



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 9 del 5 Marzo 2014

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 23.12.2013, n. 985

Il contratto di servizio Regione Abruzzo/ Trenitalia 2009 - 2014. Art. 4 comma 6 - Comunicazione di mancato rinnovo per ulteriori sei anni 2015 - 2021..... 8

DELIBERAZIONE 27.01.2014, n. 44

Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5 "promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" - D.G.R. n. 132/2013 "Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo" - Riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "CARNE D'ABRUZZO".22

DELIBERAZIONE 27.01.2014, n. 45

Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5 "promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" - D.G.R. n. 132/2013 "Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo" - Riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "LATTE D'ABRUZZO".32

DELIBERAZIONE 27.01.2014, 46

Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5 "promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" - D.G.R. n. 132/2013 "Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo" - Riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "VINO D'ABRUZZO".42

DELIBERAZIONE 27.01.2014, n. 47

Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5 "promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" - D.G.R. n. 132/2013 "Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo" - Riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO".52

DELIBERAZIONE 03.02.2014, n. 58

L.R. 10 marzo 1983, n. 11 art. 7, come modificato dall'art. 2 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39. Elezioni consortili del Consorzio di Bonifica Nord Bacino Tronto, Tordino e Vomano. - Richiesta di deliberazione per la nomina dei membri di diritto del Consiglio dei Delegati di competenza del Consiglio Regionale.....62

DELIBERAZIONE 10.02.2014, n. 78

Art. 15 comma 3-ter della legge n. 100 del 12.07.2012 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile."Piani comunali di emergenza. Indirizzi operativi.62

DETERMINAZIONI**DIRETTORIALI****DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO AMBIENTE, ENERGIA**

PROVVEDIMENTO A.I.A. 11.02.2014, n. 01/14

Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III bis) - Aggiornamento dell'AIA n. 12/12 del 27.12.2012.....64**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE**

DETERMINAZIONE 10.02.2014, n. DC/08

Estratto della Determina Direttoriale DC/8 del 10.02.2014, ai sensi del comma d) del p.to 1 dell'art. art. 41 del Regolamento di cui al DPRA n. 3 del 3.08.2007, relativa alla variante non sostanziale alla concessione per derivazione di acqua, Determina Direttoriale DC/35 del 26/07/2012, per l'autorizzazione al Consorzio di Bonifica Nord di Teramo, all'installazione di una turbina, per una potenza nominale di kW 248,20, funzionante con le basse portate fino a 2,05 mc/sec, non utilizzabili dall'esistente turbina della centrale idroelettrica di "Santa Lucia", nel Comune di Morro doro (TE)..... 65**DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI**

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/30

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Fare Giocando - 67050 Avezzano (AQ)66

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/31

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Leggiamo una storia - Pescara66

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/32

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Sul Sentiero con papà - Vasto (Ch)67

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/33

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Protezione Civile Castelli Gran Sasso d'Italia - Castelli (Te).....67

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/34

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Presa d'atto di cambio della sede legale e di Statuto dell'Associazione AIL - Pescara - 65100 Pescara68

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/35

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione IL FAGGIO - 66100 (CH)69

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/36

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Archeoclub d'Italia Sede Locale Alto Sangro - 67031 Castel di Sangro (AQ)69

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/37

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Clown Doc - 65124 Pescara.....70

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/38

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Giusto per sognare - 66010 Torrevecchia Teatina (CH)..... 70

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/39

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Archeoclub di Martinsicuro - 64014 Martinsicuro (TE)71

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/40

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione MODAVI PESCARA - Pescara.....72

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE, SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 10.02.2014, n. DH26/09

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. - Bando approvato con D.G.R. n. 573 dell'08/08/2011 - Misura 1.2.4 " Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale " - Liquidazione anticipazione del contributo alla ditta Consorzio di Ricerca per la Valorizzazione dei Prodotti del Fucino, con sede in Ortucchio (AQ), quale capofila ATI costituita per l'attuazione del Progetto: "Valorizzazione della vocazione territoriale dell'Altopiano del Fucino attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e processi nel settore agroalimentare"-Acronimo V.AL.F.O.OD -72

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.02.2014, n. DH31/171

Reg.(CE) n° 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo-D.G.R.A. 17.04.2013 n° 277 -Misura 122 - "Migliore valorizzazione economica delle foreste". Approvazione della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e dell'elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili a finanziamento.....74

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA,EMIGRAZIONE

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA

DETERMINAZIONE 17.02.2014, n. DH32/05

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 4.1 " Sviluppo sostenibile zone di pesca" - GAC Costa blu- Avvisi pubblici indetti con Determinazioni dirigenziali DH32/52 del 23/10/2012 e DH32/56 del 30/10/2013 riapertura II° sportello disposto con Determinazione dirigenziale DH32/35 del 10/06/2013 - Approvazione Graduatorie di merito ed elenco progetti idonei.....84

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO ISPettorato PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 12.02.2014, n. DH36/64

P.S.R. 2007/2013 - Asse 4 (Approccio Leader) - sottomisura 4.1.1. Sostegno alla competitività Azione A - BANCA DELLA TERRA Concessione contributo in conto capitale in favore del GAL "ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO con sede in via Valle Arcione n° 2 67027 Raiano (Aq) .", domanda di aiuto n. 94751941306..... 103

DETERMINAZIONE 12.02.2014, n. DH36/65

P.S.R. 2007/2013 - Asse 4 (Approccio Leader) - sottomisura 4.1.3. Sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell'economia rurale Azione 7 - Specifica Leader - Progetto 3 "Organizzazione e partecipazione ad eventi promozionali - Anno 2013 - 2014 - 2015. Concessione contributo in conto capitale in favore del GAL "Società Consortile Leader Teramano srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678 .", domanda di aiuto n. 94751940274..... 104

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 03.02.2014, n. DI8/11

Cava di ghiaia in località "La Presina" del Comune di Santa Maria Imbaro (Provincia di Chieti) Ditta: SMI SRL. (Partita Iva 00091960690) - Autorizzazione ampliamento..... 107

DETERMINAZIONE 05.02.2014, n. DI8/13

Cava di inerti in località "Santa Pelagia" - Comuni di Ofena (AQ) e Capestrano (AQ). Ditta Di Carlo Mario srl con sede in Capestrano (AQ) - Autorizzazione coltivazione e ripristino di una cava esistente..... 109

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO

SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E DEMANIO MARITTIMO

DETERMINAZIONE 27.02.2014, n. DI12/09

Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese - Ordinanza Balneare 2014 110

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE

Comuni di Scoppito, L'Aquila, Pizzoli, Barete e Cagnano Amiterno - Ditta SNAMRETEGAS s.p.a. - Metanodotto potenziamento allacciamento - AVVISO 120

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

SETTORE GENIO CIVILE - SICUREZZA - ESPROPRI

Domanda in data 19/05/2003 della ditta "Casaccia Domenico", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Avezzano per Mod. 0,06 (l/s 6) ad uso irriguo. 121

PROVINCIA DI TERAMO

Estratto Decreto Definitivo di Esproprio 122

Estratto Decreto Definitivo di Esproprio 123

COMUNE DI ATELETA

Estratto di decreto di esproprio prot. n. 658 del 17.02.2014 (art. 23, c. 5 del D.P.R. 327/2001) per pubblica utilità concernente: "Completamento rete idrica e fognante. Revisione e sistemazione tratti di rete idrica -Interventi di sistemazione scarichi delle fognature delle frazioni" - Ditta Ranallo Rosa. 125

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Procedura di verifica di assoggettabilità	126
--	------------

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Avviso.....	128
--------------------	------------

COMUNE DI MORINO

Graduatoria alloggi ERP	129
Modifiche allo Statuto Comunale approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25.06.2013	130

COMUNE DI PIETRANICO

Avviso.....	178
--------------------	------------

COMUNE DI SAN SALVO

Avviso.....	179
--------------------	------------

F.LLI TRAINI Srl

Procedura di verifica di assoggettabilità	180
--	------------

AVVISI DI RETTIFICA**REGIONE ABRUZZO****DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA EMIGRAZIONE****SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE PROGRAMMI COFINANZIATI – UFFICIO SVILUPPO LOCALE**

Reg. (CE) n. 1698/05 – PSR 2007/2013-Asse 4 (Approccio Leader). GAL Terre Pescaresc -Bandi di evidenza pubblica per l'attuazione della misura 4.1.2 az. 2 e misura 4.1.3 az.3 del PSL. – Avvisi di rettifica -.....	181
--	------------

Reg. (CE) n. 1698/05 – PSR 2007/2013-Asse 4 (Approccio Leader). GAL Maiella Verde-Bandi di evidenza pubblica per l'attuazione della misura 4.1.3 az. 313 del PSL. – Avviso di rettifica -.....	183
---	------------

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 23.12.2013, n. 985

Il contratto di servizio Regione Abruzzo/Trenitalia 2009 - 2014. Art. 4 comma 6 - Comunicazione di mancato rinnovo per ulteriori sei anni 2015 - 2021.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO

- che con delibera della Giunta regionale n. 10 del 10 gennaio 2011 è stato approvato lo schema di contratto con la società Trenitalia per i servizi di trasporto ferroviario ex art. 9 del d.lgs. 422/97, successivamente sottoscritto il 21 gennaio 2011, con validità di sei anni, dall'1.1.2009 al 31.12.2014;
- che i commi 4 e 5 dell'art. 4 del Contratto di servizio normano in maniera distinta l'ipotesi della scelta orientata al rinnovo rispetto a quella diretta invece a non rinnovare;
- che in particolare il comma 4 stabilisce che «a far data dal 1° gennaio 2015, Trenitalia si impegna - su formale richiesta della Regione, da presentarsi almeno 12 mesi prima rispetto alla scadenza contrattuale, a continuare a svolgere i servizi oggetto del presente contratto per un periodo massimo di tre mesi ai medesimi patti e condizioni al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del rinnovo del contratto stesso»;
- che viceversa, il comma 5 prevede che «qualora allo scadere dei sei anni, la Regione non intenda rinnovare il presente accordo ne darà formale comunicazione a Trenitalia almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale. In tal caso entro tre mesi dalla scadenza del contratto dovranno essere definite le modalità di prosecuzione del servizio nelle more del nuovo affidamento. Ove non si raggiunga un accordo su tali modalità Trenitalia si riserva

di sospendere il servizio. In tal caso i corrispettivi saranno regolati su base giornaliera in relazione ai servizi che Trenitalia riterrà di poter effettuare»;

- che In ambedue i casi è previsto, invero, l'onere a carico della Regione di comunicare formalmente a Trenitalia il proprio intendimento almeno 12 mesi prima la scadenza contrattuale;

VISTA la nota n. 761 Segr. in data 5 dicembre 2013 con cui l'Assessore con delega ai trasporti pubblici locali ha manifestato l'intendimento di non rinnovare per gli altri sei anni il rapporto contrattuale con Trenitalia, dando mandato alla Direzione di predisporre gli atti necessari non solo per la comunicazione formale richiesta dal comma 5 del citato art. 7 ma altresì anche per l'avvio della procedura di gara relativamente all'affidamento dei servizi ferroviari nell'ambito del bacino unico del ferro;

DATO ATTO dell'indirizzo a procedere all'affidamento dei servizi attraverso una procedura ad evidenza pubblica, in linea, peraltro, con gli orientamenti da ultimo riaffermati dall'AGCM parere prot. n. 50643 del 7 novembre 2013;

VISTO il documento istruttorio allegato al presente provvedimento con il n.1 per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di condividere il contenuto di detto documento istruttorio relativamente alla necessità, atteso il quadro normativo e contrattuale vigente, di avvalersi di quanto previsto dall'art.4, comma 5, comunicando a Trenitalia S.p.A. il mancato rinnovo del contratto di servizio sottoscritto il 21 gennaio 2011;

RITENUTO opportuno e necessario aprire un tavolo di confronto con Trenitalia s.p.a. per ricontrattare i termini e le condizioni ora previste per lo svolgimento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di gara anche in relazione alle regole statali e comunitarie per la continuazione dei servizi nel periodo transitorio in particolare quella prevista dal Reg. 1370/2007 par.5, comma 5;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e

Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento,

1. **di approvare** il documento istruttorio allegato al presente provvedimento con il n.1 per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare mandato** al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica di comunicare a Trenitalia S.p.A. il mancato rinnovo contratto di servizio sottoscritto il 21 gennaio 2011 avvalendosi

di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del medesimo contratto;

3. **di dare atto** della necessità e opportunità di aprire un tavolo di confronto con Trenitalia s.p.a. per ricontrattare i termini e le condizioni ora previste per lo svolgimento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di gara anche in relazione alle regole statali e comunitarie per la continuazione dei servizi nel periodo transitorio in particolare quella prevista dal Reg. 1370/2007 par.5, comma 5;
4. **di dare atto** dell'indirizzo a procedere all'affidamento dei servizi attraverso una procedura ad evidenza pubblica, in linea, peraltro, con gli orientamenti da ultimo riaffermati dall'AGCM parere prot. n. 50643 del 7 novembre 2013;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.

Seguono allegati



Regione Abruzzo

All. 1

RELAZIONE ISTRUTTORIA

*Il contratto di servizio Regione Abruzzo/ Trenitalia 2009 – 2014
Art. 4 comma 6 - Comunicazione di mancato rinnovo per ulteriori sei anni 2015 – 2021.*

1. Premessa

Con delibera della Giunta regionale n. 10 del 10 gennaio 2011 è stato approvato lo schema di contratto con la società Trenitalia per i servizi di trasporto ferroviario ex art. 9 del d.lgs. 422/97, successivamente sottoscritto il 21 gennaio 2011, con validità di sei anni, dall'1.1.2009 al 31.12.2014.

Come è noto si tratta di un affidamento diretto dei **servizi ferroviari regionali** che ha trovato fondamento giuridico nel combinato disposto di cui all'art. 25 comma 2 della L. 28 novembre 2008, n. 185 recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzioni anti-crisi il quadro strategico nazionale*" e all'art. 7 comma 3 ter della legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante "*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*".

In questo modo, la società Trenitalia spa è stata, di fatto, individuata, *ope legis*, quale soggetto affidatario dei nuovi contratti di servizio ferroviario dello Stato e delle Regioni; contratti di cui, peraltro, è stata definita per legge anche la durata minima: sei anni rinnovabili di altri sei.⁽¹⁾

Va, altresì, osservato che la proposta contrattuale fu elaborata da Trenitalia e che le Regioni ebbero limitati margini di contrattazione. Il modello di proposta, in ogni caso, presentava profili di grande novità rispetto ai precedenti, giacché era costruita sulla base di un "Catalogo" contenente un nuovo criterio di determinazione del corrispettivo annuo effettivo.

Il sistema, infatti, si basa, su un "*listino prezzi*" dei vari servizi (sia di trasporto, sia accessori come biglietterie, informazioni e assistenza) calcolati non sul parametro dei treni/Km ma sul costo orario degli stessi, con la previsione aggiuntiva di maggiorazioni percentuali per i servizi notturni, di sabato e festivi, a bassa domanda, o con materiale

¹⁾ In particolare, il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (e la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2) autorizzava un'erogazione di risorse statali pari a 480 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 alle Regioni che stipulavano i nuovi contratti di servizio con Trenitalia.

1/11

ALLEGATO come parte integrante alla dell
operazione n. 985 del 23 DIC. 2013
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlani)
Walter Garlani



Regione Abruzzo

nuovo. In questo modo il corrispettivo richiesto alla Regione è pari alla differenza tra il costo complessivo come sopra determinato e gli introiti dell'azienda (biglietti).

2. I dati macro del contratto firmato con la Regione:

In Abruzzo, l'applicazione del catalogo Trenitalia per il 2012 ha determinato un **costo annuale**, al netto dell'IVA, di **43.515.633 euro** per un totale di **3.933.340 veic*Km** di *servizi di trasporto ferroviario* (corrispettivo che comprende il pedaggio per l'uso della rete ferroviaria che Trenitalia spa corrisponde a RFI spa)²⁾. A questa somma si devono poi aggiungere **906.007 euro** per lo svolgimento di **409.958 Bus*Km** per *servizi sostitutivi effettuati con bus* (costo unitario € 2,17 bus/Km).

dati al: 30 giugno 2013	
LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO	524 km
CLASSIFICAZIONE	
Linee fondamentali	123 km
Linee complementari	401 km
TIPOLOGIA	
Linee a doppio binario	123 km
Linee a semplice binario	401 km
ALIMENTAZIONE	
Linee elettrificate	318 km
- Linee a doppio binario	123 km
- Linee a semplice binario	195 km
Linee non elettrificate (diesel)	206 km
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI BINARI	648 km
Linea convenzionale	648 km
IMPIANTI FERROVIARI	
Stazioni con servizio viaggiatori	87
TECNOLOGIE INNOVATIVE DI PROTEZIONE MARCIA	
TRENO	
Sistemi di telecomando della circolazione (SCC/CTC+DPC)	336 km
SCMT, per il controllo della marcia del treno	318 km
SSC, per il supporto alla guida	206 km

Tab. 1 Principali caratteristiche delle linee ferroviarie in esercizio nella Regione Abruzzo
- fonte RFI

²⁾ Come noto Trenitalia spa e RFI spa pur essendo due società autonome fanno parte del medesimo Gruppo Ferrovie dello Stato spa.



Regione Abruzzo

Trenitalia, per i servizi oggetto del contratto, impiega **145 treni/giorno** per un numero di viaggiatori di circa 17.000 unità (10.000 abbonati) che, in un anno, arrivano a superare i **6 ml di passeggeri**.³⁾.

2.1 In particolare: il materiale rotabile.

Il materiale rotabile utilizzato è composto da 12 locomotive, 54 mezzi leggeri e 56 carrozze ed è ancora **di proprietà di Trenitalia**.

In Abruzzo, come nelle altre Regioni, il trasferimento delle funzioni di programmazione e gestione dei servizi ferroviari regionali del contratto Trenitalia non ha conciso con il trasferimento del materiale rotabile, che è avvenuto soltanto con riguardo alle ferrovie *ex concesse* (nel caso abruzzese FAS spa e GTM Spa) nonostante le previsioni normative originarie.

Così, anche nei contratti successivi al trasferimento delle predette funzioni si è recepito lo stato di fatto, impegnando Trenitalia a fornire, oltre ai servizi, il materiale necessario anche con la previsione di un piano di acquisto e rinnovo attraverso l'autofinanziamento e il sostegno delle Regioni contraenti.

L'art. 17 del contratto disciplina, in questo modo, l'impegno da parte di ambo i contraenti a garantire entro i sei anni di validità contrattuale un preciso piano di investimento per il materiale rotabile con previsione dell'acquisto di otto complessi a composizione bloccata, di cui quattro a trazione diesel e quattro a trazione elettrica, per un valore complessivo di 32 milioni di euro con ammortamento a 24 anni, da finanziare al 50% con fondi a carico di Trenitalia e per il restante 50% con fondi a carico della Regione.

Materiale che ad oggi - ad un anno dalla scadenza dell'accordo - non è stato, tuttavia, ancora acquistato e messo in esercizio.

In ogni caso, va segnalato che nell'ipotesi di rinnovo o di subentro di un nuovo gestore, la disciplina contrattuale consente a Trenitalia di rientrare nelle spese sostenute e di trasferire alla Regione o all'impresa ferroviaria subentrante i treni e la quota di oneri non ancora ammortizzati.

Questo sistema costituisce, tuttavia, uno dei punti più delicati nell'assetto delle relazioni tra committenza e gestore del servizio.

³⁾ Nel 2012 i passeggeri sono stati 6.262.323 .



Regione Abruzzo

Va evidenziato, infatti, come proprio le condizioni relative agli oneri connessi al reperimento del materiale rotabile costituiscono un aspetto di notevole importanza soprattutto nella prospettiva della gara, giacché *“una delle principali determinanti dell’insuccesso della maggior parte delle gare esperite”* è stata individuata proprio nell’assetto regolatorio del materiale rotabile: nei bandi venivano, cioè, richieste condizioni *“considerate troppo gravose rispetto al corrispettivo offerto dalla Regione e sostanzialmente impraticabili se la gara era riferita a un’intera Regione”*⁽⁴⁾.

Del resto, il Presidente della stessa Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, di recente, ha sostenuto come, in effetti, la struttura attuale del mercato dei servizi di trasporto ferroviari (con Trenitalia proprietaria del materiale rotabile e delle altre *facilities*) sia tale da far sì che *«l’operatore incumbent gode di rilevanti vantaggi concorrenziali suscettibili di disincentivare fortemente la partecipazione di operatori alternativi (soprattutto esteri)»*. L’AGCM ha più volte segnalato non solo che le *«maggiori criticità riguardano la dimensione dei lotti oggetto della gara e la disponibilità del materiale rotabile e delle altre facilities essenziali per la fornitura del servizio»* ma anche che la questione *«della disponibilità e dell’accesso dei concorrenti alle infrastrutture di manutenzione e deposito del materiale rotabile»* rappresenti un nodo centrale per il sistema nel suo complesso⁽⁵⁾.

2.3 La rete e i servizi ferroviari regionali

Per quanto concerne la rete e i servizi regionali può dirsi, sinteticamente, che essi servono per la gran parte l’area costiera, con frequenza elevata e forte domanda di viaggio. Anche in Abruzzo come nelle altre Regioni il servizio regionale soddisfa una domanda di trasporto pendolare legata prevalentemente a motivi di studio o di lavoro

Altra caratteristica dei servizi regionali riguarda la circostanza che essi non costituiscono una rete isolata ma si integrano con i servizi interregionali (verso le Marche a Nord, verso Termoli a Sud e verso Roma a Ovest) così da realizzare una rete

⁴) Così C.Bentivogli e E.Panicara in *“Regolazione decentrata e servizio concentrato: le ferrovie regionali viaggiano su un binario stretto?”* atti della XXIII conferenza *“Crisi economica, Welfare e Crescita”* della Società Italiana di economia pubblica in www.miol.it/stagnivweb/doc/Bancaltalia_Bentivogli.pdf

Le autrici sottolineano infatti che *«Una delle difficoltà più importanti incontrate dalle Regioni nell’avviare le gare è stata quella del reperimento del materiale rotabile che Trenitalia non ha loro trasferito nonostante fosse stato acquistato con contributi statali e regionali (Corte dei conti 2009)»*. Segnalano inoltre, che in realtà *«le risorse sono state erogate anche con la giustificazione formale di garantire che nel 2009 non vi fossero aumenti tariffari»*.

⁵) Indagine conoscitiva sul settore del trasporto pubblico locale *“Audizione presso la IX Commissione della Camera dei Deputati del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Giovanni Pitruzzella”*.



Regione Abruzzo

integrata. Questo comporta che, all'interno della rete, si alternino treni locali con treni a media percorrenza che, garantendo l'interscambio tra servizi regionali e interregionali, assicurano la mobilità interna e interregionale.

Le relazioni interne sono quelle che mostrano maggiormente un livello di frequentazioni non elevato; esse tuttavia costituiscono di fatto linee di adduzione verso la direttrici principali per la mobilità regionale e interregionale.

Oltre ai servizi garantiti da Trenitalia, che in ogni caso conserva la maggior quota del mercato dei servizi ferroviari regionali, la rete ferroviaria regionale si avvale anche dei servizi ferroviari svolti dalla Ferrovia Adriatico Sangritana spa per **664.170 Veic*Km** a cui si aggiungono **844.519 Veic*Km** di servizi effettuati con bus sostitutivi, per un valore contrattuale complessivo di **14.500.814 euro**.

Per consentire all'utenza di servirsi delle corse dell'uno e dell'altro indifferentemente, ovverossia senza dover preoccuparsi su quale treno salire (se Trenitalia o Fas) e di quale biglietto o abbonamento acquistare (se emesso da Trenitalia o Fas) è sorta la necessità di uniformare la distribuzione e vendita dei documenti di viaggio. Per far questo i due vettori hanno stipulato, pertanto, un accordo commerciale in base al quale la FAS riconosce la validità del titolo emesso da Trenitalia per la fruibilità dei servizi ferroviari realizzati dalla FAS medesima, che si impegna a non vendere né distribuire alcun titolo di viaggio.

L'accordo - che esiste ormai da circa un lustro - ha, tuttavia, conosciuto momenti di criticità perché, nonostante gli sforzi compiuti, non sempre i sistemi organizzativi e le politiche di trasporto delle due aziende si sono trovate in sintonia. In tal senso una effettiva integrazione e la possibilità di avere un unico gestore, al di là della compagine interna da esso espressa, costituirebbe un vantaggio e una positività del sistema nel suo complesso.

2.3.1 Le Modifiche al contratto di servizio Trenitalia.

Nel corso del contratto sono, inoltre, intervenute alcune modifiche in ragione, da una parte, del piano di ristrutturazione collegato alla riduzione delle risorse trasferite dalla Stato e, dall'altra, per effetto di alcuni problemi di ordine tecnico che hanno interessato l'infrastruttura e che ne hanno comportato, per motivi di sicurezza, la chiusura.

Le **modifiche contrattuali** sono intervenute in particolare sulla **produzione chilometrica** che è **passata da 4.322.313,10 chilometri a 4.010.659,40**, per effetto del piano di ristrutturazione imposto dalla L.R.1/2011. Di conseguenza, il corrispettivo



Regione Abruzzo

sviluppato dai servizi a catalogo per il 2011 è stato **di 43.951.594,59 euro**, contro gli originari 47.730.77,68 euro, **con un risparmio di €3.229.263,88.**

In sintesi le ristrutturazioni hanno interessato:

- 4 corse sulla tratta Sulmona – Napoli, che sono state limitate a Castel di Sangro (una delle quattro corse è stata sostituita con autobus da Napoli) per un risparmio stimabile in € 2.800.000,00;
- 1 corsa sulla tratta Avezzano-Sulmona (sostituita con bus, a causa dell'utenza limitata) per un risparmio di circa € 200.000,00;
- 4 corse sulla tratta Sulmona-Castel di Sangro, frequentate complessivamente da 40 persone per un costo a carico del bilancio regionale pari a 900 mila euro (circa € 22,500 a persona);
- l'attestazione a Sora di 2 treni, precedentemente attestati a Cassino, con un risparmio di circa € 100.000,00.

Inoltre, con una modifica normativa⁶⁾, è stata poi introdotta la possibilità, originariamente vietata dal contratto di servizio, di acquistare a bordo il biglietto del treno dietro il pagamento di un sovrapprezzo.

3. Il quadro normativo

Compresa da una serie di norme oggetto di continue modifiche, la disciplina in materia di servizi pubblici economicamente rilevanti, fra cui anche il servizio di trasporto pubblico su ferro, non è di agevole ricostruzione.

Soltanto nel corso del 2012 sono cambiate per ben due volte le disposizioni normative in materia.

A gennaio del 2012, l'art. 25 del Decreto Legislativo n.1/2012 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo e la competitività*" inserì l'obbligo, per le Regioni, di mettere a gara il servizio di trasporto ferroviario regionale, al termine della scadenza dei contratti vigenti (impedendo alle Regioni la possibilità di poter rinnovare i contratti per ulteriori sei anni); a luglio, per effetto della sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale, il medesimo obbligo fu però travolto unitamente a tutta la disciplina prevista dall'art. 4 del D.L. 138/2011. Da qui la possibilità delle Regioni di rinnovare i Contratti di Servizio.

⁶⁾ Si tratta dell'art. 7 bis della L.R. 15 ottobre 2008 n. 13, introdotto dall'art. 3 della L.R. 8/2012.



Regione Abruzzo

In effetti a seguito della sentenza sopra citata la disciplina in materia di affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale deve essere ricostruita alla luce dell'art. 14 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, del Regolamento CE 1370/2007 e dell'art. 18 del D.lgs. n. 422/1997.

In questo modo, pertanto, *«per i servizi ferroviari di competenza regionale, la conformità al quadro normativo va valutata unicamente con riferimento alla modalità di calcolo delle compensazioni, dal momento che, quanto al modello di gestione, il Regolamento comunitario 1370/2007 consente – in aggiunta alla procedura competitiva o all'affidamento in house – di affidare direttamente i servizi anche a soggetti terzi rispetto all'amministrazione (art. 5 comma 6)»⁽⁷⁾.*

Va tuttavia segnalato come l'apertura alle gare, pur non essendo più obbligatoria, è stata in ogni caso riaffermata nei fatti da alcune Regioni che hanno confermato, nel corso dell'ultimo anno, la loro volontà di procedere in tal senso, salvo poi incontrare i ricordati problemi in ordine alle questioni relative al materiale rotabile e alla altre *facilities*.

4. L'art. 4 del contratto

Ad un anno dalla scadenza del contratto, che ha durata 6 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'art. 4 impegna la Regione a porre in essere alcuni comportamenti entro determinate scadenze.

Posto infatti che al comma 2 del medesimo articolo è stabilito che il contratto può essere rinnovato per ulteriori 6 anni, così come previsto dall'art. 7 della Legge 9 aprile 2009, n. 33, previa verifica del rispetto degli impegni sottoscritti, e in considerazione, altresì, di quanto disciplinato dal successivo comma 3 secondo cui: *«alla scadenza di cui al comma 1, la Regione valuterà se sussistono le condizioni per rinnovare il Contratto a Trenitalia per ulteriori anni 6, previa verifica di coerenza del contesto normativo di riferimento e di capienza delle disponibilità finanziarie»*, i commi 4 e 5 del medesimo art. 4 normano in maniera distinta l'ipotesi della scelta orientata al rinnovo rispetto a quella diretta invece a non rinnovare.

⁷⁾ Indagine conoscitiva sul settore del trasporto pubblico locale "Audizione presso la IX Commissione della Camera dei Deputati del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Giovanni Pitruzzella" Va peraltro precisato che nella proposta di modifica al Reg. Ce 1370/2007, recentemente presentata dalla Commissione la possibilità di affidare direttamente a terzi i servizi di trasporto ferroviario regionale è stata eliminata.



Regione Abruzzo

In ambedue i casi è previsto, invero, l'onere a carico della Regione di comunicare formalmente a Trenitalia il proprio intendimento **almeno 12 mesi prima la scadenza contrattuale**.

In tal modo il **comma 4** stabilisce che *«a far data dal 1° gennaio 2015, Trenitalia si impegna – su formale richiesta della Regione, da presentarsi almeno 12 mesi prima rispetto alla scadenza contrattuale, a continuare a svolgere i servizi oggetto del presente contratto per un periodo massimo di tre mesi ai medesimi patti e condizioni al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del rinnovo del contratto stesso»*.

Viceversa, il **comma 5** prevede che *«qualora allo scadere dei sei anni, la Regione non intenda rinnovare il presente accordo ne darà formale comunicazione a Trenitalia almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale. In tal caso entro tre mesi dalla scadenza del contratto dovranno essere definite le modalità di prosecuzione del servizio nelle more del nuovo affidamento. Ove non si raggiunga un accordo su tali modalità Trenitalia si riserva di sospendere il servizio. In tal caso i corrispettivi saranno regolati su base giornaliera in relazione ai servizi che Trenitalia riterrà di poter effettuare»*.

A ben vedere si tratta di un assetto regolatorio della fase conclusiva del rapporto contrattuale piuttosto complesso e che, nel caso di intendimento a non rinnovare, non presenta sicuri margini di garanzia per il proseguimento dei servizi alle stesse condizioni dell'attuale contratto almeno nel periodo ponte fino, cioè, al nuovo affidamento.

D'altro canto occorre considerare che la normativa statale e comunitaria dettano regole ben precise per la continuazione dei servizi nel periodo transitorio ai sensi del Reg. 1370/2007 par.5, comma 5.

Invece Trenitalia in tal caso dichiara, da una parte, di riservarsi di sospendere il servizio e, dall'altra, di stabilire quali e quanti servizi voler svolgere e a condizioni di prezzo regolate su base giornaliera.

D'altra parte l'unica alternativa, volendo avere sicurezza che i servizi siano svolti (almeno per i tre mesi successivi alla scadenza) alle stesse condizioni di quelli attuali è – secondo il comma 4 – manifestare l'intenzione di rinnovare il contratto per altri sei anni.

Con nota prot. n. 761 Segr. in data 5 dicembre 2013 l'Assessore con delega ai trasporti pubblici locali ha manifestato **l'intendimento di non rinnovare** per gli altri sei anni il rapporto contrattuale con Trenitalia, dando mandato alla Direzione di predisporre gli atti



Regione Abruzzo

necessari non solo per la comunicazione formale richiesta dal comma 5 del citato art. 7 ma altresì anche per l'avvio della procedura di gara relativamente all'affidamento dei servizi ferroviari nell'ambito del bacino unico del ferro.

Fatte salve le considerazioni sopra esposte in ordine alla situazione relativa al materiale rotabile, si anticipano, sinteticamente, alcune brevi note sui passaggi necessari per procedere all'affidamento dei servizi regionali attraverso una gara.

5. Individuazione dell'oggetto e del valore del contratto di servizio.

Con riguardo all'oggetto del contratto e al suo valore monetario può in questa sede dirsi che, nel rispetto dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 successivamente integrata e modificata, così come per i servizi automobilistici anche per quelli ferroviari è necessario individuare l'ambito ottimale.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 486 del 30 luglio 2012 ha già provveduto e il Cal ha già espresso il suo parere favorevole⁸⁾ in ordine alla individuazione di un bacino unico del ferro cui far confluire i servizi attualmente svolti da Trenitalia e quelli effettuati dalla Sangritana.

Del resto, come già sottolineato nella proposta di dimensionamento dei bacini e ribadito anche nel piano di riprogrammazione dei servizi, *“il bacino unico appare scelta obbligata in termini di volumi e di tipologie di relazioni richieste (...)”*⁹⁾.

Sia dal punto di vista commerciale che di programmazione dell'offerta, è evidente la **centralità del polo di aggregazione nell'area costiera**, con estensione, nelle aree interne, fino a Sulmona. In effetti, le restanti relazioni costituiscono delle appendici del grande bacino costiero. Peraltro, gli esigui volumi di domanda e la necessità di stretta integrazione con i servizi principali non consentirebbero di prefigurare una gestione autonoma di tali relazioni, sia in termini di efficienza, sia in termini di omogeneità dell'offerta.

Si segnala del resto che, già nella vigenza dell'attuale contratto di servizio, alcune relazioni interne sono state oggetto di revisione sostanziale rispetto alle originarie condizioni.

⁸⁾ Delibera n. 4 del 26 settembre 2012

⁹⁾ La rete che rientrerebbe nel bacino unico avrebbe una consistenza tale da consentire all'operatore di minimizzare i costi unitari di produzione anche in ragione del fatto che non sarebbe troppo estesa.

A questo proposito non si può prescindere dal rilevare che la dimensione della realtà abruzzese del TPL su ferro (inferiore a 5 Mln di treni*km/anno), è tale per cui una ulteriore frammentazione della produzione comporterebbe sicuramente diseconomie di scala, ad esempio in relazione alla necessità di moltiplicare le infrastrutture logistiche e industriali per la manutenzione e gestione del materiale rotabile.



Regione Abruzzo

La necessità di cambiare alcune relazioni, garantendo la mobilità con i bus sostitutivi anziché con i servizi ferroviari (come previsto nel catalogo iniziale) è dipeso in alcuni casi dalla **scarsità della domanda** e in altri dai **problemi legati alle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura**, per la cui manutenzione è necessario impiegare significative risorse, che la valutazione economica della società gestore dell'infrastruttura (RFI) non ha, almeno per il momento, consentito.

Così, in sede di individuazione dei servizi ferroviari da mettere a gara le considerazioni legate all'effettivo e perdurante (ove la proiezione temporale della sicurezza sia possibile) utilizzo dell'infrastruttura - specie per le relazioni che non hanno un numero di utenti elevato - hanno una rilevanza fondamentale.

Ove, infatti, non vi sia la possibilità (anche attraverso una visione prospettica a lungo termine) di far conto sulle risorse del proprietario della rete ovvero non si possa autonomamente, con risorse a carico della Regione, decidere di investire su di essa, occorrerà valutare con attenzione la convenienza e l'opportunità di inserire nel prossimo contratto tutti quei servizi che ancorché contenuti nell'attuale contratto come ferroviari sono già motivatamente non più effettuabili in detta modalità.

Del resto, ad elaborare tale valutazione e verificare l'effettiva temporaneità dei bus sostitutivi, spinge anche il quadro normativo attuale: lo stesso legislatore statale è intervenuto distinguendo, all'art. 34 *octies* del Decreto-legge 179/12 come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di TPL ferroviario effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica da quelli invece propriamente temporanei. Solo questi ultimi, infatti, continuano ad essere sottoposti al medesimo regime dei servizi ferroviari. Per i primi – stabilmente automobilistici – non c'è dunque ragione di riservare una disciplina diversa da quella indicata per i servizi di TPL su gomma.

Anche soltanto alla luce di questa disposizione, l'offerta dei servizi ferroviari regionali da mettere a gara potrebbe pertanto essere differente da quella storica, ovvero sia dalla quantità di servizi attualmente contenuti nei contratti vigenti con le società Trenitalia e Sangritana, giacché rispetto ad entrambi, essa dovrà essere rimodulata con l'eliminazione delle situazioni come sopra descritte e per le ragioni ivi accennate, oltre naturalmente il rispetto delle condizioni collegate alla natura di servizio minimo (obbligo di servizio ecc.)

Ma naturalmente la quantità dei servizi ferroviari da individuare al fine di determinare l'oggetto della gara non potrà non tener conto **delle risorse finanziarie** che si intenderà



Regione Abruzzo

indicare come base della procedura e del metodo di calcolo della compensazione o corrispettivo contrattuale.

A tale proposito dovrà essere indicato, all'interno del Fondo unico, istituito con L.R. 10 gennaio 2013 n.10 (art. 28 bis)¹⁰⁾, il livello di risorse da destinare allo svolgimento dei servizi ferroviari, che attualmente ammontano complessivamente¹¹⁾ a **73.871.601,05** euro di cui **67.156.000,95** euro per corrispettivi e **6.715.600,10** euro per IVA.

Il che si traduce, in termini percentuali, nel 39% della spesa regionale riferita complessivamente allo svolgimento e l'esercizio dei trasporti pubblici nel 2013.

6. L'Apertura di un tavolo.

L'art. 4 del contratto vigente con Trenitalia non sembra contenere una terza via, che, anche considerato il continuo avvicinarsi delle soluzioni normative proposte in materia di organizzazione dei servizi di trasporto locale, avrebbe fatto comodo - con il senno di poi - avere a disposizione. Anche il breve periodo di conferma del servizio alle stesse condizioni concesso oltre la scadenza contrattuale (periodo che in caso di disdetta è addirittura rimesso alla disponibilità di Trenitalia) non sembra esattamente una disposizione a favore della committenza.

L'indirizzo dettato dalla nota assessorile sopra richiamata va, dunque, nel senso di procedere all'affidamento dei servizi attraverso una procedura ad evidenza pubblica, in linea, peraltro, con gli orientamenti da ultimo riaffermati dall'AGCM. Ciò nonostante, e proprio in relazione alle osservazioni del Garante e ai rilievi mossi in ordine alla peculiarità delle clausole sul materiale rotabile, si propone anche di stabilire, nell'ipotesi di approvazione dell'indirizzo dato, un **immediato tavolo di confronto** con la società per modificare se non altro i termini e le condizioni, ora previste, per lo svolgimento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure, provando, in questo modo a ricontrattarle, così come del resto accaduto in altre Regioni, per un avvicendamento meno rimesso alla sola disponibilità del vettore.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Mario Liferio

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

Il Direttore regionale

Avv. Carla Mannetti

¹⁰⁾ Si tratta di una disposizione inserita dall'art.3 della L.R. 16 luglio 2013 n.20.

¹¹⁾ Con riguardo ad entrambi i contratti di servizio con Trenitalia spa e Sangritana Spa.



GIUNTA REGIONALE

Avv. Giandomato Morra
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

VIA E.MAIL

Prot. n. 761/84...in data 5/12/2013

Al Direttore
Avv. Carla Mannetti
SEDE

Alla Dirigente
Servizio Trasporto pubblico su gomma e ferro
Dott.ssa Maria Antonietta Picardi
SEDE

OGGETTO: Servizi ferroviari regionali. Contratto di servizio Trenitalia. Richiesta atti per disdetta e avvio procedure di gara.

In relazione ai contenuti del piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale, approvato con DGR n. 763 del 24 ottobre 2013, nel manifestare l'intendimento di voler procedere, con riguardo ai servizi ferroviari regionali, all'affidamento dei medesimi attraverso una procedura ad evidenza pubblica, si chiede alle SS.VV. di predisporre gli atti conseguenti e necessari alla disdetta del contratto di servizio Regione Abruzzo/Trenitalia Spa 2009/2014 e all'avvio della procedura di gara dei servizi ferroviari regionali nell'ambito dell'individuato bacino unico del ferro.

Distinti saluti

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità
Avv. Giandomato Morra

1

Via Giovanni Bovio, 425 - 65124 Pescara -
tel. 085.767.2432/2433/2434 Fax 085.767.2097

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 27.01.2014, n. 44

Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5 “promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ” - D.G.R. n. 132/2013 “Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo” - Riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità “CARNE D’ABRUZZO”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” in particolare l'art. 13 “Distretti rurali e agroalimentari di qualità” il quale statuisce che:

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

VISTA la Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5, “Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ”;

VISTO in particolare l'art. 2 “Definizioni e requisiti” della LR n.5/2011 che individua le filiere produttive per le quali possono costituirsi i DAQ: 1) filiera vitivinicola; 2) filiera olivicolo-oleicola; 3) filiera ortofrutticola; 4)

filiera cerealicola; 5) filiera carni; 6) filiera lattiero-casearia; 7) filiera ittica;

VISTA la D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013 relativa all'approvazione delle “Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo” dei DAQ di cui alla L.R. 21 febbraio 2011, n.5;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 “Procedura di riconoscimento del DAQ” della L.R. n.5/2011, i distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con provvedimento della Giunta Regionale previa sottoscrizione da parte del nucleo promotore di un protocollo di intesa al quale aderiscono un significativo numero di imprese, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;

CONSIDERATO altresì che ai sensi delle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 132/2013, la domanda di riconoscimento del DAQ deve essere composta da:

- Protocollo d'intesa con la designazione del capofila e l'illustrazione della composizione e della sua rappresentatività nel contesto economico-produttivo e/o territoriale;
- Proposta di costituzione del soggetto gestore del distretto;
- Relazione tecnica;

VISTA la Determinazione DH58/2013 del 07 marzo 2013 con la quale è stato istituito il “Comitato di valutazione” per il riconoscimento e gli indirizzi strategici dei Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ) di cui alla D.G.R. n. 132/2013 e L.R. n. 5/2011;

ATTESO che il “Comitato di valutazione” esprime un parere tecnico sulla base della documentazione presentata per la domanda di accreditamento, richiedendo se necessario al soggetto capofila eventuali integrazioni e/o modifiche e, a seguito di parere favorevole, propone il riconoscimento del distretto alla Giunta regionale che delibera in merito;

DATO ATTO che i distretti agroalimentari di qualità, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, sono sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai

sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

VISTA la domanda di riconoscimento e la documentazione a corredo presentata dal Comitato promotore del Distretto Agroalimentare di Qualità "CARNE D'ABRUZZO" del 18 maggio 2012, assunta al protocollo regionale al N. RA 120598 del 24 maggio 2012;

CONSIDERATO che nella fase di prima valutazione dell'istanza da parte del Comitato di valutazione si è reso necessario richiedere integrazioni e puntualizzazioni in merito ai contenuti della domanda e che con nota ad integrazione del 19 settembre 2013, assunta al protocollo regionale al N. RA 236552 del 26 settembre 2013, il Comitato promotore ha fornito le integrazioni richieste;

VISTO il verbale "Istruttoria istanza di riconoscimento" del DAQ "CARNE D'ABRUZZO", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal "Comitato di valutazione" - Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, rimesso al competente Servizio Produzioni Agricole e Mercato prot. N. RA 005187 del 08.01.2014, nel quale dando atto della conformità della documentazione alle disposizioni contenute nella L.R. n. 5/2011 e nella D.G.R. n. 132/2013, esprime la valutazione finale: Regolare e si propone il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "CARNE D'ABRUZZO";

RITENUTO pertanto, opportuno procedere al riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità del "CARNE D'ABRUZZO", ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 "Promozione e riconoscimento dei distretti

agroalimentari di qualità DAQ", nonché della D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013;

RITENUTO opportuno autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto in premessa:

- **di riconoscere** il Distretto Agroalimentare di Qualità "CARNE D'ABRUZZO", ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 "Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" nonché della D.G.R. n.132 del 18 febbraio 2013;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento;
- **di pubblicare**, integralmente, la presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sul B.U.R.A. a solo fine notiziale.

Allegato: verbale "Istruttoria istanza di riconoscimento" composto di n° 8 fasciate.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante della deliberazione n. 27 del 27/01/2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Antonio Gariani)

Antonio Gariani



REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
08 GEN. 2014
Prot. RA. 005187

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

DH27 - SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

L.R. 21 FEBBRAIO 2011, N.5 – D.G.R. 132/2013
PROMOZIONE E RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ

ISTRUTTORIA ISTANZA DI RICONOSCIMENTO

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE:

“Distretto Regionale Agroalimentare di Qualità “CARNE D’ABRUZZO”

ai sensi della L.R. 21 FEBBRAIO 2011, N.5 – D.G.R. 132/2013

Rappresentante Comitato Promotore (Cognome e Nome): **RACCIATTI CARLO**

nato a: **ATESSA (CH) il 30/07/1979**

Indirizzo richiedente: **via Roma, 47 GUILMI (CH)**

Carta di Identità AM 6198927

QUADRO B - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTANZA

Data di inoltro della domanda di riconoscimento e della documentazione a corredo:

Protocollo n. **RA120598**

Data **24 Maggio 2012**




QUADRO C - DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Servizio Competente: Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Franco La Civita
Data di presa in carico della domanda da parte del Responsabile del Procedimento: 15/03/2013
Funzionario incaricato dell'istruttoria: Dott. NICOLA BONIFACIO
Nota di comunicazione al richiedente di avvio del procedimento : n. RA 130356 del 21/05/2013


QUADRO D - VALUTAZIONE DI RICEVIBILITA' DELL'ISTANZA			
La domanda di riconoscimento è stata presentata nei termini	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È sottoscritta in originale dal rappresentante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È provvista della copia, in corso di validità, del documento di identità, del rappresentante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È completa della documentazione richiesta	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
- protocollo di intesa			
- schede di adesione	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
ESITO DELL'ACCERTAMENTO DELLA RICEVIBILITA':			
<input checked="" type="checkbox"/> Istanza ricevibile			
<input type="checkbox"/> Istanza NON ricevibile e pertanto esclusa dal prosieguo della valutazione			
Motivazione:			

Data
21/05/2013


Incaricato dell'istruttoria
Dott. NICOLA BONIFACIO



QUADRO E - VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA		
VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA, OVVERO DEI CONTENUTI, ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA L.R. 5/2011 E DALLA DGR 132/2013.		
1) – Protocollo d'Intesa, sottoscritto dal nucleo promotore, contenente le seguenti caratteristiche :		
Adesione di un numero significativo di imprese operanti nel territorio della regione Abruzzo, <u>non inferiore a 20</u>	X SI	<input type="checkbox"/> NO
Adesione delle associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e rappresentate in seno al CNEL	X SI	<input type="checkbox"/> NO
<p>Il protocollo evidenzia l'esistenza di un sistema produttivo di qualità regionale caratterizzato da significativa concentrazione di imprese, integrate secondo una logica di filiera per una o più produzioni : certificate e tutelate , ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale</p> <p>- DOP: Salamini italiani alla cacciatora" (interregionale);</p> <p>- IGP: Vitellone bianco dell'Appennino centrale" (interregionale); Agnello del Centro Italia" (denominazione in protezione transitoria)</p> <p>L'Abruzzo, inoltre, è nell'elenco delle regioni in cui possono essere allevati i capi di suini per le seguenti produzioni certificate (come riportato dai rispettivi disciplinari):</p> <p>Prosciutto di Modena DOP Prosciutto di Parma DOP Prosciutto San Daniele DOP Prosciutto di Sauris IGP Salame d'oca di Mortara IGP</p> <p>- TRADIZIONALI O TIPICHE</p> <p>Annoia Arrosticini Capra alla neretese Coppa di testa, la coppa Guanciale amatriciano Lonza, capelomme Micischia, vilischia, vicicchia, mucischia Mortadella di campotosto, coglioni di mulo Nnuje teramane Porchetta abruzzese Prosciuttello Salame abruzzese (salame nostrano, salame artigianale, salame tradizionale, salame tipico d'Abruzzo Salame aquila Salamelle di fegato al vino cotto</p>	X SI	<input type="checkbox"/> NO



Salsiccia di fegato Salsiccia di fegato con miele salsiccia di maiale sott'olio o sotto strutto Salsicciotto di Pennapiedimonte Salsicciotto frentano (salsicciotto, saiggicciott, sauccicciott) Soppressata (salame pressato, schiacciata, salame Aquila) Tacchino alla canzanese Tacchino alla neretese Ventricina teramana Ventricina vastese o del vastese (vescica, ventricina di guilmi, muletta)		
Il protocollo d'intesa evidenzia la presenza di un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali operante nell'attività di sostegno al sistema agroalimentare di qualità oggetto dell'intervento, nonché le principali criticità e opportunità di tale sistema (Analisi SWOT).	X SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa evidenzia le linee strategiche fondamentali del progetto che si intende avviare al fine di valorizzare il sistema agroalimentare oggetto dell'intervento.	X SI	<input type="checkbox"/> NO
La relazione tecnica contiene :		
1. Contesto geografico: cartografia riportante i confini del distretto, qualora il distretto sia individuato su base territoriale;	X SI	<input type="checkbox"/> NO
2. Contesto economico e sociale: analisi e dati di natura economico-sociale del territorio e del comparto interessato, anche in funzione delle dinamiche di trasformazione sociale, economica, territoriale e ambientale;	X SI	<input type="checkbox"/> NO
3. Tipologia di distretto e requisiti: caratteristiche ed elementi comprovanti la rappresentatività del distretto a livello settoriale/territoriale;	X SI	<input type="checkbox"/> NO
4. Analisi SWOT del contesto di riferimento;	X SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa contiene l'impegno di tutti i sottoscrittori a:		
a) costituire un società di capitali per la gestione del distretto nel caso in cui quest'ultimo venga riconosciuto	<input type="checkbox"/> SI	X NO
b) gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale della costituenda società di capitale	<input type="checkbox"/> SI	X NO
c) l'impegno che in detta società l'organo decisionale sia composto per almeno il 50 % dalla parte privata e che il capitale sociale sia costituito per almeno il 51 % dalla parte privata	<input type="checkbox"/> SI	X NO




Sono state presentate istanze differenti che, per ambito territoriale, contengono sovrapposizioni o complementarietà tali da proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l'impatto territoriale degli interventi.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
---	-----------------------------	--

2) – Schede di adesione al Nucleo Promotore del Distretto Oggetto : “Distretto Regionale Agroalimentare di qualità: “Carne d’Abruzzo”		
2/a - Associazioni di categoria		
1. Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo	Via Po 113 S.Giovanni Teatino Cod.Fisc. 80007210661	
2. API Pescara	C.so Umberto n.207 Montesilvano (Pe) Cod.fisc. 01880480684	
2/b - Altri Enti / Società		
1. Unione dei comuni del Sinello	Via Italia, 54 Guilmi P.Iva 02101210694	
2/c - Enti di ricerca		
1. Co.T.IR. – Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle Tecniche Irrigue,	S.S. 16, n. 240 , 66054 Vasto (CH) P.Iva 01471100691	
2/d - Università		
1. Università degli Studi di Teramo	Viale Crucoli 122, 64100 Teramo P.I. 00898930672 - C.F. 92012890676	

2/e - IMPRESE (aziende agricole e di trasformazione carne)		
1. I.C.A. dei F.lli D’ADDARIO REMO & C.	Sede legale in SAN SALVO (CH) n. REA CH 86887 Via Montenero, 20 P.Iva 01403500695	
2. LA GENUINA S.A.S. DI RANNI D. E C.	Sede legale in CARUNCHIO (CH), n. REA CH87442 Via IV Vico Croce, 3 P.Iva 01437090697	
3. TORNESE S.R.L.	Sede legale in CASALANGUIDA (CH) n. REA 96966 Via Umberto I, 17 P.Iva 01566410690	
4. DI PAOLO SALUMI	Sede legale in FURCI (CH) n. REA 167431 C.da S. Pietro, 4 P.Iva 02293720690	
5. DACA S.N.C. DI DADDARIO NICOLA E FIGLI	Sede legale in SAN SALVO (CH) n. REA 93073 C.da Piana s. Angelo P.Iva 01510450693	



6. MACELLERIA DI PAOLO GIUSEPPE	Sede legale in CARPINETO SINELLO (CH) n. REA 54495 Via S. Gaetano, 62 P.Iva 00107260697
7. SOC. AGR. CILLI M. & D'IGNAZIO SOFIA	Sede legale in PENNE (PE) n. REA 106263 C.da Teto, 9, P.Iva 01191150687
8. AZ. AGR. FABIANI MARCO	Sede legale in MONTEZZOLI (CH) n. REA 142139 C.da Baselice, 14 C.Fisc FBNMRC80L21H501X P.Iva 01974120691
9. AZ. AGR. FIORITI EVA	Sede legale in CARPINETO SINELLO (CH) n. REA 144010 C.da Policorvo C.Fisc FRTVEA69T45A485D P.Iva 01821550694
10. Az. AGR. PICCIRILLI MICHELE	Sede legale in ROCCASPINALVETI (CH) n. REA 165793 C.da Bisceglie, 16 C.Fisc PCCMHL80L19A485U P.Iva 02273120697
11. BATTISTA PASQUALINO	Sede legale in ROCCASPINALVETI (CH) n. REA 151866 C.da Olmi, 12 C.Fisc BTTPQL69M31H448T P.Iva 02544570134
12. SPERA ETTORE	Sede legale in CAPESTRANO (AQ) n. REA 90292 Via S. Martino, 27 C.Fisc SPRTRR74A27G878V P.Iva 01383720669
13. VALENTINI ELIO	Sede legale in GISSI (CH) n. REA 110228 C.da Voltulaio C.Fisc VLNLEI61P19F052V P.Iva 00787210696
14. AZ. AGR. DI FEDERICO GIULIO	Sede legale in PENNE (PE) n. REA 99104 C.da Pagliari, 13 C.Fisc DFDGLI37P26G438E P.Iva 00313630683
15. AZ. AGR. COLAMEO CARMELA "ANTICHE GROTTI"	Sede legale in GUILMI (CH) n. REA 112679 Via circonvallazione nord, 1 C.Fisc CLMCML54S43A485F P.Iva 01698170691
16. DI CARLO PAOLA "AZ. AGR. "IL BIANCOSPINO"	Sede legale in CARUNCHIO (CH) n. REA 172241 Via I Vico S. Maria C.Fisc DCRPLA81B46A485B P.Iva 02352450692
17. RACCIATTI ANGELA	Sede legale in GUILMI (CH) n. REA 164532 C.da Piane C.Fisc RCCNGL67T42E266Z P.Iva 022563110695



18. AZ. AGR. VALENTINI DOMENICO	Sede legale in GISSI (CH) n. REA 186717 C.da Voltulaio C.Fisc VLNDNC56H19E052J P.Iva 00307590695
19. FIADONE NINO	Sede legale in CARPINETO SINELLO (CH) n. REA 28540 C.da Policorvo, 85 C.Fisc FDNNNI70S16A485W P.Iva 01865340697
20. AZ. AGR. RACCIATTI CARLO	Sede legale in GUILMI (CH) n. REA 142339 Via Italia Vico 9 C.Fisc RCCCRL79L30A485W P.Iva 01976140697
21. D'ADDARIO GIOVANNI "G.K. D'ADDARIO S.R.L.	Sede legale in GISSI (CH) n. REA 166220 C.da Terzi C.Fisc DDDGNN66R30A485P P.Iva 02450200692

3) - Elementi desumibili dalla documentazione inviata:			
Elementi desumibili dalla documentazione inviata:			NOTE
- fatturato complessivo delle imprese aderenti al costituendo DAQ	X SI	<input type="checkbox"/> NO	

ESITO DELL'ACCERTAMENTO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA':

Istanza che non necessita di integrazione

Istanza da integrare con la seguente documentazione/chiarimenti:


1) Integrazione del protocollo d'intesa con quanto previsto all'articolo 4 della L.R. n.5/2011, comma 3, ossia l'impegno di tutti i sottoscrittori a costituire una società di capitali per la gestione del distretto nel caso in cui quest'ultimo venga riconosciuto, gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale della costituenda società di capitali e che il capitale sociale sia costituito per almeno il 51 % dalla parte privata.

2) ai sensi dell'art. 2 comma 1 , lettere a e b, del L.R. n.5 del 21 Febbraio 2011 , per le imprese costituenti il nucleo promotore del distretto, le caratteristiche produttive delle stesse tenendo conto che il costituendo DAQ deve essere caratterizzato da una significativa concentrazione di imprese integrate secondo una logica di filiera, nonché per una o più produzioni certificate e tutelate (DOP, IGP,BIO ecc.), ai sensi della normativa vigente, comunitaria , nazionale o regionale, oppure per produzioni tradizionali o tipiche tutelate, ai sensi del D. Lgs. 30/07/1998, n. 173 e D.M. 12/10/1999 n. 350

VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE) Data: 21/05/2013

Incaricato dell'Istruttoria

Dott. Nicola Bonifacio




QUADRO F - VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	
Documentazione integrativa/esplicativa richiesta con nota Prot. N. RA 130353 del 21/05/2013	
Elenco documentazione integrata	Pervenuta in:
1) Integrazione del protocollo d'intesa con quanto previsto all'articolo 4 della L.R. n.5/2011, comma 3	data 26.09.2013 prot. RA236552
2) ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettere a e b, del L.R. n.5 del 21 Febbraio 2011, per le imprese costituenti il nucleo promotore del distretto, le caratteristiche produttive delle stesse	data 26.09.2013 prot. RA236552
<p>La documentazione a giustificazione della richiesta è conforme alle disposizioni contenute nella L.R. n. 5/2011 e della DGR n. 132/2013:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><i>In caso di non conformità indicare le motivazioni:</i></p>	

QUADRO G - VALUTAZIONE FINALE
<p>Eseguita la valutazione della documentazione tecnico-amministrativa, i cui esiti sono registrati nel presente documento, la domanda di riconoscimento risulta essere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> REGOLARE e si propone il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità: "Carne d'Abruzzo".</p> <p><input type="checkbox"/> NON REGOLARE per le seguenti motivazioni (descrivere, dettagliatamente, le irregolarità rilevate e i riferimenti normativi)</p>

VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE) Data: 07/01/2014

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Dott. Franco La Civita

Incaricato dell'istruttoria
Dott. Nicola Bonifazio



Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Ufficio Interventi di Mercato

La presente copia, composta di n. 8
facciate è conforme all'originale depositato
agli atti del Servizio.

21.01.2014

Per. Agr. Maria Rosa FALONE

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 27.01.2014, n. 45

Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5 “promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ” - D.G.R. n. 132/2013 “Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo” - Riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità “LATTE D’ABRUZZO”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” in particolare l'art. 13 “Distretti rurali e agroalimentari di qualità” il quale statuisce che:

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

VISTA la Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5, “Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ”;

VISTO in particolare l'art. 2 “Definizioni e requisiti” della LR n.5/2011 che individua le filiere produttive per le quali possono costituirsi i DAQ: 1) filiera vitivinicola; 2) filiera olivicolo-oleicola; 3) filiera ortofrutticola; 4)

filiera cerealicola; 5) filiera carni; 6) filiera lattiero-casearia; 7) filiera ittica;

VISTA la D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013 relativa all'approvazione delle “Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo” dei DAQ di cui alla L.R. 21 febbraio 2011, n.5;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 “Procedura di riconoscimento del DAQ” della L.R. n.5/2011, i distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con provvedimento della Giunta Regionale previa sottoscrizione da parte del nucleo promotore di un protocollo di intesa al quale aderiscono un significativo numero di imprese, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;

CONSIDERATO altresì che ai sensi delle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 132/2013, la domanda di riconoscimento del DAQ deve essere composta da:

- Protocollo d'intesa con la designazione del capofila e l'illustrazione della composizione e della sua rappresentatività nel contesto economico-produttivo e/o territoriale;
- Proposta di costituzione del soggetto gestore del distretto;
- Relazione tecnica;

VISTA la Determinazione DH58/2013 del 07 marzo 2013 con la quale è stato istituito il “Comitato di valutazione” per il riconoscimento e gli indirizzi strategici dei Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ) di cui alla D.G.R. n. 132/2013 e L.R. n. 5/2011;

ATTESO che il “Comitato di valutazione” esprime un parere tecnico sulla base della documentazione presentata per la domanda di accreditamento, richiedendo se necessario al soggetto capofila eventuali integrazioni e/o modifiche e, a seguito di parere favorevole, propone il riconoscimento del distretto alla Giunta regionale che delibera in merito;

DATO ATTO che i distretti agroalimentari di qualità, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, sono sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai

sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

VISTA la domanda di riconoscimento e la documentazione a corredo presentata dal Comitato promotore del Distretto Agroalimentare di Qualità "LATTE D'ABRUZZO" del 18 maggio 2012, assunta al protocollo regionale al N. RA 120611 del 24 maggio 2012;

CONSIDERATO che nella fase di prima valutazione dell'istanza da parte del Comitato di valutazione si è reso necessario richiedere integrazioni e puntualizzazioni in merito ai contenuti della domanda e che con nota ad integrazione del 19 settembre 2013, assunta al protocollo regionale al N. RA 236551 del 26 settembre 2013, il Comitato promotore ha fornito le integrazioni richieste;

VISTO il verbale "Istruttoria istanza di riconoscimento" del DAQ "LATTE D'ABRUZZO", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal "Comitato di valutazione" - Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, rimesso al competente Servizio Produzioni Agricole e Mercato prot. N. RA 004535 del 08.01.2014, nel quale dando atto della conformità della documentazione alle disposizioni contenute nella L.R. n. 5/2011 e nella D.G.R. n. 132/2013, esprime la valutazione finale: Regolare e si propone il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "LATTE D'ABRUZZO";

RITENUTO pertanto, opportuno procedere al riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità del "LATTE D'ABRUZZO", ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 "Promozione e riconoscimento dei distretti

agroalimentari di qualità DAQ", nonché della D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013;

RITENUTO opportuno autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto in premessa:

- **di riconoscere** il Distretto Agroalimentare di Qualità "LATTE D'ABRUZZO", ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 "Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" nonché della D.G.R. n.132 del 18 febbraio 2013;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento;
- **di pubblicare**, integralmente, la presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sul B.U.R.A. a solo fine notiziale.

Allegato: verbale "Istruttoria istanza di riconoscimento" composto di n° 8 facciate.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 45 del 27 GEN. 2014

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(D. G. Walter Gariani)



REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE FORESTALE CACCIA E PESCA EMIGRAZIONE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
08 GEN. 2014
Prot RA 006535

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
DH27 - SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

L.R. 21 FEBBRAIO 2011, N.5 – D.G.R. 132/2013
PROMOZIONE E RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITA'

ISTRUTTORIA ISTANZA RICONOSCIMENTO

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE:

"Distretto Regionale Agroalimentare di Qualità "LATTE D'ABRUZZO "

ai sensi della L.R. 21 FEBBRAIO 2011, N.5 – D.G.R. 132/2013

Rappresentante Comitato Promotore (Cognome e Nome): **FALCINELLI DAVID**

nato a: **POGGIBONSI (SI) il 06/11/1963**

Indirizzo richiedente: **via Roma, 65 BORRELLO (CH)**

Carta di Identità AN 3163916

QUADRO B - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTANZA

Data di inoltro della domanda di riconoscimento e della documentazione a corredo:

Protocollo n. **RA120611**

Data **24 Maggio 2012**



QUADRO C - DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Servizio Competente: Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Franco La Civita

Data di presa in carico della domanda da parte del Responsabile del Procedimento: 15/03/2013

Funzionario incaricato dell'istruttoria: Dott. NICOLA BONIFACIO

Nota di comunicazione al richiedente di avvio del procedimento : n. RA 130353 __ del 21/05/2013

QUADRO D - VALUTAZIONE DI RICEVIBILITA' DELL'ISTANZA

La domanda di riconoscimento è stata presentata nei termini	X SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È sottoscritta in originale dal rappresentante	X SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È provvista della copia, in corso di validità, del documento di identità, del rappresentante	X SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È completa della documentazione richiesta	X SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
- protocollo di intesa			
- schede di adesione	X SI	<input type="checkbox"/> NO	
ESITO DELL'ACCERTAMENTO DELLA RICEVIBILITA':			
X Istanza ricevibile			
<input type="checkbox"/> Istanza NON ricevibile e pertanto esclusa dal prosieguo della valutazione			
Motivazione:			

Data
21/05/2013Incaricato dell'istruttoria
Dott. NICOLA BONIFACIO

QUADRO E - VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA		
VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA, OVVERO DEI CONTENUTI, ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA L.R. 5/2011 E DALLA DGR 132/2013.		
1) - Protocollo d'Intesa, sottoscritto dal nucleo promotore, contenente le seguenti caratteristiche :		
Adesione di un numero significativo di imprese operanti nel territorio della regione Abruzzo, <u>non inferiore a 20</u>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Adesione delle associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e rappresentate in seno al CNEL	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo evidenzia l'esistenza di un sistema produttivo di qualità regionale caratterizzato da significativa concentrazione di imprese, integrate secondo una logica di filiera per una o più produzioni tutelate, ai sensi del D. Lgs. 30/07/1998, n. 173 e D.M. 12/10/1999 n. 350 - TRADIZIONALI O TIPICHE Caciocavallo abruzzese Caciofiore aquilano Caciotta vaccina Frentana Canestrato di Castel del Monte Caprino abruzzese Formaggi e ricotta di stazzo Giuncata vaccina abruzzese o "Sprisciocca" Pecorino d'Abruzzo Pecorino di Atri Pecorino di Farindola Pecorino marcello o Cacio marcello Ricotta stagionata di pecora (ricotta salata abruzzese) Scamorza abruzzese	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa evidenzia la presenza di un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali operante nell'attività di sostegno al sistema agroalimentare di qualità oggetto dell'intervento, nonché le principali criticità e opportunità di tale sistema (Analisi SWOT).	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa evidenzia le linee strategiche fondamentali del progetto che si intende avviare al fine di valorizzare il sistema agroalimentare oggetto dell'intervento.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
La relazione tecnica contiene : 1. Contesto geografico: cartografia riportante i confini del distretto, qualora il distretto sia individuato su base territoriale; 2. Contesto economico e sociale: analisi e dati di natura economico-sociale del territorio e del comparto interessato, anche in funzione delle	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO



dinamiche di trasformazione sociale, economica, territoriale e ambientale;	X SI	<input type="checkbox"/> NO
3. Tipologia di distretto e requisiti: caratteristiche ed elementi comprovanti la rappresentatività del distretto a livello settoriale/territoriale;	X SI	<input type="checkbox"/> NO
4. Analisi SWOT del contesto di riferimento;	X SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa contiene l'impegno di tutti i sottoscrittori a:		
a) costituire un società di capitali per la gestione del distretto nel caso in cui quest'ultimo venga riconosciuto	<input type="checkbox"/> SI	X NO
b) gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale della costituenda società di capitale	<input type="checkbox"/> SI	X NO
c) l'impegno che in detta società l'organo decisionale sia composto per almeno il 50 % dalla parte privata e che il capitale sociale sia costituito per almeno il 51 % dalla parte privata	<input type="checkbox"/> SI	X NO

Sono state presentate istanze differenti che, per ambito territoriale, contengono sovrapposizioni o complementarietà tali da proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l'impatto territoriale degli interventi.	<input type="checkbox"/> SI	X NO
---	-----------------------------	------

2) – Schede di adesione al Nucleo Promotore del Distretto Oggetto : “Distretto Regionale Agroalimentare di qualità: “Latte d’Abruzzo”		
2/a - Associazioni di categoria		
1. Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo	Via Po 113 S.Giovanni Teatino Cod.Fisc. 80007210661	
2. API Pescara	C.so Umberto n.207 Montesilvano (Pe) Cod.fisc. 01880480684	
2/b - Altri Enti / Società		
2/c - Enti di ricerca		
1. Co.T.IR. – Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle Tecniche Irrigue,	S.S. 16, n. 240 , 66054 Vasto (CH) P.Iva 01471100691	
2/d - Università		
1. Università degli Studi di Teramo	Viale Crucoli 122, 64100 Teramo P.I. 00898930672 - C.F. 92012890676	





2/e - IMPRESE (aziende agricole e di trasformazione latte)		
1. A. PRO. ZOO SOC. COOP. Arl	Sede legale in SAN GIOVANNI TEATINO (CH), Via Po, 113	n. REA CH 169261 P.Iva 01437090689
2. SOC. COOP. AGRICOLA PROD. LATTE MAIELLETTA	Sede legale in GUARDIAGRELE (CH), Via S. Domenico	n. REA CH 46710 P.Iva 00103890695
3. Caseificio MAGNANTE s.r.l. ROCCA DI MEZZO (AQ)	Sede legale in ROCCA DI MEZZO (AQ) Via delle Cese	n. REA 105241 P.Iva 01587820661
4. Caseificio F.lli DEL MASTRO s.n.c. SANT'EUFEMIA A MAIELLA (PE)	Sede legale in SANT'EUFEMIA A MAIELLA (PE) Via Roma, 131	n. REA 104220 P.Iva 01473900684
5. Az. ILLUMINATI GINO s.n.c. ANCARANO (TE)	Sede legale in ANCARANO (TE) C.da Madonna della Carità	n. REA 148447 P.Iva 01735830679
6. Caseificio artigianale DI MEMMO CLAUDIO MOSCUFO (PE)	Sede legale in MOSCUFO (PE) Villa Sibi, 5	n. REA 26807 P.Iva 01286130685
7. GOBEO GBRIELE ROCCO ALANNO (PE)	Sede legale in ALANNO (PE) C.da Colle Rotondo, 16	n. REA 100211 P.Iva 00902680685
8. VERNA MARIO GUARDIAGRELE (CH),	Sede legale in GUARDIAGRELE (CH) Colle Tripio, 53	n. REA 125499 P.Iva 00715100699
9. CIARROCCHI OSVALDO PINETO (TE)	Sede legale in PINETO (TE) C.da Cerrano, 4	n. REA 108352 P.Iva 00889180675
10. BARDELLA ROSA S. EUSANIO DEL SANGRO (CH)	Sede legale in S. EUSANIO DEL SANGRO (CH) Via Castellata, 142	n. REA 111967 P.Iva 01433100698
11. BASILICO ADELIA PINETO (TE)	Sede legale in PINETO (TE) C.da Forcone, 4	n. REA 107900 P.Iva 01433100698

	C.Fisc BSLDLA71D57A488I P.Iva 00920060670
12. RANOCCHIA NUNZIO PESCOSANSONESCO (PE)	Sede legale in PESCOSANSONESCO (PE) n. REA 101155 Via Le Coste, 12 C.Fisc RDCNNZ58S10G499Y P.Iva 01381030681
13. D'ANGELO IVO CIVITAQUANA (PE)	Sede legale in CIVITAQUANA (PE) n. REA 104477 C.da Ginestre, 14 C.Fisc DNGVIO63M05C771I P.Iva 01478000688
14. COLASANTE ENRICO MONTEBELLO DI BERTONA (PE)	Sede legale in MONTEBELLO DI BERTONA (PE) n. REA 98638 C.da Campo Mirabello, 84 C.Fisc CLSNRC60H01G438Q P.Iva 01210880686
15. FINOCCHIO GIANCARLO LORETO APRUTINO (PE)	Sede legale in LORETO APRUTINO (PE) n. REA 100074 C.da Cordano, 23 C.Fisc FNCGCR55S18E691H P.Iva 01154740680
16. D'ANNUNZIO VINCENZO PENNE (PE)	Sede legale in PENNE (PE) n. REA 99696 C.da Domera, 33 C.Fisc DNNVCN70M14G438F P.Iva 01373090685
17. CROCETTA FRANCESCO SPOLTORE (PE)	Sede legale in SPOLTORE (PE) n. REA 98744 C.da Fontecchio, 33 C.Fisc CRCFNC66L08I922E P.Iva 01191960689
18. D'ANTONIO GIULIANO PIANELLA (PE)	Sede legale in PIANELLA (PE) n. REA 99719 C.da S. Maria, 6 C.Fisc DNTGLN58P04G555X P.Iva 01165320688
19. DI RENZO GIOVANNI CARPINRTO DELLA NORA (PE)	Sede legale in CARPINRTO DELLA NORA (PE) n. REA 97839 C.da Fratte C.Fisc DRNGNN52S16B27J P.Iva 01274020682
20. COLLEVORI NICOLA ATRI (TE)	Sede legale in ATRI (TE) n. REA 119458 Via Salara Casoli, 1 C.Fisc CLLNCL65L04A488O P.Iva 01027120672

3) - Elementi desumibili dalla documentazione inviata:			
Elementi desumibili dalla documentazione inviata:			NOTE
- fatturato complessivo delle imprese aderenti al costituendo DAQ	X SI	<input type="checkbox"/> NO	



ESITO DELL'ACCERTAMENTO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA':

Istanza che non necessita di integrazione

Istanza da integrare con la seguente documentazione/chiarimenti:

- 1) Integrazione del protocollo d'intesa con quanto previsto all'articolo 4 della L.R. n.5/2011, comma 3, ossia l'impegno di tutti i sottoscrittori a costituire una società di capitali per la gestione del distretto nel caso in cui quest'ultimo venga riconosciuto, gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale della costituenda società di capitali e che il capitale sociale sia costituito per almeno il 51 % dalla parte privata.
- 2) ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettere a e b, del L.R. n.5 del 21 Febbraio 2011, per le imprese costituenti il nucleo promotore del distretto, le caratteristiche produttive delle stesse tenendo conto che il costituendo DAQ deve essere caratterizzato da una significativa concentrazione di imprese integrate secondo una logica di filiera, tutelate, ai sensi del D. Lgs. 30/07/1998, n. 173 e D.M. 12/10/1999 n. 350

VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)

Incaricato dell'Istruttoria
Dott. Nicola Bonifacio

Data 21/05/2013

QUADRO F - VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	
Documentazione integrativa/esplicativa richiesta con nota Prot. N. RA 130353 del 21/05/2013	
Elenco documentazione integrata	Pervenuta in:
1) Integrazione del protocollo d'intesa con quanto previsto all'articolo 4 della L.R. n.5/2011, comma 3	data 26.09.2013 prot. RA236551
2) ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettere a e b, del L.R. n.5 del 21 Febbraio 2011, per le imprese costituenti il nucleo promotore del distretto, le caratteristiche produttive delle stesse	data 26.09.2013 prot. RA236551
<p>La documentazione a giustificazione della richiesta è conforme alle disposizioni contenute nella L.R. n. 5/2011 e della DGR n. 132/2013:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><i>In caso di non conformità indicare le motivazioni:</i></p>	



QUADRO G - VALUTAZIONE FINALE

Eseguita la valutazione della documentazione tecnico-amministrativa, i cui esiti sono registrati nel presente documento, la domanda di riconoscimento risulta essere:

REGOLARE e si propone di proporre il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità: "Latte d'Abruzzo".

NON REGOLARE per le seguenti motivazioni
(descrivere, dettagliatamente, le irregolarità rilevate e i riferimenti normativi)

VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)

Data 18/12/2013

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Dott. Franco La Civita

Incaricato dell'istruttoria

Dott. Nicola Bonifacio

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Ufficio Interventi di Mercato

La presente copia, composta di n. 8
facciate è conforme all'originale depositato
agli atti del Servizio.

21.01.2014

Per Agr. Maria Rosa FALONE
M. Rosa Falone



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 27.01.2014, 46

Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5 “promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ” - D.G.R. n. 132/2013 “Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo” - Riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità “VINO D’ABRUZZO”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” in particolare l'art. 13 “Distretti rurali e agroalimentari di qualità” il quale statuisce che:

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

VISTA la Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5, “Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ”;

VISTO in particolare l'art. 2 “Definizioni e requisiti” della LR n.5/2011 che individua le filiere produttive per le quali possono costituirsi i DAQ: 1) filiera vitivinicola; 2) filiera olivicolo-oleicola; 3) filiera ortofrutticola; 4)

filiera cerealicola; 5) filiera carni; 6) filiera lattiero-casearia; 7) filiera ittica;

VISTA la D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013 relativa all'approvazione delle “Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo” dei DAQ di cui alla L.R. 21 febbraio 2011, n.5;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 “Procedura di riconoscimento del DAQ” della L.R. n.5/2011, i distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con provvedimento della Giunta Regionale previa sottoscrizione da parte del nucleo promotore di un protocollo di intesa al quale aderiscono un significativo numero di imprese, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;

CONSIDERATO altresì che ai sensi delle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 132/2013, la domanda di riconoscimento del DAQ deve essere composta da:

- Protocollo d'intesa con la designazione del capofila e l'illustrazione della composizione e della sua rappresentatività nel contesto economico-produttivo e/o territoriale;
- Proposta di costituzione del soggetto gestore del distretto;
- Relazione tecnica;

VISTA la Determinazione DH58/2013 del 07 marzo 2013 con la quale è stato istituito il “Comitato di valutazione” per il riconoscimento e gli indirizzi strategici dei Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ) di cui alla D.G.R. n. 132/2013 e L.R. n. 5/2011;

ATTESO che il “Comitato di valutazione” esprimere un parere tecnico sulla base della documentazione presentata per la domanda di accreditamento, richiedendo se necessario al soggetto capofila eventuali integrazioni e/o modifiche e, a seguito di parere favorevole, propone il riconoscimento del distretto alla Giunta regionale che delibera in merito;

DATO ATTO che i distretti agroalimentari di qualità, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, sono sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai

sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

VISTA la domanda di riconoscimento e la documentazione a corredo presentata dal Comitato promotore del Distretto Agroalimentare di Qualità "VINO D'ABRUZZO" del 18 maggio 2012, assunta al protocollo regionale al N. RA 120603 del 24 maggio 2012;

CONSIDERATO che nella fase di prima valutazione dell'istanza da parte del Comitato di valutazione si è reso necessario richiedere integrazioni e puntualizzazioni in merito ai contenuti della domanda e che con nota ad integrazione del 24 novembre 2013, assunta al protocollo regionale al N. RA 293218 del 25 novembre 2013, il Comitato promotore ha fornito le integrazioni richieste;

VISTO il verbale "Istruttoria istanza di riconoscimento" del DAQ "VINO D'ABRUZZO", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal "Comitato di valutazione" - Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, rimesso al competente Servizio Produzioni Agricole e Mercato con nota prot. N. RA 324065 del 24.12.2013, nel quale dando atto della conformità della documentazione alle disposizioni contenute nella L.R. n. 5/2011 e nella D.G.R. n. 132/2013, esprime la valutazione finale: Regolare e si propone il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "VINO D'ABRUZZO";

RITENUTO pertanto, opportuno procedere al riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità del "VINO D'ABRUZZO", ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 "Promozione e riconoscimento dei distretti

agroalimentari di qualità DAQ", nonché della D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013;

RUTENUTO opportuno autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto in premessa:

- **di riconoscere** il Distretto Agroalimentare di Qualità "VINO D'ABRUZZO", ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 "Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" nonché della D.G.R. n.132 del 18 febbraio 2013;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento;
- **di pubblicare**, integralmente, la presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sul B.U.R.A. a solo fine notiziale;

Allegato: nota e verbale "Istruttoria istanza riconoscimento" composto di n° 9 fasciate.

Segue allegato



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
DH39 - SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALLE PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI

L.R. 21 FEBBRAIO 2011, N.5 – D.G.R. 132/2013
 PROMOZIONE E RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITA'

ISTRUTTORIA ISTANZA RICONOSCIMENTO

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE: DISTRETTO REGIONALE AGRO ALIMENTARE DEL "VINO D'ABRUZZO"

CODICE FISCALE :

PARTITA IVA:

SEDE LEGALE:

Rappresentante Comitato Promotore (Cognome e Nome): D'ANGELO GAUDENZIO

C.F. DNG GNZ 65E21 D494R nato a: FARA FILIORUM PETRI (CH) il: 21/05/1965

Indirizzo richiedente: Via San Giacomo n. 58/4 – 66010 Fara Filiorum Petri (CH)

QUADRO B - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTANZA

Data di inoltro della domanda di riconoscimento e della documentazione a corredo:

Protocollo n. RA 120603

Data 24/05/2012



QUADRO C - DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Servizio Competente: Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Franco LA CIVITA

Data di presa in carico della domanda da parte del responsabile dell'istruttoria: 15/03/2013

Funzionario incaricato dell'istruttoria: Dott. Giuseppe CAVALIERE

Nota di comunicazione al richiedente del tecnico responsabile del procedimento istruttorio: n. RA 130363 del 21/05/2013.

QUADRO D - VALUTAZIONE DI RICEVIBILITA' DELL'ISTANZA

La domanda di riconoscimento è stata presentata nei termini	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È sottoscritta in originale dal rappresentante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È provvista della copia, in corso di validità, del documento di identità, del rappresentante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Scadenza 25/09/2012
È completa della documentazione richiesta - protocollo di intesa	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
- schede di adesione	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
ESITO DELL'ACCERTAMENTO DELLA RICEVIBILITA':			
<input checked="" type="checkbox"/> Istanza ricevibile			
<input type="checkbox"/> Istanza NON ricevibile e pertanto esclusa dal prosieguo della valutazione Motivazione:			

Data
14/05/2013Incaricato dell'istruttoria
Dott. Giuseppe CAVALIERE

QUADRO E - VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA		
VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA, OVVERO DEI CONTENUTI, ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA L.R. n.5/2011 E DALLA D.G.R. n. 132/2013.		
1) – Protocollo d'Intesa, sottoscritto dal nucleo promotore, contenente le seguenti caratteristiche :		
Adesione di un numero significativo di imprese operanti nel territorio della regione Abruzzo, <u>non inferiore a 20</u>	X SI	<input type="checkbox"/> NO
Adesione delle associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e rappresentate in seno al CNEL	X SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa evidenzia l'esistenza di un sistema produttivo di qualità regionale caratterizzato da significativa concentrazione di imprese, integrate secondo una logica di filiera per una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale: - DOP : Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo, Cerasuolo d'Abruzzo, Abruzzo, Controguerra, Terre Tollesi o Tullum, Ortona, Villamagna. - IGP : Colli Aprutini, Colline Pescaresi, Terre di Chieti, Colline Teatine, Colline Frentane, Colli del Sangro, Del Vastese o Histonium, Terre Aquilane o Terre de L'Aquila.	X SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa evidenzia la presenza di un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali operante nell'attività di sostegno al sistema agroalimentare di qualità oggetto dell'intervento, nonché le principali criticità e opportunità di tale sistema (Analisi SWOT).	X SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa evidenzia le linee strategiche fondamentali del progetto che si intende avviare al fine di valorizzare il sistema agroalimentare oggetto dell'intervento.	X SI	<input type="checkbox"/> NO
La relazione tecnica è aderente alle linee guida di cui alla DGR 132/2013:		
1. Finalità e obiettivi della costituzione del distretto;	X SI	<input type="checkbox"/> NO
2. Cartografia riportante i confini del distretto, qualora il distretto sia individuato su base territoriale;	X NP	<input type="checkbox"/> NO
3. Analisi e dati di natura economico-sociale del territorio e del comparto interessato, anche in funzione delle dinamiche di trasformazione sociale, economica, territoriale e ambientale;	X SI	<input type="checkbox"/> NO
4. Analisi SWOT del contesto di riferimento;	X SI	<input type="checkbox"/> NO



5. Individuazione delle specificità e delle leve con le quali operare per lo sviluppo della filiera;	<input type="checkbox"/> SI	X NO
6. Prospettive di attività e relativa tempistica per sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse;	<input type="checkbox"/> SI	X NO
7. Risultati attesi e vantaggi conseguenti a livello di filiera e territorio;	<input type="checkbox"/> SI	X NO
8. Coerenza con gli strumenti di programmazione territoriale e con le politiche di sviluppo rurale;	<input type="checkbox"/> SI	X NO
9. Modalità di consultazione dei soggetti, strumenti di partecipazione e gestione, proposta di costituzione della società di distretto, proposta di costituzione del soggetto gestore del distretto.	<input type="checkbox"/> SI	X NO
Il protocollo d'intesa contiene l'impegno di tutti i sottoscrittori a:		
a) costituire un società di capitali per la gestione del distretto nel caso in cui quest'ultimo venga riconosciuto	<input type="checkbox"/> SI	X NO
b) gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale della costituenda società di capitale	<input type="checkbox"/> SI	X NO
c) l'impegno che in detta società l'organo decisionale sia composto per almeno il 50 % dalla parte privata e che il capitale sociale sia costituito per almeno il 51 % dalla parte privata	<input type="checkbox"/> SI	X NO

Sono state presentate istanze differenti che, per ambito territoriale, contengono sovrapposizioni o complementarità tali da proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l'impatto territoriale degli interventi.	X SI	<input type="checkbox"/> NO
--	------	-----------------------------

2) – Schede di adesione al Comitato Promotore del Distretto del “Vino d’Abruzzo”	
2/a - Associazioni di categoria di rilevanza regionale e rappresentate in seno al CNEL	NOTE
1. Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo	
2. Confagricoltura Abruzzo	
3. API Pescara-Chieti	



2/b – Enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica, associazioni private, fondazioni e consorzi	NOTE
1. Associazione Origini	
2. Centro Tecnico Enologico	Non è soggetto previsto dall'art. 3 della LR 5/2011
3. Global Abruzzo srl	Non è soggetto previsto dall'art. 3 della LR 5/2011
4. Associazione Italiana Sommelier Abruzzo	
5. Consulenze Enogastronomiche D'Angelo Gaudenzio	Non è soggetto previsto dall'art. 3 della LR 5/2011
2/c - Enti di ricerca	NOTE
1. Co.T.I.R. – Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle Tecniche Irrigue.	
2/d – Università	NOTE
1. Università degli Studi di Teramo	
2/e - IMPRESE (aziende agricole e di trasformazione)	
1. TENUTE BARONE DI VALFORTE SAS	SILVI (TE)
2. AZ. AGR. CENTORAME DI VANNUCCI LAMBERTO	ATRI (TE)
3. TENUTA SAN TOMMASO	ORTONA (CH)
4. BELFIORE FABIO	LORETO APRUTINO (PE)
5. AZ. AGR. FATTORIA TEATINA DI DE LUTII PIERLUIGI	CHETI
6. AZ. AGROBIOLOGICA CENTOFANTI PIACENTINO	GIULIANO TEATINO (CH)
7. AZ. AGR. NICOLA SANTOLERI	GUARDIAGRELE (CH)
8. AZ. AGR. TERZINI	TOCCO CASAURIA (PE)
9. AZ. AGR. BIO EMIDIO PEPE	TOIRANO NUOVO (TE)
10. CANTINA RIPA TEATINA	RIPA TEATINA (CH)
11. AZ. AGR. CHIUSA GRANDE	NOCCIANO (PE)
12. VALLE REALE SRL SOC. AGR.	POPOLI (PE)
13. FARNESE VINI SRL	ORTONA (CH)
14. MARCHESI DE CORDANO SRL	LORETO APRUTINO (PE)
15. TENUTA D'ONOFRIO DI D'ONOFRIO MARENZO	VILLAMAGNA (CH)
16. SOC. AGR. COOP. SINCARPA	TORREVECCHIA T. (CH)
17. CANTINA FRENTANA SOC. COOP.	ROCCA S GIOVANNI (CH)
18. TENUTA ULISSE DI ULISSE ANTONIO	CRECCHIO (CH)
19. SOC. AGR. PASETTI DI DOMENICO PASETTI SS	FRAN.LA AL MARE (CH)




20. SPINELLI SRL	ATESSA (CH)
21. AGRICOSIMO SOC. AGR. SRL	VILLAMAGNA (CH)
22. EURO-ORTOFRUTTICOLA DEL TRIGNO SOC. COOP.	SAN SALVO (CH)
23. DRAGANI SRL	ORTONA (CH)
24. CANTINA TOLLO SOC. COOP.	TOLLO (CH)
25. CONTESA DI ROCCO PASETTI & C. SOC. AGR. SEM.	COLLECORVINO (PE)
26. SOC. AGR. D'ALESIO GIOVANNI SOC. SEM.	CITTA' S. ANGELO (PE)
27. TILLI PIER CARMINE	CASOLI (CH)

ESITO DELL'ACCERTAMENTO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA':

Istanza che non necessita di integrazione

Istanza da integrare con la seguente documentazione/chiarimenti:

- 1) Integrazione del protocollo d'intesa con quanto previsto all'articolo 4 della L.R. n.5/2011, comma 3, ossia l'impegno di tutti i sottoscrittori a costituire una società di capitali per la gestione del distretto nel caso in cui quest'ultimo venga riconosciuto, gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale della costituenda società di capitali e che il capitale sociale sia costituito per almeno il 51 % dalla parte privata.
- 2) Integrazione del protocollo d'intesa con quanto previsto dalla linee guida di cui alla DGR n. 132/2013, ossia la dimostrazione delle relazioni tra imprese, relazione tra i soggetti economici dei diversi comparti, ruolo delle istituzioni e partenariati pubblico/privati in essere o da sviluppare in relazione agli obiettivi del distretto.
- 3) Integrazione del protocollo d'intesa con quanto previsto dalla linee guida di cui alla DGR n. 132/2013, ossia la dimostrazione delle relazioni tra l'attività produttiva e i centri di ricerca, ruolo dei centri di ricerca e innovazione in relazione agli obiettivi, progetti di innovazione realizzati o in corso, prospettive di sviluppo.
- 4) Integrazione del protocollo d'intesa con quanto previsto dalla linee guida di cui alla DGR n. 132/2013, ossia la dimostrazione degli strumenti di programmazione a disposizione del distretto e degli elementi di sinergia, complementarietà, coerenza con la programmazione territoriale e le politiche di sviluppo rurale; individuazione delle risorse.
- 5) Integrazione del protocollo d'intesa con quanto previsto dalla linee guida di cui alla DGR n. 132/2013, ossia la dimostrazione delle modalità di consultazione dei soggetti interessati, degli strumenti di partecipazione e gestione previsti per il funzionamento del distretto.



- 6) Idonea documentazione atta a chiarire i requisiti dei seguenti soggetti sottoscrittori del protocollo, in quanto non previsti dall'art. 3 della L.R. n.5/2011: Centro Tecnico Enologico, Global Abruzzo, Consulenze Enogastronomiche di D'Angelo Gaudenzio.

Inoltre, poiché è stata presentata un' istanza di riconoscimento da parte di altro Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della L.R. n.5/2011, si ritiene opportuno proporre l'aggregazione delle due istanze al fine di semplificare e rendere più efficace l'impatto territoriale degli interventi.

VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)

Incaricato dell'istruttoria
Dott. Giuseppe CAVALIERE

Data 14/05/2013

Visto: Il Dirigente del Servizio istruttore

Dott.ssa Elvira Di Vitantonio

E. Di Vitantonio



QUADRO F – VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	
Documentazione integrativa/esplicativa richiesta con nota Prot. N. RA 130363 del 21/05/2013	
Elenco documentazione integrata	Pervenuta in:
1) Protocollo d'intesa integrato e schede di adesione	data 25.11.2013 prot. RA 293218
2)	data prot.
<p>Nota: La documentazione presentata ad integrazione della richiesta ha consentito di acquisire gli elementi mancanti.</p> <p>La documentazione presentata è conforme alle disposizioni contenute nella L.R. n. 5/2011 e della DGR n. 132/2013:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>In caso di non conformità indicare le motivazioni:</p>	

QUADRO G – VALUTAZIONE FINALE
Eseguita la valutazione della documentazione tecnico-amministrativa, i cui esiti sono registrati nel presente documento, la domanda di riconoscimento risulta essere:
<input checked="" type="checkbox"/> REGOLARE e si propone di proporre il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "Vino d'Abruzzo".
<input type="checkbox"/> NON REGOLARE per le seguenti motivazioni (descrivere, dettagliatamente, le irregolarità rilevate e i riferimenti normativi)

VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)

Data 18/12/2013

Visto: Il Dirigente del Servizio istruttore

Dott.ssa Elvira Di Vitantonio

E. VitantonioIncaricato dell'istruttoria
Dott. Giuseppe CAVALIÈREDirezione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Ufficio Interventi di MercatoLa presente copia, composta di n. 9
facciate è conforme all'originale depositato
agli atti del Servizio,

21.01.2014

Per. Agr. Maria Rosa FALONE
M. R. Falone

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 27.01.2014, n. 47

Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5 “promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ” - D.G.R. n. 132/2013 “Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo” - Riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità “PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D’ABRUZZO”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” in particolare l'art. 13 “Distretti rurali e agroalimentari di qualità” il quale statuisce che:

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

VISTA la Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5, “Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ”;

VISTO in particolare l'art. 2 “Definizioni e requisiti” della LR n.5/2011 che individua le filiere produttive per le quali possono costituirsi i DAQ: 1) filiera vitivinicola; 2) filiera olivicolo-oleicola; 3) filiera ortofrutticola; 4)

filiera cerealicola; 5) filiera carni; 6) filiera lattiero-casearia; 7) filiera ittica;

VISTA la D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013 relativa all'approvazione delle “Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo” dei DAQ di cui alla L.R. 21 febbraio 2011, n.5;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 “Procedura di riconoscimento del DAQ” della L.R. n.5/2011, i distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con provvedimento della Giunta Regionale previa sottoscrizione da parte del nucleo promotore di un protocollo di intesa al quale aderiscono un significativo numero di imprese, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;

CONSIDERATO altresì che ai sensi delle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 132/2013, la domanda di riconoscimento del DAQ deve essere composta da:

- Protocollo d'intesa con la designazione del capofila e l'illustrazione della composizione e della sua rappresentatività nel contesto economico-produttivo e/o territoriale;
- Proposta di costituzione del soggetto gestore del distretto;
- Relazione tecnica;

VISTA la Determinazione DH58/2013 del 07 marzo 2013 con la quale è stato istituito il “Comitato di valutazione” per il riconoscimento e gli indirizzi strategici dei Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ) di cui alla D.G.R. n. 132/2013 e L.R. n. 5/2011; 6

ATTESO che il “Comitato di valutazione” esprime un parere tecnico sulla base della documentazione presentata per la domanda di accreditamento, richiedendo se necessario al soggetto capofila eventuali integrazioni e/o modifiche e, a seguito di parere favorevole, propone il riconoscimento del distretto alla Giunta regionale che delibera in merito;

DATO ATTO che i distretti agroalimentari di qualità, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, sono sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai

sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

VISTA la domanda di riconoscimento e la documentazione a corredo presentata dal Comitato promotore del Distretto Agroalimentare di Qualità "PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO" del 18 maggio 2012, assunta al protocollo regionale al N. RA 122036 del 28 maggio 2012; 6

CONSIDERATO che nella fase di prima valutazione dell'istanza da parte del Comitato di valutazione si è reso necessario richiedere integrazioni e puntualizzazioni in merito ai contenuti della domanda e che con nota ad integrazione del 19 settembre 2013, assunta al protocollo regionale al N. RA 236554 del 26 settembre 2013, il Comitato promotore ha fornito le integrazioni richieste; 1

VISTO il verbale "Istruttoria istanza di riconoscimento" del DAQ "PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal "Comitato di valutazione" - Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, rimesso al competente Servizio Produzioni Agricole e Mercato prot. N. RA 322586 del 20.12.2013, nel quale dando atto della conformità della documentazione alle disposizioni contenute nella L.R. n. 5/2011 e nella D.G.R. n. 132/2013, esprime la valutazione finale: Regolare e si propone il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO";

RITENUTO pertanto, opportuno procedere al riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO", ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 "Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di

qualità DAQ", nonché della D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013;

RUTENUTO opportuno autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto in premessa:


- **di riconoscere** il Distretto Agroalimentare di Qualità "PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ABRUZZO", ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 "Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" nonché della D.G.R. n.132 del 18 febbraio 2013;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento;
- **di pubblicare**, integralmente, la presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sul B.U.R.A. a solo fine notiziale.

Allegato: verbale "Istruttoria istanza di riconoscimento" composto di n° 8 facciate.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 67 del 27 GEN. 2014
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Antonio Soriani)

Antonio Soriani



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
DH27 - SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

L.R. 21 FEBBRAIO 2011, N.5 – D.G.R. 132/2013
PROMOZIONE E RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITA'

ISTRUTTORIA ISTANZA RICONOSCIMENTO

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE:

“Distretto Regionale Agroalimentare di Qualità dei Prodotti Ortofrutticoli d’Abruzzo”

ai sensi della **L.R. 21 FEBBRAIO 2011, N.5 – D.G.R. 132/2013**

Rappresentante Comitato Promotore (Cognome e Nome): **TORRICELLA NICOLINO**

nato a: **SAN SALVO (CH)** il: **29.01.1965**

Indirizzo richiedente: **Via Monte Grappa n.67 San Salvo (Ch)**

Carta di Identità AO8618744

QUADRO B - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTANZA

Data di inoltro della domanda di riconoscimento e della documentazione a corredo:

Protocollo n. **RA122036**

Data **28 Maggio 2012**



QUADRO C - DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Servizio Competente: Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Franco La Civita

Data di presa in carico della domanda da parte del Responsabile del Procedimento: 15/03/2013

Funzionario incaricato dell'istruttoria: Dott. LUCIANO POLLASTRI

Nota di comunicazione al richiedente di avvio del procedimento : n. RA 130349__ del 21/05/2013

QUADRO D - VALUTAZIONE DI RICEVIBILITA' DELL'ISTANZA


La domanda di riconoscimento è stata presentata nei termini	X SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È sottoscritta in originale dal rappresentante	X SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È provvista della copia, in corso di validità, del documento di identità, del rappresentante	X SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È completa della documentazione richiesta - protocollo di intesa	X SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
- schede di adesione	X SI	<input type="checkbox"/> NO	
ESITO DELL'ACCERTAMENTO DELLA RICEVIBILITA':			
X Istanza ricevibile			
<input type="checkbox"/> Istanza NON ricevibile e pertanto esclusa dal prosieguo della valutazione			
Motivazione:			

Data
21/05/2013Incaricato dell'istruttoria
Dott. LUCIANO POLLASTRI

QUADRO E - VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA		
VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA, OVVERO DEI CONTENUTI, ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA L.R. 5/2011 E DALLA DGR 132/2013.		
1) – Protocollo d'Intesa, sottoscritto dal nucleo promotore, contenente le seguenti caratteristiche :		
Adesione di un numero significativo di imprese operanti nel territorio della regione Abruzzo, <u>non inferiore a 20</u>	X SI	<input type="checkbox"/> NO
Adesione delle associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e rappresentate in seno al CNEL	X SI	<input type="checkbox"/> NO
<p>Il protocollo evidenzia l'esistenza di un sistema produttivo di qualità regionale caratterizzato da significativa concentrazione di imprese, integrate secondo una logica di filiera per una o più produzioni : certificate e tutelate , ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale</p> <p>- DOP: "Zafferano de L'Aquila"; "Oliva Ascolana del Piceno".</p> <p>- IGP: "Carota dell'Altopiano del Fucino";</p> <p>- TRADIZIONALI O TIPICHE</p> <p>aglio rosso di sulmona agrumi della costa dei trabocchi carciofo del vastese castagna roscetta valle roveto Cece ciliegie di raiano e di giuliano teatino cipolla bianca di fara filiorum petri conserven di pomodoro (polpa e pezzetti di pomodoro) cotognata e marmellata di mela cotogna fagioli a olio fagioli a pane farro d'abruzzo lenticchie di s. stefano di sessano libretto di fichi secchi mandorle di navelli, l'immall marmellata d'uva, scrucchiata, scucchiata marrone di valle castellana mela della valle del giovenco olive intosso, olive n'dosse, olive in salamoia patata di montagna del medio sangro, patana muntagnola patata turchesa, turca, turchesca, viola patate degli altipiani d'abruzzo peperoncino secco piccante, diavoleto, diavolicchio, lazzaretto, lu piccant, l'amaro peperone rosso di altino</p>	X SI	<input type="checkbox"/> NO



peperone secco dolce, saracone, bastardone, farfullone pomodoro a pera tartufi d'abruzzo tondino del tavo, fagiolo di loreto aprutino uva di tollo e ortona		
Il protocollo d'intesa evidenzia la presenza di un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali operante nell'attività di sostegno al sistema agroalimentare di qualità oggetto dell'intervento, nonché le principali criticità e opportunità di tale sistema (Analisi SWOT).	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa evidenzia le linee strategiche fondamentali del progetto che si intende avviare al fine di valorizzare il sistema agroalimentare oggetto dell'intervento.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
La relazione tecnica contiene :		
1. Contesto geografico: cartografia riportante i confini del distretto, qualora il distretto sia individuato su base territoriale;	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2. Contesto economico e sociale: analisi e dati di natura economico-sociale del territorio e del comparto interessato, anche in funzione delle dinamiche di trasformazione sociale, economica, territoriale e ambientale;	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3. Tipologia di distretto e requisiti: caratteristiche ed elementi comprovanti la rappresentatività del distretto a livello settoriale/territoriale;	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4. Analisi SWOT del contesto di riferimento;	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa contiene l'impegno di tutti i sottoscrittori a:		
a) costituire un società di capitali per la gestione del distretto nel caso in cui quest'ultimo venga riconosciuto	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
b) gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale della costituenda società di capitale	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
c) l'impegno che in detta società l'organo decisionale sia composto per almeno il 50 % dalla parte privata e che il capitale sociale sia costituito per almeno il 51 % dalla parte privata	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sono state presentate istanze differenti che, per ambito territoriale, contengono sovrapposizioni o complementarietà tali da proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l'impatto territoriale degli interventi.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO




2) – Schede di adesione al Nucleo Promotore del Distretto Oggetto : “Distretto Regionale Agroalimentare di Qualità dei Prodotti Ortofrutticoli d’Abruzzo.”	
<u>2/a - Associazioni di categoria</u>	
1. Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo	Via Po 113 S.Giovanni Teatino Cod.Fisc. 80007210661
2. API Pescara – Chieti	C.so Umberto n.207 Montesilvano (Pe) Cod.fisc. 01880480684
3. Confederazione Italiana Agricoltori	Viale Maiella n.87 Chieti Cod.Fisc. 80007480694
<u>2/b - Altri Enti / Società</u>	
<u>2/c - Enti di ricerca</u>	
1. Co.T.I.R. – Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle Tecniche Irrigue,	S.S. 16, n. 240 , 66054 Vasto (CH) P.Iva 01471100691
<u>2/d - Università</u>	
1. Università degli Studi di Teramo	Viale Crucioli 122, 64100 Teramo P.I. 00898930672 - C.F. 92012890676

<u>2/e - IMPRESE (aziende agricole e di trasformazione ortofrutticoli)</u>	
1. EURO ORTOFRUTTICOLA DEL TRIGNO SOC.COOP – SAN SALVO (CH)	Sede legale in SAN SALVO(CH), n. REA 55583 Via Canada 70 San salvo Cod.Fisc 00092680693
2. ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE – CELANO (AQ)	Sede legale in CELANO(AQ), n. REA 69418 Borgo Strada 14 n.87 P.Iva 01576000663
3. CO.VAL.PA. ABRUZZO – CELANO (AQ)	Sede legale in CELANO(AQ), n. REA 74285 Borgo strada 14 , P.Iva 01228170666
4. COOP AGR. VALLECHIARA – CELANO (AQ)	Sede legale in CELANO(AQ); n. REA 79029 Borgo strada 14 n.87 , P.Iva 01298990662
5. COOP.AGR.2000 – CELANO (AQ)	Sede legale in CELANO(AQ), Borgo strada 14 n.87 , P.Iva 01387660663
6. COOP.AGR.COPAGRI – CELANO (AQ)	Sede legale in CELANO(AQ), n. REA 83409 Borgo strada 14 n.87 ; P.Iva 01365220662
7. COOP.AGR.COV – CELANO (AQ)	Sede legale in CELANO(AQ), n. REA 99230 Borgo strada 14 n.87 ,



	P.Iva 01511930669
8. COOP.AGR.MARSICANA PRODUTTORI DI PATATE – CELANO (AQ)	Sede legale in CELANO(AQ), n. REA 104146 Borgo strada 14 n.87 , P.Iva 01339900662
9. RIMFRUIT OP SCARL - SAN VITO (CH)	Sede legale in SAN VITO CHIETINO(CH), REA 155896 Via del Mare 26 Sant'Apollinare Chietino (Ch) P.Iva 02148690692
10. COLAMEO GIUSEPPE 08.08.1963 CUPELLO (CH)	Cupello (Ch) , C.da Treste n.4 C.Fisc. CLMGPP63M08D209M p.Iva 01361130691
11. COLAMEO GIUSEPPE 17.07.1969 CUPELLO (CH)	S.Salvo (Ch) , C.da Madonna delle Grazie C.Fisc. CLMGPP69L17E372X p.Iva 01887970695
12. CHINNI ANTONIO – SAN SALVO (CH)	S.Salvo (Ch) , Via Verdi 26, C.Fisc. CHNNTN69A03I148F p.Iva 01865620682
13. TORRICELLA NICOLINO – SAN SALVO (CH)	S.Salvo (Ch) , Via Monte Grappa 67 , C.Fisc. TRRNLN65A29I148O p.Iva 01730770698
14. MARINELLI NICOLA – SAN SALVO (CH)	S.Salvo (Ch) , Via E.De Nicola 9 , C.Fisc. MRNNCL65S14I148B p.Iva 01550440695
15. ROSSETTI NINO - SAN SALVO (CH)	S.Salvo (Ch) , c.SO Garibaldi 220 , C.Fisc. RSSNNI51B22I148B p.Iva 01245280696
16. MARCHETTA GIUSEPPE – SAN SALVO (CH)	S.Salvo (Ch) , C.da Madonna delle Grazie 38 , C.Fisc. MRCGPP54P23I148U p.Iva 01566910699
17. CILLI MICHELINO - SAN SALVO (CH)	S.Salvo (Ch) , Via Virgilio n.25, C.Fisc. CLLMHL59C18I148I p.Iva 01281690691
18. CATENARO ITALO – SAN VITO (CH)	San Vito Chietino , Via del mare 8, C.Fisc. CTNTLI74A25G141S p.Iva 02287800698
19. TRAVAGLINI ANGELICO – SAN SALVO	San Salvo (Ch) Via san Vitale n.10 C.Fisc. TRVNLC70L19E372W p.Iva 01591990690
20. CILLI TONINO – SAN SALVO (CH)	San Salvo (Ch) Via Vico primo, C.Fisc. CLLTNN49E30I148E p.Iva 01406110690
21. D'ANGELO PASQUALE – SAN SALVO (CH)	San Salvo (Ch) Via Grasceta 37 C.Fisc DNGPQL66S24I148M p.Iva 01641210693
22. TUMINI MICHELE – SAN SALVO (CH)	San Salvo (Ch) Via E.De Nicola 27 C.Fisc TMNMHL60B19G506B p.Iva 00289190704
23. TASCONE FELICE – SAN SALVO (CH)	San Salvo (Ch) Via Adige 28 C.Fisc TSCFLC50H16I148V p.Iva 00527230692
24. DI FILIPPANTONIO ANTONIO – SAN SALVO (CH)	San Salvo (Ch) Via Italica 44 C.Fisc DFLNTN48B06I148P p.Iva 01641360696
25. TRAVAGLINI TIZIANO – SAN	San Salvo (Ch) Via Montegrappa n.3



SALVO (CH)	C.Fisc TRVTZN66T21I148I p.Iva 01711860690
------------	---

3) - Elementi desumibili dalla documentazione inviata:

Elementi desumibili dalla documentazione inviata:			NOTE
- fatturato complessivo delle imprese aderenti al costituendo DAQ	X SI	<input type="checkbox"/> NO	

ESITO DELL'ACCERTAMENTO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA':

Istanza che non necessita di integrazione


Istanza da integrare con la seguente documentazione/chiarimenti:

- 1) Integrazione del protocollo d'intesa con quanto previsto all'articolo 4 della L.R. n.5/2011, comma 3, ossia l'impegno di tutti i sottoscrittori a costituire una società di capitali per la gestione del distretto nel caso in cui quest'ultimo venga riconosciuto, gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale della costituenda società di capitali e che il capitale sociale sia costituito per almeno il 51 % dalla parte privata.
- 2) ai sensi dell'art. 2 comma 1 , lettere a e b, del L.R. n.5 del 21 Febbraio 2011 , per le imprese costituenti il nucleo promotore del distretto, le caratteristiche produttive delle stesse tenendo conto che il costituendo DAQ deve essere caratterizzato da una significativa concentrazione di imprese integrate secondo una logica di filiera, nonché per una o più produzioni certificate e tutelate (DOP, IGP,BIO ecc.), ai sensi della normativa vigente, comunitaria , nazionale o regionale, oppure per produzioni tradizionali o tipiche.

VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)

Data 21/05/2013

Incaricato dell'Istruttoria
Dott. Luciano Pollastri




GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 03.02.2014, n. 58

L.R. 10 marzo 1983, n. 11 art. 7, come modificato dall'art. 2 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39. Elezioni consortili del Consorzio di Bonifica Nord Bacino Tronto, Tordino e Vomano. - Richiesta di deliberazione per la nomina dei membri di diritto del Consiglio dei Delegati di competenza del Consiglio Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 10 marzo 1983, n. 11 con particolare riferimento all'art. 7, come modificato dall'art. 2 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39;

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 27;

CONSIDERATO che con nota prot. 213 del 13 gennaio 2014, acquisita dalla Giunta Regionale al prot. RA17894 del 20 gennaio 2014, il Consorzio di Bonifica Nord Bacino Tronto, Tordino e Vomano, con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 17 del 18 dicembre 2013, ha comunicato la Convocazione dell'Assemblea dei Consorziati al fine di procedere alle elezioni degli Organi consortili ordinari, la cui data è stata fissata al 27 aprile 2014;

DATO ATTO che compete al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10 marzo 1983 e s.m.i. e della L.R. 12 agosto 2005, n. 27, la nomina dei quattro membri di diritto del Consorzio di Bonifica, da individuare tra cittadini esperti, elettori nei Comuni ricadenti nei rispettivi comprensori consortili che, unitamente agli altri membri eletti, andranno a costituire il Consiglio dei Delegati;

RITENUTO pertanto necessario richiedere al Consiglio Regionale di deliberare la designazione dei quattro membri di diritto che, unitamente agli altri membri eletti, andranno a costituire il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Nord Bacino Tronto, Tordino e Vomano;

VISTA la L.R. 77/'99;

DATO ATTO che il presente provvedimento consta di un atto di ordinaria amministrazione finalizzato all'avvio delle procedure di nomina dei componenti di diritto del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali e il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno attestato la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce al provvedimento medesimo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di richiedere** al Consiglio Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11, come modificato dall'art. 2 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39 e dalla L.R. 12 agosto 2005, n. 27, di deliberare la nomina dei quattro membri di diritto del Consorzio di Bonifica Nord Bacino Tronto, Tordino e Vomano, da individuare tra cittadini esperti, elettori nei Comuni ricadenti nei rispettivi comprensori consortili che, unitamente agli altri membri eletti, andranno a costituire il Consiglio dei Delegati;
2. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A..

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 10.02.2014, n. 78

Art. 15 comma 3-ter della legge n. 100 del 12.07.2012 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile." Piani comunali di emergenza. Indirizzi operativi.

LA GIUNTA REGIONALE*Omissis***DELIBERA**

per le motivazioni riportate in narrativa:

1. **di autorizzare** la Direzione LL.PP. - Protezione Civile, avvalendosi del Centro Funzionale d'Abruzzo e delle Strutture regionali competenti in materia di Protezione Civile, a supportare tecnicamente ed in forma gratuita i Comuni della Regione nell'elaborazione del processo di aggiornamento dei piani di emergenza comunali, definendo in particolare anche le procedure di attivazione delle diverse fasi in caso di emergenza;
 2. **di comunicare** il presente provvedimento a tutte le Amministrazioni comunali, alle Prefetture-UTG, alle Province e al Dipartimento della Protezione Civile;
 3. **di pubblicare**, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).
-

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO
AMBIENTE, ENERGIA

PROVVEDIMENTO A.I.A. 11.02.2014, n. 01/14
Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III bis) - Aggiornamento dell'AIA n. 12/12 del 27.12.2012

CIRSU SpA

Sede legale: Località "Casette di Grasciano" del Comune di Notaresco (TE).

Sede impianto: Località "Casette di Grasciano" del Comune di Notaresco (TE).

Attività svolte:

Linee impiantistiche

Impianto di riciclaggio e compostaggio
--

Chiusura e post - gestione della discarica di servizio al complesso impiantistico

Piattaforma per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata
--

Attività di recupero, riciclaggio e smaltimento dei beni durevoli

L'AUTORITA' COMPETENTE
DGR n. 310 del 29 Giugno 2009

Omissis

RILASCIA

ai sensi dell'art. 29 - nonies, comma 1) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

a **CIRSU SpA** con sede legale in località "Casette di Grasciano" nel Comune di Notaresco (TE), relativamente al polo tecnologico per la gestione dei rifiuti, ubicato in località "Casette di Grasciano" nel Comune di Notaresco (TE),

Art. 1

**AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE N. 12/12 DEL
27.12.2012**

L'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 12 del 27.12.2012, relativa al polo impiantistico ubicato in loc. "Casette di Grasciano", identificabile al NCT del Comune di Notaresco al Foglio n. 3, particelle 7, 45 e 48 viene aggiornato, ai sensi dell'art. 29 - nonies, comma 1) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., secondo quanto specificato negli articoli seguenti. Il polo impiantistico è composto dalle seguenti linee impiantistiche:

Linee impiantistiche

Impianto di riciclaggio e compostaggio
--

Chiusura e post - gestione della discarica di servizio al complesso impiantistico

Piattaforma per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata
--

Attività di recupero, riciclaggio e smaltimento dei beni durevoli

Art. 2**VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO**

Il presente provvedimento ha validità sino al **27.12.2015**, salvo ulteriori proroghe da

concedere su richiesta motivata del CIRSU SPA, e sostituisce integralmente l'autorizzazione integrata ambientale n. 12/12 del 27.12.2012, che si intende revocata a far data dall'emanazione del presente provvedimento.

Art. 3
GARANZIE FINANZIARIE

Entro **n. 30 (trenta) giorni** dalla data di emanazione del presente provvedimento il CIRSU SPA deve trasmettere un'apposita polizza fideiussoria adeguata alla DGR n. 790/2007 e s.m.i. riferita ad ogni linea impiantistica autorizzata con AIA n. 23 del 27.12.2006 e s.m.i. comprensiva delle linee impiantistiche attualmente oggetto di divieto di conferimento di rifiuti. L'esercizio della discarica di cui al successivo art. 5 è comunque condizionato alla trasmissione delle predette garanzie.

Omissis

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO
INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE 10.02.2014, n. DC/08
Estratto della Determina Direttoriale DC/8 del 10.02.2014, ai sensi del comma d) del p.to 1 dell'art. art. 41 del Regolamento di cui al DPRA n. 3 del 3.08.2007, relativa alla variante non sostanziale alla concessione per derivazione di acqua, Determina Direttoriale DC/35 del 26/07/2012, per l'autorizzazione al Consorzio di Bonifica Nord di Teramo, all'installazione di una turbina, per una potenza nominale di kW 248,20, funzionante con le basse portate fino a 2,05 mc/sec, non utilizzabili dall'esistente turbina della centrale idroelettrica di "Santa Lucia", nel Comune di Morro doro (TE).

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** l'installazione di una turbina, per una potenza nominale di kW 248,20, funzionante con le basse portate

fino a 2,05 mc/sec, non utilizzabili dall'esistente turbina della centrale idroelettrica di "Santa Lucia", nel comune di Morro doro (TE) al Consorzio di Bonifica Nord, domanda del 18.11.2013, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007;

2. **che il nuovo assetto** conseguente alla predetta autorizzazione per la potenza elettrica in concessione (che rimane invariata) sarà la seguente:

- a) Centrale di Villa Vomano (salto motore 130.43-123.25=7.18 ml):
 $7.18 \text{ ml} \times 16.200 \text{ l/s} / 102 = (\text{medi}) 1.140,30 \text{ kW};$
- b) Centrale di Santa Lucia (salto Motore 121.5-34.2=87.3 ml):
 $87.3 \text{ ml} \times 1.330 \text{ l/s} / 102 = (\text{medi}) 1.138,33 \text{ kW}$
- c) Centrale di Santa Lucia 2 (nuova) (salto Motore 121.5-34.2=87.3 ml):
 $87.3 \text{ ml} \times 290 \text{ l/s} / 102 = (\text{medi}) 248,20 \text{ kW};$
- d) Forza Nominale Totale in base alla quale è stabilito il canone è pari a 2.526,83 kW.

3. **l'autorizzazione** è rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) che l'autorizzazione fa salvo i prescritti provvedimenti abilitativi per l'attività edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001, i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o concessioni da parte di altre Autorità interessate;
- b) la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata al Servizio Procedente con racc. A.R. almeno dieci giorni prima;
- c) la data di ultimazione dei lavori dovrà, anch'essa, essere comunicata con Racc. AR;
- d) a lavori ultimati, l'Autorità Concedente, per il tramite del Servizio Procedente, procederà alla puntuale verifica dei lavori oggetto della presente autorizzazione.

Omissis

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Pierluigi Caputi

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/30
**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Cancellazione dal Registro Regionale
dell'Organizzazioni di Volontariato
dell'Associazione Fare Giocando - 67050
Avezzano (AQ)**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266
dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle
organizzazioni di volontariato, ed in particolare
l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;

RILEVATO che al predetto registro possono
essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3
della Legge 266 dell'11 agosto 1991 previa
presentazione della documentazione di cui
all'art. 4 della richiamata L.R.;

VISTO il provvedimento n.153 del 31.08.2005
con il quale si è provveduto ad iscrivere al
Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato l'Associazione Fare...Giocando con
sede legale in Avezzano (AQ), Via Ferrucci
Parri, 15/A - 67050 Avezzano (AQ);

VISTA la nota del 13.04.2013 acquisita agli atti
con prot. n. RA/122697 del 13.05.2013 con la
quale si richiede espressamente, a firma del
legale rappresentante, la cancellazione
dell'Associazione come sopra identificata dal
Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, allegata alla presente sotto la
lettera "A";

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **la cancellazione** dal Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato
dell'Associazione Fare...Giocando con sede
legale in Avezzano (AQ), Via Ferrucci Parri,
15/A - 67050 Avezzano (AQ);
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R.,
il presente atto al soggetto di cui al punto a);
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo il presente atto
amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/31
**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
dell'Associazione Leggiamo una storia -
Pescara**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266
dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle
organizzazioni di volontariato, ed in particolare
l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103
"Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata
sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono
essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3
della Legge 266 previa presentazione della
documentazione di cui all'art. 4 della
richiamata L.R.;

VISTA la nota dell'8.11.2013 acquisita agli atti
con prot. n. RA/301476 del 03/12/2013 e del
9/01/2014 prot. RA/7254 inoltrata dall'
Associazione Leggiamo una storia con sede
legale in via L'Aquila, 9 - 65100 Pescara, di
richiesta di iscrizione al Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato;

TENUTO CONTO che nella nota suddetta viene
indicato come settore nel quale è svolta
l'attività prevalente quello Culturale;

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla
documentazione riguardante la suddetta
Associazione ha dato esito rispondente a
quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere
all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al
Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche, l'Associazione Leggiamo una storia con sede legale in via L'Aquila, 9 - 65100 Pescara;
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto a;
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/32
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Sul Sentiero con papà - Vasto (Ch)

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

VISTE le note del 26/11/13 acquisita agli atti con prot. n. RA/301476 del 03/12/2013 e del 9/01/2014 prot. RA/7254 inoltrata dall'Associazione Sul sentiero con papà con sede legale in via S. Biagio, 56 - 66054 Vasto (Ch), di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

TENUTO CONTO che nella nota RA/301476 del 3/12/2013 viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello Culturale;

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche, l'Associazione Sul sentiero con papà con sede legale in via S. Biagio, 56 - 66054 Vasto (Ch)
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto a;
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/33
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Protezione Civile Castelli Gran Sasso d'Italia - Castelli (Te)

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

VISTA la nota dell'11.09.2013 acquisita agli atti con prot. n. RA/223844 del 12.09.2013 inoltrata dall' Associazione Protezione civile Castelli Gran Sasso d'Italia con sede legale in via C.da Convento, 3 - 64041 Castelli (Te), di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

TENUTO CONTO che nella nota suddetta viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello Ambientale e Protezione civile;

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche, l' Associazione Protezione civile Castelli Gran Sasso d'Italia con sede legale in via C.da Convento, 3 - 64041 Castelli (Te);
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto a);
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/34

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Presa d'atto di cambio della sede legale e di Statuto dell'Associazione AIL - Pescara - 65100 Pescara

IL DIRETTORE REGIONALE

RICHIAMATO il provvedimento n.323 del 30.11.2004 con il quale è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma di Pescara avente sede legale in Via Fonte Romana, 8 c/o Ospedale Civile - 65100 Pescara

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. RA/113123 del 02.05.2013 inoltrata dall'Associazione A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma di Pescara - 65100 Pescara con la quale si comunicano le modifiche relative al cambio di sede sociale da Via Fonte Romana, 8 c/o Ospedale Civile - 65100 Pescara a Via Rigopiano n. 88/12 presso la Casa AIL "Giuseppe Ferrigni" - 65100 Pescara e relative agli artt.1- 2- 4 - 7 - 14 - 17 - 19 - 24 - 25 dello Statuto, come specificato nell'allegato A;

VISTO il nuovo Statuto, allegato A, alla nota acquisita agli atti con prot. n. RA/113123 del del 02.05.2013 con le modifiche apportate ai suddetti articoli;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere le modifiche richieste;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

Per quanto premesso:

- a) **di poter** accogliere le modifiche relative al cambio di sede sociale da Via Fonte Romana, 8 c/o Ospedale Civile - 65100 Pescara a Via Rigopiano n. 88/12 presso la Casa AIL "Giuseppe Ferrigni"- 65100 Pescara e relative agli artt.1- 2- 4 - 7 - 14 - 17 - 19 - 24 - 25 dello Statuto, come specificato nell'allegato A;

- b) **di dare atto** che rimangono immutati il numero di iscrizione originario con provvedimento n. 323 del 30.11.2004 e il settore di attività originario indicato come "Socio-Sanitario" dalla citata Associazione al Registro sopra richiamato, istituito ai sensi della L.R. 37/93 e successive modifiche;
- c) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto a);
- d) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/35
**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Cancellazione dal Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
dell'Associazione IL FAGGIO - 66100 (CH)**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 dell'11 agosto 1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

VISTO il provvedimento n.DD/112 del 12.07.2010 con il quale si è provveduto ad iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione IL FAGGIO con sede legale in Chieti, Via dei Frentani n.81 - 66100 (CH);

VISTA la nota del 23.01.2013 acquisita agli atti in data 30.01.2013 con protocollo n. RA/26801 con la quale si richiede espressamente, a firma del legale rappresentante, la cancellazione dell'Associazione come sopra identificata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di

Volontariato, allegata alla presente sotto la lettera "A";

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **la cancellazione** dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione IL FAGGIO con sede legale in Chieti, Via dei Frentani n.81 - 66100 (CH);
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto a);
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/36
**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Cancellazione dal Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
dell'Associazione Archeoclub d'Italia Sede
Locale Alto Sangro - 67031 Castel di Sangro
(AQ)**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 dell'11 agosto 1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

VISTO il provvedimento n.81 del 29.9.2000 con il quale si è provveduto ad iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione Archeoclub d'Italia Sede Locale Alto Sangro con domicilio fiscale nel Museo

Convento della Maddalena - 67031 Castel di Sangro (AQ);

VISTA la nota del 22.04.2013 acquisita agli atti con prot. n. RA/113388 del 02.05.2013, allegata alla presente sotto la lettera "A", con la quale si dichiara, a firma del legale rappresentante, che la suddetta associazione non ha più le caratteristiche rispondenti alla L.n.266/91 in quanto è diventata di Promozione sociale;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **la cancellazione** dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Archeoclub d'Italia Sede Locale Alto Sangro con domicilio fiscale nel Museo Convento della Maddalena - 67031 Castel di Sangro (AQ);
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto a);
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/37
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Clown Doc - 65124 Pescara

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 dell'11 agosto 1991 previa

presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

VISTO il provvedimento n.DA5/39 del 03.05.2010 con il quale si è provveduto ad iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione Clown Doc con sede legale in Pescara, Via Raffaello Sanzio, 47 - 65124 Pescara;

VISTA la nota del 11.01.2013 acquisita agli atti con prot. n. RA/14602 del 17.01.2013 con la quale si richiede espressamente, a firma del legale rappresentante, la cancellazione dell'Associazione come sopra identificata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, allegata alla presente sotto la lettera "A";

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **la cancellazione** dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Clown Doc con sede legale in Pescara, Via Raffaello Sanzio, 47 - 65124 Pescara;
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto a);
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/38
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Giusto per sognare - 66010 Torrecchia Teatina (CH)

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare

l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 dell'11 agosto 1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

VISTO il provvedimento n.DD/05 del 09.01.2012 con il quale si è provveduto ad iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione Giusto per sognare con sede legale in Torrevecchia Teatina (Ch), Via Canale n.25 - 66010 Torrevecchia Teatina (CH);

VISTA l'email del 15.10.2013 con la quale si richiede espressamente, a firma del legale rappresentante, la cancellazione dell'Associazione come sopra identificata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, allegata alla presente sotto la lettera "A";

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **la cancellazione** dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Giusto per sognare con sede legale in Torrevecchia Teatina (CH), Via Canale n.25 - 66010 Torrevecchia Teatina (CH);;
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto a);
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/39
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazioni di Volontariato

dell'Associazione Archeoclub di Martinsicuro - 64014 Martinsicuro (TE)

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 dell'11 agosto 1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

VISTO il provvedimento n.88 del 23.9.2009 con il quale si è provveduto ad iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione Archeoclub di Martinsicuro con sede legale in Via dei Tigli, 1 - 64014 Martinsicuro (TE);

VISTA la nota del 14.11.2013 acquisita agli atti con prot. n. RA/13371 del 15.01.2014, con la quale si richiede espressamente, a firma del legale rappresentante, la cancellazione dell'Associazione come sopra identificata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, allegata alla presente sotto la lettera "A";;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **la cancellazione** dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Archeoclub di Martinsicuro con sede legale in Via dei Tigli, 1 - 64014 Martinsicuro (TE);
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto a);
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DD/40

**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
dell'Associazione MODAVI PESCARA -
Pescara**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266
dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle
organizzazioni di volontariato, ed in particolare
l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103
"Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata
sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono
essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3
della Legge 266 previa presentazione della
documentazione di cui all'art. 4 della
richiamata L.R.;

VISTE le note del 03/05/2013 acquisita agli
atti con prot. n. RA/122411 del 13.05.2013 e
RA/3871 del 07.01.2014 inoltrate dall'
Associazione MODAVI PESCARA con sede
legale in via Tiburtina Valeria, 74 65128
Pescara, di richiesta di iscrizione al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

TENUTO CONTO che nella nota RA/122411
viene indicato come settore nel quale è svolta
l'attività prevalente quello Ambientale e
Protezione civile;

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla
documentazione riguardante la suddetta
Associazione ha dato esito rispondente a
quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere
all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al
Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, istituito ai
sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e
successive modifiche, l' Associazione
MODAVI PESCARA con sede legale in via
Tiburtina Valeria, 74 65128 Pescara;
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R.,
il presente atto al soggetto di cui al punto a;
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo il presente atto
amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE,
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA
E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 10.02.2014, n. DH26/09
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. - Bando
approvato con D.G.R. n. 573
dell'08/08/2011 - Misura 1.2.4 "**
**Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi, e tecnologie nel settore
agricolo, alimentare e forestale "** -
**Liquidazione anticipazione del contributo
alla ditta Consorzio di Ricerca per la
Valorizzazione dei Prodotti del Fucino, con
sede in Ortucchio (AQ), quale capofila ATI
costituita per l'attuazione del Progetto:
"Valorizzazione della vocazione territoriale
dell'Altopiano del Fucino attraverso lo
sviluppo di nuovi prodotti e processi nel
settore agroalimentare"-Acronimo
V.AL.F.O.OD -**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR).

VISTO l'art. 29 "Cooperazione per lo sviluppo
di nuovi prodotti processi e tecnologie nei
settori agricolo e alimentare e in quello
forestale" del succitato Reg. 1698/2005;

VISTA la D.G.R. n. 573 dell'08/08/2011 con la quale sono stati approvati il bando pubblico per l'attivazione della Misura 1.2.4 - "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale" e la modulistica per la descrizione del progetto;

VISTA la D.G.R. n. 517 del 09/08/2012 con la quale sono stati approvati le disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 come modificato dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale". - Misure 124, 126 e 311 Az. 1.;

VISTA la D.D. DH26/40 del 22/10/2013 con la quale è stato concesso alla Ditta Consorzio di Ricerca per la Valorizzazione dei Prodotti del Fucino, con sede in Strada 26 del Fucino, SNC Ortucchio (AQ), quale committente di convenzioni stipulate con i seguenti enti: il Consorzio di Ricerca Applicata alla Biotecnologia (ente di ricerca) stipulata in data 01/10/2013, l'Università degli Studi di Foggia (ente di ricerca) stipulata in data 09/10/2013 e il Centro di Spesa Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" stipulata in data 16/10/2013:

- il contributo in conto capitale di € 500.000,00 pari al 100% dell'investimento ammesso per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto denominato "Valorizzazione della vocazione territoriale dell'Altopiano del Fucino attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e processi nel settore agroalimentare"- Acronimo V.AL.F.O.OD;

PRESO ATTO della richiesta di liquidazione dell'anticipo sul contributo, concesso con la predetta DH26/40 del 22/10/2013, di € 250.000,00 presentata dalla Consorzio di Ricerca per la Valorizzazione dei Prodotti del Fucino, in data 16/01/2014, con le modalità previste al "Capitolo 25. EROGAZIONI" del bando pubblico per l'attivazione della Misura 1.2.4 approvato con la D.G.R. n. 573 dell'08/08/2011

VISTA la garanzia fidejussoria N° 2030821 in favore di Agea emessa da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exte'Rieur S.A. (Coface S.A.) in data 11/12/2013 per un importo complessivo di 275.000,00 pari al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto di € 250.000,00;

VISTA la conferma di validità della garanzia fidejussoria N° 2030821 pervenuta in data 05/02/2014;

PRESO ATTO della dichiarazione di inizio lavori e/o degli acquisti con la quale il beneficiario comunica che gli stessi sono iniziati in data 04/04/2013 ;

VISTA la Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento per la Misura 1.2.4 con la quale si propone, in favore del Consorzio di Ricerca per la Valorizzazione dei Prodotti del Fucino, la liquidazione dell'anticipazione per un importo di € 250.000,00 pari al 50 % del contributo concesso di € 500.000,00;

PRESO ATTO della dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dal Consorzio di Ricerca per la Valorizzazione dei Prodotti del Fucino con la quale afferma che non ha lavoratori dipendenti;

VISTA la nota della Prefettura di Teramo, prot. n. 2540/W.A. ANTIMAFIA del 07/07/2013, con la quale sono state comunicate le informazioni, ai sensi degli artt. 84, 90 e 91 del D.lgs 159/2011, relative al Consorzio di Ricerca per la Valorizzazione dei Prodotti del Fucino;

DATO ATTO che in data 23/10/2013 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 22 giugno 2012 n. 83, la pubblicazione dell'atto attributivo del vantaggio economico (D.D. DH26/17 del 12/03/2013) nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la presente liquidazione del contributo in conto capitale di € 250.000,00 quale anticipazione del contributo di € 500.000,00 concesso con D.D. n. DH26/40 del 22/10/2013;

VISTO l'art. 5 della L.R. 14/09/1999, n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- **di liquidare** il contributo di € 250.000,00 quale anticipazione pari al 50% del contributo di € 500.000,00 concesso con D.D. n. DH26/40 del 22/10/2013 in favore del Consorzio di Ricerca per la Valorizzazione dei Prodotti del Fucino, quale committente di convenzioni stipulate con Enti di Ricerca per l'attuazione del Progetto denominato: "Valorizzazione della vocazione territoriale dell'Altopiano del Fucino attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e processi nel settore agroalimentare" - Acronimo V.AL.F.O.OD -;
- **di inserire** sul portale SIAN la liquidazione di € 250.000,00 in favore della Consorzio di Ricerca per la Valorizzazione dei Prodotti del Fucino, con sede in Strada 26 del Fucino, SNC Ortucchio (AQ), quale committente di convenzioni stipulate con Enti di Ricerca per l'attuazione del Progetto "Valorizzazione della vocazione territoriale dell'Altopiano del Fucino attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e processi nel settore agroalimentare" - Acronimo V.AL.F.O.OD -;
- **di pubblicare** la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 facciate;
- Garanzia fidejussoria formato da n. 7 facciate;
- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 1 facciata;
- Dichiarazione di inizio lavori formata da n. 1 facciata;
- Nota della Prefettura di L'Aquila formata da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.02.2014, n. DH31/171
Reg.(CE) n° 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo-D.G.R.A. 17.04.2013 n° 277 - Misura 122 - "Migliore valorizzazione economica delle foreste". Approvazione della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e dell'elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili a finanziamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche;

VISTO il D.M. 12541 del 21/12/2006 - Disciplina del regime di condizionalità della PAC e successive modifiche;

VISTO il D.M. 1205 del 20 marzo 2008 - Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 e

del regolamento CE n. 1698/05 (GURI n. 76 del 31.03.2008);

VISTO il documento “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi”- Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008;

VISTA la Legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

VISTO il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole n. 494 del 18/12/1998. Regolamento recante norme di attuazione del Reg. (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze dell'erogazione dei contributi per l'esecuzione dei rimboschimenti o miglioramenti boschivi;

VISTO il DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

CONSIDERATA la DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (2006/144/CE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 del 21 giugno 2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

VISTE le P.M.P.F. - Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nei diversi territori provinciali della regione;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale n. 28 del 12/04/1994 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale” e successive modifiche (L.R. n.106 del 31/12/1994; L.R. n.6 del 2000; L.R. n.6 del 2005);

VISTE le “Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1238/P del 29.11.2007.

VISTO il BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 122 (d'ora in avanti “Bando”) - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - “Migliore valorizzazione economica delle foreste”, documento predisposto dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione e approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n° 277 del 15.04.2013 ;

RICHIAMATO il “Bando”, ed in particolare l'aspetto riguardante “Le Procedure di Attuazione”, con specifico riferimento al contenuto del paragrafo 16.2 -Fase d) istruttoria e notifica ai richiedenti delle risultanze dell'istruttoria tecnica finalizzata-fase e) gestione dei ricorsi- fase f) approvazione della graduatoria di ammissibilità al finanziamento;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. DH31/889,890,891 e 892 del 23.10.2013 con le quali sono stati nominati i responsabili dei procedimenti delle istruttorie delle istanze per provincia, ai sensi della legge regionale n° 31 del 2013 ;

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale DH31/1155 del 30.12.2013, lo scrivente Servizio ha approvato le istruttorie delle istanze di cui al “Bando”, secondo le risultanze istruttorie trasmesse dai Responsabili dei procedimenti;

DATO ATTO che i Responsabili del procedimento ,così come previsto dalla Fase e) del “Bando” (gestione ricorsi), hanno trasmesso gli esiti istruttori a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dalle ditte richiedenti con le note così distinte :

- Responsabile del procedimento di L'aquila prot. RA 43379 del 13.02.2014;
- Responsabile del procedimento di Teramo prot. RA 45015 del 14.02.2014;
- Responsabile del procedimento di Pescara prot. RA 40387 del 11.02.2014;
- Responsabile del procedimento di Chieti prot. RA 49924 del 13.02.2014

CONSIDERATO che sulla base delle risultanze dell'istruttoria di competenza dei Responsabili del Procedimento e dei collaboratori degli stessi, così come dai documenti sopra elencati, la cui adozione e trasmissione costituisce attestazione della regolare esecuzione di tutti gli adempimenti di cui al "Bando", lo scrivente Servizio può procedere agli adempimenti di propria competenza così come stabiliti dallo stesso;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio, sulla base delle istruttorie dei Responsabili del procedimento e degli atti, ha concluso la fase e) con decisione in merito ai ricorsi;

RILEVATO :

- che lo scrivente Servizio, tenuto conto delle disponibilità finanziarie di tale misura, deve, ai sensi del "Bando", predisporre ed approvare, con Determinazione Dirigenziale, la graduatoria regionale delle istanze istruite positivamente e ammissibili a finanziamento con relativo punteggio e l'elenco delle istanze non ammissibili a finanziamento (fase f) e a trasmettere ai Responsabili del procedimento l'atto di cui sopra integrato dei relativi allegati;
- che gli i Responsabili del procedimento devono, ai sensi del "Bando" provvedere ad predisporre i singoli provvedimenti di concessione del finanziamento per la firma del Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e a notificare , nelle norme di legge, gli stessi ai beneficiari;
- che i provvedimenti di cui sopra, dovranno essere trasmessi in copia anche a questo Servizio a fini di monitoraggio dello stato di avanzamento della misura;
- che gli importi necessari per corrispondere ai beneficiari il contributo e i premi spettanti, così come definiti in sede di istruttoria delle istanze di aiuto, sono quelli riportati negli allegati "A1" e "A2" nella riga "contributo ammesso" in maniera distinta per specifica Azione ;

RITENUTO ,per tutto quanto sopra esposto, di poter procedere all'approvazione della GRADUATORIA REGIONALE DELLE ISTANZE ISTRUITE POSITIVAMENTE ED AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO e dell'ELENCO REGIONALE

DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO;

VISTA la legge regionale n° 77 del 1999 e la legge regionale n° 31 del 2013;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- **di prendere atto** degli esiti relativi alla conclusione della fase di istruttoria delle domande di aiuto presentate ai sensi del P.S.R. 2007/2013-Regione Abruzzo- e relative al Bando pubblico per l'attuazione della Misura 122 -"Migliore valorizzazione economica delle foreste";
- **di approvare** i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato "A1": GRADUATORIA REGIONALE DELLE ISTANZE ISTRUITE POSITIVAMENTE ED AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO - Azione ABC, costituito da n° 2 fasciate formato A4, nel quale sono comprese n° 13 istanze;
 - Allegato "A2": GRADUATORIA REGIONALE DELLE ISTANZE ISTRUITE POSITIVAMENTE ED AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO- Azione DE, costituito da n°1 fasciata formato A4, nel quale sono comprese n° 3 istanze;
 - Allegato "B1" : ELENCO REGIONALE DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO - Azione ABC, costituito da n° 1 fasciata formato A4, nel quale sono comprese n° 7 istanze;
 - Allegato "B2" ELENCO REGIONALE DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO - Azione DE, costituito da n° 2 fasciate formato A4, nel quale sono comprese n° 7 istanze;
- **di allegare** al presente atto i verbali istruttori definitivi;
- **di notificare** il presente provvedimento ai Responsabili del procedimento;
- **di dare atto** che gli Responsabili del procedimento provvederanno ad attuare gli adempimenti di propria competenza secondo quanto disposto nel "Bando", per tutte le istanze inserite nella sopra richiamata graduatoria;
- **di dare atto** che quanto non disposto nel presente atto si rinvia all'avviso pubblico

nonchè alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale ed alle procedure A.G.E.A.;

- **di dichiarare** il presente provvedimento definitivo ed immediatamente efficace, avverso lo stesso e ammesso ricorso in sede giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni della stessa pubblicazione al TAR competente, o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;

- **di pubblicare** il presente provvedimento in estratto sul B.U.R.A. e sul sito internet dedicato al P.S.R Abruzzo 2007/2013, rinviando alle richieste degli interessati la ostensione dei verbali istruttori allegati;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

Seguono allegati



Determinazione Dirigenziale DH31/171 del 20.02.2014

allegato "A 1"

REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 UFFICIO DI POLITICA “ FORESTALE REGIONALE –TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO”
 P.S.R. ABRUZZO 2007/2013- Misura 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste”

GRADUATORIA REGIONALE DELLE ISTANZE ISTRUITE POSITIVAMENTE ED AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA A B C										
prog.	n. domanda	ditta	Partita IVA	sede legale	Comune dell'intervento	descrizione dell'intervento	Contributo richiesto	Contributo ammesso 60% totale progetto	Punteggio	
1	94752239213	Consorzio Forestale Alto Gizio	01660620665	Spoltore (PE)-Via Lago di Como Santa Teresa – 65010- PE	Pettorano sul Gizio	trasformazioni di popolamenti artificiali	€ 62.910,00	€ 54.828,50	50	
2	94752238934	Consorzio Agro-Forestale Valle del Tirino (Monte Scuncole)	02005240680	Spoltore- Via Lago di Como 6 Santa Teresa – 65010- PE	Bussi sul Tirino	Trasformazioni di popolamenti artificiali	€ 126.000,00	€ 96.259,84	50	
3	94752239221	Consorzio Forestale Alto Sangro	01606750667	Spoltore (PE)-Via Lago di Como Santa Teresa – 65010- PE	Rocca Pia	trasformazioni di popolamenti artificiali	€ 74.892,00	€ 68.924,66	46	
4	94752238986	Consorzio Agro-Forestale Valle del Tirino (Valle Parata)	02005240680	Spoltore- Via Lago di Como 6 Santa Teresa – 65010- PE	Bussi sul Tirino	Trasformazioni di popolamenti artificiali	€ 72.000,00	€ 44.956,16	45	
5	94752238801	Consorzio Forestale Alta Valle del Sagittario	01474800669	Villalago (AQ) - Via lafalla Corrado	Scanno	conversione di boschi cedui in alto fusto	€ 35.096,48	€ 20.011,15	38	
6	94752238819	Consorzio Forestale Alta Valle del Sagittario	01474800669	Villalago (AQ) - Via lafalla Corrado	Scanno	conversione di boschi cedui in alto fusto	€ 32.849,46	€ 18.640,29	38	
7	94752239197	Consorzio Forestale Alto Gizio	01660620665	Spoltore (PE)-Via Lago di Como Castel di Sangro (AQ) – C. V. Emanuele 10	Pettorano sul Gizio	conversione di boschi cedui in alto fusto -	€ 134.730,00	€ 106.860,00	38	
8	94752239072	Comune di Castel di Sangro	00092140664	Castel di Sangro (AQ) – C. V. Emanuele 10	Castel di Sangro	conversione di boschi cedui in alto fusto	€ 58.664,90	€ 57.617,31	38	

A. P. L.



Determinazione Dirigenziale DH3 I/171 del 20.02.2014 allegato "A 1"

P.S.R. ABRUZZO 2007/2013 - Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"

Graduatoria Regionale delle istanze istruite positivamente ed ammissibili a finanziamento

TIPOLOGIA A B C

prog.	n. domanda	ditta	Partita IVA	sede legale	Comune dell'intervento	descrizione dell'intervento	Contributo richiesto	Contributo ammesso 60% totale progetto	Punteggio
9	94752238892	Comune di Castel di Sangro	00092140664	Castel di Sangro (AQ)C. V. Emanuele, 10	Castel di Sangro	conversione di boschi cedui in alto fusto	€ 90.798,28	€ 89.176,88	38
10	94752239130	CARDAMONE ALDO	00569140676	Fraz. Acquarotola 12/A Rocca S. Maria TERAMO	ROCCA SANTA MARIA (TE)	Conversione boschi cedui in alto fusto	€ 163.320,26	€ 97.992,16	38
11	94752238876	Consorzio Forestale Marsica Occidentale.	01593320664	Spoltore (PE)- Via Lago di Como	Sante Marie Villavallelonga e Collelongo	realizzazioni ed adeguamenti di Investimenti aziendali	€ 28.710,00	€ 28.710,00	15
12	94752238942	Consorzio Forestale. Le Valli Dell'Orso	01741670663	Spoltore (PE)- Via Lago di Como		realizzazioni ed adeguamenti di Investimenti aziendali.	€ 93.300,00	€ 93.300,00	12
13	94752239122	Unione Comuni del Sinello	02101210694	Via Italia ,54- Guilmi (CH)	Guilmi (CH)	realizzazioni ed adeguamenti di Investimenti aziendali	€ 84.718,00	€ 32.052,78	7
						TOTALE	€ 1.057.989,30	€ 809.329,73	

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Cataldo DE PALMA

IL Dirigente del Servizio
Dott. Franco LA CIVITA



Determinazione Dirigenziale DH31/171 del 20.02.2014 allegato "A 2"

REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 UFFICIO DI POLITICA "FORESTALE REGIONALE –TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO"
P.S.R. ABRUZZO 2007/2013- Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"

GRADUATORIA REGIONALE DELLE ISTANZE ISTRUITE POSITIVAMENTE ED AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA D-E

prog.	n. domanda	ditta	Partita IVA	sede legale	Comune dell'intervento	descrizione dell'intervento	Contributo richiesto	Contributo ammesso 60% totale progetto	Punteggio
1	94752238843	Consorzio Forestale. Le Valli Dell'Orso	01741670663	Spoltore (PE) -Via Lago di Como	Villavallelonga e Collelongo	acquisto macchine ed attrezzature	€ 52.641,60	€ 52.641,00	40
2	94752235989	Minati Berardino	01340470663	Carsoli (AQ) – Fraz. Tufo	Carsoli	acquisto macchine ed attrezzature	€ 15.886,20	€ 15.886,20	40
3	94752238611	Cimini Benedetto	01770370664	Cagnano Amiterno- Via Turati 9 (AQ)	Cagnano Amiterno	acquisto macchine ed attrezzature	€ 207.030,00	€ 200.000,00	36
TOTALE							€ 275.557,80	€ 268.527,20	

Il Responsabile dell'Ufficio
 Dott. Cataldo DE PALMA

Il Dirigente del Servizio
 Dott. Franco LA CIVITA

Determinazione Dirigenziale DH31/171 del 20.02.2014 allegato " B 1 "

REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 UFFICIO DI POLITICA " FORESTALE REGIONALE –TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO"
 P.S.R. ABRUZZO 2007/2013- Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"
ELENCO REGIONALE DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA A B C									
prog.	n. domanda	ditta	Partita IVA	sede legale	Comune dell'intervento	descrizione dell'intervento	importo totale richiesto	Motivo di esclusione	
1	94752239239	Sciarra Filippo	01459040679	Fraz. Ioanella 40 Toricella Sicura (TE)	Toricella Sicura (TE)	Conversione di boschi cedui in alto fusto	€ 99.550,00	Istanza non ammessa a contributo per mancanza dei requisiti previsti ai punti 16.1 - 16.2 del bando.	
2	94752239239	Sciarra Filippo	01459040679	Fraz. Ioanella 40 Toricella Sicura (TE)	Toricella Sicura (TE)	Realizzazione ed adeguamento investimenti aziendali	€ 126.500,00	Istanza non ammessa a contributo per mancanza dei requisiti previsti ai punti 16.1 - 16.2 del bando.	
3	94752239262	Manari Danilo	01421030675	Fraz. Ginepri TORRICELLA SICURA (TE)	TORRICELLA SICURA (TE)	Conversione boschi cedui in alto fusto	€ 11.000,00	Istanza non ammessa a contributo per mancanza dei requisiti previsti ai punti 16.1 - 16.2 del bando.	
4	94752239080	Ottaviano Graziana	01403000670	Fraz. Capsano 51 Loc. Corazzano Isola del Gran Sasso TE	Isola del Gran Sasso (TE)	Trasformazione di popolamenti artificiali	€ 102.454,13	Mancata integrazione della documentazione attestante la disponibilità dei terreni per il periodo di impegno stabilito dal bando prevista nel Cap. 8 primo punto lettera a) e 16.1 n. 4	
5	94752239320	Soc. Coop. Agricola GE.FO.R.A.	01877420685	Via Lago di Como 6 Santa Teresa SPOLTORE (PE)	BISENTI (TE)	Trasformazione di popolamenti artificiali	€ 112.600,00	Mancata integrazione della documentazione progettuale di cui al 16.1 n. 11 lettera A) sublettere c), g), h), i); C); e G).	
6	94752239205	Rico Maico	RCIMCA60122G878T	Popoli-Via D'Amato 8 -65026 -PE	Popoli (PE)	Trasformazioni di popolamenti artificiali	€ 32.666,70	Istanza non ammessa a contributo per RINUNCIA	
7	94752239304	Comune di Gamberale (CH)	81001770692	Rione case Popolari,8 Gamberale (CH)	Gamberale (CH)	Conversione di boschi cedui in alto fusto	€ 132.444,87	Istanza non ammessa a contributo per RINUNCIA	
					TOTALE		€ 617.215,70		



Determinazione Dirigenziale DH31/171 del 20.02.2014 allegato "B 2"

REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 UFFICIO DI POLITICA " FORESTALE REGIONALE – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO"
P.S.R. ABRUZZO 2007/2013- Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"
ELENCO REGIONALE DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA D-E

prog.	n. domanda	ditta	Partita IVA	sede legale	Comune dell'intervento	descrizione dell'intervento	Contributo richiesto	Contributo ammesso 60% totale progetto
1	9475223602	Santa Croce Legnami s.r.l.	01434760664	Canistro via S. Croce 10 (AQ)-	Canistro	acquisto macchine ed attrezzature	€ 199.800,00	Istanza non ammessa a contributo per mancanza dei requisiti previsti a pag.13 punto 6 e 8 del bando
2	94752239262	Manari Danilo	01421030675	Fraz. Ginepri TORRICELLA SICURA (TE)	TORRICELLA SICURA (TE)	Acquisto macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento in foresta	€ 44.000,00	Istanza non ammessa a contributo per mancanza dei requisiti previsti ai punti 16.1 - 16.2 del bando.
3	94752239239	Sciarra Filippo	01459040679	Fraz. Ioanella 40 Torricella Sicura (TE)	Torricella Sicura (TE)	Acquisto macchine ed attrezzature	€ 106.700,00	Istanza non ammessa a contributo per mancanza dei requisiti previsti ai punti 16.1 - 16.2 del bando.
4	94752239270	ECO. FOREST – Soc Coop.	00906730676	Fraz. San Giorgio CROGNALETO (TE)	CROGNALETO (TE)	Acquisto macchine ed attrezzature	€ 120.000,00	Istanza non ammessa a contributo per mancanza dei requisiti previsti ai punti 16.1 - 16.2 del bando.

De L. L.

Determinazione Dirigenziale DH31/171 del 20.02.2014 Allegato " B2 "

Elenco Regionale delle istanze non ammissibili a finanziamento

P.S.R. ABRUZZO 2007/2013 - Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"

TIPOLOGIA D-E

prog.	n. domanda	ditta	Partita IVA	sede legale	Comune dell'intervento	descrizione dell'intervento	Contributo richiesto	Contributo ammesso 60% totale progetto
5	94752239262	Manari Danilo	01421030675	Fraz. Ginepri TORRICELLA SICURA (TE)	TORRICELLA SICURA (TE)	Acquisto macchine ed attrezzature	€ 129.250,00	Istanza non ammessa a contributo per mancanza dei requisiti previsti ai punti 16.1 - 16.2 del bando.
6	94752239338	Ottaviano Graziana	01403000670	Fraz. Capsano 51 Loc. Corazzano Isola del Gran Sasso TE	Isola del Gran Sasso TE	acquisto macchine ed attrezzature	€ 89.100,00	Istanza non ammissibile a finanziamento per mancanza del requisito della superficie di cui al punto 4 lettera d) (pag. 11) del bando e per mancanza di disponibilità dei terreni per il periodo di impegno stabilito dal bando prevista nel Cap. 8 primo punto lettera a) e 16.1 n. 4
7	94752239296	Rossi Sandra	01787470663	Sante Marie via della Resistenza 46- 67067 AQ	Sante Marie AQ	acquisto macchine ed attrezzature	€ 8.712,00	Istanza non ammessa a contributo per mancanza dei requisiti previsti al punto 8 del bando
					TOTALE		€ 697.562,00	

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Cataldo DE PALMAIl Dirigente del Servizio
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA

DETERMINAZIONE 17.02.2014, n. DH32/05
P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile zone di pesca" - GAC Costa blu- Avvisi pubblici indetti con Determinazioni dirigenziali DH32/52 del 23/10/2012 e DH32/56 del 30/10/2013 riapertura II° sportello disposto con Determinazione dirigenziale DH32/35 del 10/06/2013 - Approvazione Graduatorie di merito ed elenco progetti idonei.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 15/08/2006;
- il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito "PO");
- la Decisione della Commissione Europea C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni al Programma Operativo nazionale;
- l'Accordo Multiregionale, di seguito "A.M.", approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato-Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all'attuazione coordinata tra l'Amministrazione centrale, Autorità di Gestione (AdG) del P.O. e le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli interventi cofinanziati dal F.E.P., e le successive modifiche ed integrazioni di esso;
- la Convenzione per la disciplina del rapporto tra l'Autorità di Gestione ed il Referente regionale per l'Organismo

Intermedio Regione Abruzzo sottoscritta in data 2/3/2010;

- le Linee guida Operative per l'attuazione degli interventi di cui al P.O.-F.E.P.2007/2013 approvate con Determinazione dirigenziale DH8/32 del 29/10/2009;
- il Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Autorità di Gestione, adottato con Decreto direttoriale n. 13 del 21/04/2010;
- il Manuale operativo dell'Organismo Intermedio dell'autorità di Gestione Regione Abruzzo approvato con Determinazione dirigenziale DH21/48 del 29/11/2010;
- la Deliberazione G.R. n° 256 del 23/04/2012 come parzialmente modificata con D.G.R. n° 445 del 9/7/2012 che ha definito la riorganizzazione della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, riallocando sul Servizio Economia Ittica tutte le competenze inerenti il P.O. FEP 2007/2013, già collocate in capo al precedente Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica;
- la Deliberazione G.R. n° 697 del 29/10/2012 che ha conferito al dott. Antonio Di Paolo, già dirigente del Servizio Adeguamento alla Normativa comunitaria ed Economia ittica, l'incarico di Dirigente del Servizio Economia ittica;

TENUTO CONTO che con Determinazioni dirigenziali DH32/52 del 23/10/2012 e DH32/56 del 30/10/2012 erano stati approvati gli Avvisi pubblici che fissavano i criteri per l'acquisizione e la selezione delle domande di finanziamento per la Misura 4.1, rispettivamente, per gli Enti Pubblici (art. 3, tabella 2 e art. 16 dell'Avviso della misura 4.1 del 19/08/2011) e per i soggetti privati (art. 3, tabella 1 e art. 16 dell'Avviso della misura 4.1 del 19/08/2011) operanti nel territorio del GAC "Costa blu";

VISTA la Determinazione dirigenziale DH32/35 del 10/06/2013 con la quale è stata disposta la riapertura del termine utile per la presentazione delle domande in relazione agli interventi per i quali, all'esito dell'istruttoria condotta sulle istanze pervenute in relazione ai predetti Avvisi, il budget ad esse assegnato risultava non interamente assorbito;

DATO ATTO che previo Avviso a mezzo stampa, la riapertura dei predetti Avvisi è stata pubblicata sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ in data 10/6/2013;

CONSIDERATO che nel termine fissato sono pervenute n. 1 domanda di contributo per gli

interventi di cui alla tabella 1 dell'art. 3 dell'Avviso del 19/8/2011 (soggetti privati) e n. 2 domande per gli interventi di cui alla tabella 2 dell'art. 3 dell'Avviso del 19/8/2011 (soggetti pubblici), identificate dai codici di Progetto come di seguito indicato:

Codici progetti	Denominazioni Enti/Imprese	Codici azioni (tab. 1 e 2 art. 3)
05/SZ/13	CO.GES. Torre del Cerrano	3.1.1
09/SZ/13	Comune di Martinsicuro	3.1.1
10/SZ/13	Proietto Federico	1.1.1

DATO ATTO che all'esame della ricevibilità di cui agli artt. 8, lettera A degli Avvisi, svolta dall'Ufficio Politiche ittiche comunitarie, tutte le Istanze sono risultate ricevibili e, pertanto, sono state sottoposte senza alcuna esclusione alla successiva fase della valutazione di ammissibilità;

RILEVATO che, a fini di valutazione di ammissibilità, il Servizio ha inviato agli Enti/Imprese interessati note di richiesta di integrazione documentale/chiarimenti, detenute agli atti dell'Ufficio Politiche ittiche comunitarie;

PRESO ATTO che a seguito delle integrazioni/chiarimenti trasmessi, i progetti di cui sopra sono risultati ammissibili e di questo è stata data comunicazione agli Enti e all'Impresa interessati;

TENUTO CONTO che alla Valutazione di merito delle n. 2 Istanze ammissibili per i soggetti pubblici e dell'unica Istanza ammissibile per i soggetti privati, ha provveduto il Nucleo di valutazione, ricostituito con Determinazione DH32/31 del 28/05/2013, a tal fine riunitosi il 14/02/2014;

RILEVATO che, a norma degli artt. 9- lettera A) degli Avvisi citati, la graduazione e la valorizzazione delle Istanze è stata effettuata distintamente per ciascuna delle tipologie di azioni previste alle tabelle 1 e 2 degli artt. 3 degli Avvisi, avvalendosi delle pertinenti griglie di valutazione, Allegati D;

DATO ATTO che il verbale del Nucleo e le 3 check list "Graduazione e valorizzazione delle istanze" sono uniti al presente provvedimento, rispettivamente, come Allegati E ed F;

DATO ATTO per quanto esposto di approvare l'Elenco dei progetti idonei e le graduatorie di merito di cui alle tipologie di azioni riportate sub 1.1.1 alla tabella 1, art. 3 (soggetti privati) e sub 3.1.1 alla tabella 2 dell'art. 3 (Enti pubblici);

RITENUTO di rinviare a successive determinazioni la concessione dei relativi benefici, previa acquisizione della documentazione di cui agli artt.9, lettera B) degli avvisi pubblici approvati con le DH32/52 e 32/56 e delle ulteriori integrazioni richieste dal Nucleo;

VISTA la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1) **di approvare** le graduatorie di merito dei progetti prodotti ai fini dell'Avviso pubblicato il 10/06/2013 - Tabella 2- Soggetti pubblici, in relazione alla tipologia di azione 3.1.1, unita al presente provvedimento come Allegato A;
- 2) **di approvare** l'elenco dei progetti idonei prodotti ai fini dello stesso Avviso sub 1 e relativi alla medesima tipologia di azione,

unito al presente provvedimento come Allegato B;

- 3) **di approvare** la graduatoria di merito dei progetti prodotti ai fini dell'Avviso pubblicato il 10/06/2013 - Tabella 1- Soggetti privati, in relazione alla tipologia di azione 1.1.1, unita al presente provvedimento come Allegato C;
- 4) **di approvare** l'elenco dei progetti idonei prodotti ai fini dello stesso Avviso sub 3 e relativo alla medesima tipologia di azione, unito al presente provvedimento come Allegato D;
- 5) **di dare atto** che gli allegati A, B, C, D formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) **di rinviare** a successive determinazioni la concessione dei benefici, previa acquisizione della documentazione di cui agli artt.9, lettera B) degli avvisi pubblici approvati con le DH32/52 e 32/56, e delle integrazioni/chiarimenti specificati nel Verbale allegato E);
- 7) **di disporre** la pubblicazione integrale del presente Atto sul B.U.R.A. e per estratto sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/;
- 8) **di rimettere** copia del presente provvedimento all'Autorità di Certificazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge .

Allegati:

- A. graduatoria di merito dei progetti di cui alla tipologia di azione riportate sub 3.1.1 alla tabella 2 dell'art. 3 dell'Avviso;
- B. elenco dei progetti idonei di cui alla tipologia di azione riportate sub 3.1.1 alla tabella 2 dell'art. 3 dell'Avviso;
- C. graduatoria di merito dei progetti di cui alla tipologia di azione riportata sub 1.1.1 alla tabella 1 dell'art. 3;
- D. elenco dei progetti idonei di cui alla tipologia di azione riportata sub 1.1.1 alla tabella 1 dell'art. 3;
- E. verbale nucleo di valutazione in data 14/02/2014;
- F. n. 3 check list "Graduazione e valorizzazione delle istanze"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo

Seguono allegati

Allegato A) alla Determinazione DH32/05 del 17/02/2014

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE****SERVIZIO ECONOMIA ITTICA
UFFICIO POLITICHE ITTICHE COMUNITARIE****PROGRAMMA OPERATIVO F.E.P. 2007/2013**Misura 4.1 – “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”
Interventi a regia regionale nel territorio del GAC “Costa bluAvviso pubblico approvato con Determinazione DH32/35 del 10/06/2013:
Riapertura termini Avviso pubblico approvato con Determinazione DH32/52 del
23/10/2012**Graduatoria di merito dei progetti**

Azione 3.1.1 tabella 2) art. 3 dell'Avviso: “Promuovere interventi rivolti a migliorare la fruizione turistica, sportiva e ricreativa delle aree protette”			
Progressivo	Codice progetto	Ente richiedente	Punteggi attribuiti
1°	09/SZ/13	Comune di Martinsicuro	65,00
2°	05/SZ/13	CO.GES. Torre del Cerrano	60,00



Allegato B) alla Determinazione DH32/05 del 17/02/2014

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE**

**SERVIZIO ECONOMIA ITTICA
UFFICIO POLITICHE ITTICHE COMUNITARIE**

PROGRAMMA OPERATIVO F.E.P. 2007/2013
Misura 4.1 – “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”
Interventi a regia regionale nel territorio del GAC “Costa blu”

Avviso pubblico approvato con Determinazione DH32/35 del 10/06/2013:
Riapertura termini Avviso pubblico approvato con Determinazione DH32/52 del
23/10/2012

Elenco Progetti idonei

Azione 3.1.1 tabella 2) art. 3 dell'Avviso: “Promuovere interventi rivolti a migliorare la fruizione turistica, sportiva e ricreativa delle aree protette”					
Progressivo	Codice progetto	Ente richiedente	Punteggio assegnato	Soglia di idoneità (1)	Idoneità
1	09/SZ/13	Comune di Martinsicuro	65,00	18,75	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	05/SZ/13	CO.GES. Torre del Cerrano	60,00	18,75	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

(1) La soglia di idoneità è pari al 30% della media dei punteggi assegnati ai progetti per ciascuna azione in sede di valutazione di merito (Allegato E dell'Avviso pubblico – Check list di graduazione e valorizzazione delle istanze);



Allegato C) alla Determinazione DH32/05 del 17/02/2014

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE**

**SERVIZIO ECONOMIA ITTICA
UFFICIO POLITICHE ITTICHE COMUNITARIE**

PROGRAMMA OPERATIVO F.E.P. 2007/2013
Misura 4.1 – “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”
Interventi a regia regionale nel territorio del GAC “Costa blu”

Avviso pubblico approvato con Determinazione DH32/35 del 10/06/2013:
Riapertura termini Avviso pubblico approvato con Determinazione DH32/52 del
23/10/2012

Graduatoria di merito dei progetti

azione 1.1.1 tabella 1) art. 3 dell'Avviso: “Realizzare microstrutture individuali dedicate alla vendita diretta del pescato o alla trasformazione”			
Progressivo	Codice progetto	Impresa richiedente	Punteggi attribuiti
1	10/SZ/13	Proietto Federico	25,00



Allegato D) alla Determinazione DH32/05 del 17/02/2014

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE**

**SERVIZIO ECONOMIA ITTICA
UFFICIO POLITICHE ITTICHE COMUNITARIE**

PROGRAMMA OPERATIVO F.E.P. 2007/2013
Misura 4.1 – “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”
Interventi a regia regionale nel territorio del GAC “Costa blu”

Avviso pubblico approvato con Determinazione DH32/35 del 10/06/2013:
Riapertura termini Avviso pubblico approvato con Determinazione DH32/52 del
23/10/2012

Graduatoria dei progetti idonei

azione 1.1.1 tabella 1) art. 3 dell'Avviso: “Realizzare microstrutture individuali dedicate alla vendita diretta del pescato o alla trasformazione”					
Progressivo	Codice progetto	Impresa richiedente	Punteggio assegnato	Soglia di idoneità (1)	Idoneità
1	10/SZ/13	Proietto Federico	25,00	15,00	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

(1) La soglia di idoneità è pari a punti 15 nel caso di unico progetto per azione (Allegato E dell'Avviso pubblico – Check list di graduazione e valorizzazione delle istanze)



Allegato E) alla Determinazione DH32/05 del 17.02.2014.



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA



Ufficio Politiche ittiche comunitarie

Nucleo di valutazione del P.O.-FEP 2007/2013
Verbale della riunione del 14/02/2014.

Il giorno 14/02/2014 alle ore 09,30 presso la Sala dell'Assessorato della Direzione Politiche Agricole, si è riunito il Nucleo di Valutazione del P.O. - F.E.P. 2007/2013 convocato con RA35432 del 06/01/2014.

Sono presenti alla riunione i seguenti componenti, nominati dagli Organismi di seguito indicati:

Ufficio Politiche ittiche comunitarie	D.ssa C. DI LEMME
Capitaneria di Porto di Pescara	STV A. TERRONE
A.R.T.A. Abruzzo	-----
I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"	-----
Servizio veterinario igiene degli alimenti di origine animale - ASL PE	Dott. V. OLIVIERI
Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara	-----
Ordine Ingegneri della Provincia di Pescara	-----
I.P.S.I.A. "D.U. Di Marzio"	Prof. M. SCIARRA
I.P.S.I.A. "D.U. Di Marzio"	Prof. G. CIOFANI
Istituto Tecnico Nautico "Leone Acciaiuoli"	Prof. L. DEL RE
G.A.C. "Costa Blu"	Dott. V. STAFFILANO

Presiede l'incontro il dott. Antonio DI PAOLO, dirigente del Servizio "Economia ittica".

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il geom. Cosimo INGROSSO, dipendente dello stesso servizio.

Constatato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta, si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno.

Oggetto della riunione è, in primis, l'esame di tre progetti relativi alla misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", areale GAC Costa Blu, presentati dalla Co.Ges. di Pineto (TE), codice progetto 05/SZ/13, dal Comune di Martinsicuro, codice progetto 09/SZ/13, inerenti l'azione codificata nello specifico PSL come 3.1.1, e da PROIETTO Federico, codice progetto 10/SZ/13, inerente l'azione codificata nello stesso PSL, come 1.1.1. Relaziona la d.ssa Carla DI LEMME del Servizio Economia ittica, ufficio Politiche ittiche comunitarie; seguirà l'esame di due progetti relativi alla misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" presentati dalla ditta DANESE Mira & C. Snc, codice progetto 01/AP/12, per il quale relazionerà il dott. G. CIOFANI e dalla ditta Eredi ROMAGNOLI Franco Sas di ROMAGNOLI Monia & C., codice progetto 18/AP/12, per il quale relazionerà il prof. M. SCIARRA.

Il Presidente dopo i saluti, invita il relatore del Servizio Economia ittica, a descrivere i contenuti dei progetti.

La d.ssa C. DI LEMME riguardo il **progetto codice 05/SZ/13, presentato dalla Co.Ges. di Pineto (TE)**, riferisce che la domanda presentata richiede un contributo di € 28.939,10 , pari al 50% della spesa di € 57.878,20.

La domanda tratta la realizzazione di tre interventi coordinati e complementari:

il 1°) relativo alla ristrutturazione del sentiero natura nel tratto che interessa la "Torre del Cerrano" con manutenzione della vegetazione esistente e piantumazione di essenze arboree ed arbustive di specie autoctone e mediterranee, posa in opera di passerelle in legno per facilitare il transito dei disabili, delle biciclette e dei pedoni oltre il ripristino di alcune staccionate in legno;

il 2°) relativo agli arredi, con il posizionamento di panche , tavoli e bacheche, che avverrà lungo il percorso natura nei punti di approdo e punti di vendita diretta del pescato;

il 3°) relativo al Museo della Pesca da realizzare nella "Torre del Cerrano", prevede l'allestimento di una sala espositiva con pannelli che raffigurano le attività di pesca e la storia dei pescatori locali, anche con l'ausilio di un videoproiettore, lo sviluppo del sito web etc.

Conclusa l'esposizione del progetto, il Nucleo di Valutazione attribuisce alla Co.Ges. codice progetto 05/SZ/13- **60 punti**.

La d.ssa C. DI LEMME passa all'esame del **progetto presentato dal Comune di Martinsicuro, codice 09/SZ/13**, e riferisce che la domanda richiede un contributo di € 26.691,00 pari al 41,07% del costo progettuale di € 65.000,00.

Il progetto prevede l'intervento sul Biotipo costiero di Martinsicuro attraverso la delimitazione dell'area con paletti di legno e corde di marineria; nell'area sarà inoltre installata una cartellonistica diretta a segnalare, tra l'altro, la presenza di un approdo di pesca e di una struttura dedicata alla vendita collettiva diretta del pescato. Il progetto prevede anche la realizzazione di un ulteriore passaggio a mare per facilitare l'accesso a persone disabili, la realizzazione di una passerella in legno, il ripristino di staccionate in legno fatiscenti, l'installazione di panchine in legno e 10 lampioni fotovoltaici; sarà realizzato un box in legno di 10 mq. da posizionare tra il Biotipo e la passeggiata e sarà adibito ad aula didattica; inoltre si prevede l'acquisto e l'installazione di un piccolo acquario ricreante l'habitat marino adriatico con specie autoctone, posizionato all'interno della Torre di Carlo V° del CEA.

Conclusa l'esposizione del progetto, il Nucleo di Valutazione attribuisce al Comune di Martinsicuro, progetto codice 09/SZ/13, **65 punti**.

Terminata l'analisi dell'azione 3.1.1 si calcola che il Punteggio medio conseguito dai progetti ammessi a finanziamento , pari a **62,5 punti**, per cui la soglia d'idoneità risulta essere di **18,75 punti**.

La d.ssa C. DI LEMME passa all'esame del progetto **10/SZ/13 presentato da PROIETTO Federico** e riferisce che la domanda richiede un contributo di € 7.200,00 pari al 40% del costo progettuale di € 18.000,00.

Il progetto prevede la ristrutturazione di un garage al fine di adibirlo alla vendita diretta del pescato proprio.

Il Nucleo di Valutazione, dopo un'ampia discussione, ritiene che la concessione dei benefici debba prevedere che il rilascio del contributo sia subordinato all'avvenuta acquisizione di un cambio di destinazione d'uso che renda la struttura idonea alla vendita diretta del pescato, e di un parere igienico sanitario rilasciato dalla ASL.

Al progetto 10/SZ/13 presentato da PROIETTO Federico il Nucleo di Valutazione attribuisce **25 punti**; essendo l'unico progetto per l'azione 1.1.1, la soglia d'idoneità è stabilita dal Bando in **15 punti**.

OMISSIS.....

La seduta è sciolta alle ore 12,15.

Il Presidente:
Dott. Antonio DI PAOLO



Il Segretario Verbalizzante:
Geom. P.I. Cosimo INGROSSO



Allegato F) alla Determinazione N. 432/05 del 17/1

Chek list graduazione e valorizzazione delle istanze

Asse 4 – Misura 4.1 –GAC “Costa blu” – Interventi a regia regionale –Tabella 2 –Azione 3.1.1			
Richiedente	CO.GES. Torre del Cerrano		
Codice progetto	05/SZ/13		
Localizzazione del progetto	Comuni di Pineto e Silvi		
Il Nucleo, vista la griglia di valutazione, Allegato D.2 del Bando, e tenuto conto delle considerazioni esposte a premessa della medesima, attribuisce al progetto i seguenti punteggi:			
Criteri di selezione	Peso (punteggio massimo attribuibile)	Valorizzazione dei criteri di selezione	Punti attribuiti
1) Istanza provvista di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	5	<input type="checkbox"/> 100%: il progetto è provvisto fin dalla presentazione dell'istanza di tutte le autorizzazioni/licenze/nulla osta necessari <input checked="" type="checkbox"/> 0%: il progetto non è provvisto fin dalla presentazione dell'istanza di tutte le autorizzazioni/licenze/nulla osta necessari	0
2) Progetto che preveda l'integrazione tra le attività di pesca, ittiturismo e pescaturismo con la valorizzazione delle risorse naturalistiche e culturali presenti nell'areale del GAC Costa Blu	50	<input checked="" type="checkbox"/> 100%: il progetto realizza una rete organica e coerente che integra la conoscibilità delle attività di pescaturismo e/o ittiturismo con la promozione e valorizzazione delle risorse naturalistiche e paesaggistiche del territorio GAC <input type="checkbox"/> 50%: il progetto realizza modalità non occasionali di integrazione tra le attività di pescaturismo e/o ittiturismo e quelle di divulgazione della conoscibilità delle risorse ambientali del territorio GAC <input type="checkbox"/> 0%: il progetto prevede modalità meramente occasionali e/o eventuali o indirette di integrazione tra le attività di pescaturismo e/o ittiturismo e quelle di divulgazione della conoscibilità delle risorse ambientali del territorio GAC	50
Progetto corredato da certificazione di qualità del prodotto, del processo o ambientale	5	<input type="checkbox"/> 100%: il progetto è corredato sia da certificazioni di qualità del prodotto che da certificazioni di qualità ambientale già in possesso del richiedente <input type="checkbox"/> 50%: il progetto è corredato o da certificazioni di qualità del prodotto, o da certificazioni di qualità ambientale già in possesso del richiedente <input checked="" type="checkbox"/> 0%: il progetto non è corredato nè da certificazioni	0






OK
50
Pineto

Q

h

		di qualità del prodotto, nè da certificazioni di qualità ambientale già in possesso del richiedente	
4) Miglioramento della capacità di ricezione turistica	40	<input type="checkbox"/> 100%: il progetto migliora la capacità di ricezione turistica sia accrescendo la lunghezza o migliorando la fruibilità della rete sentieristica, che realizzando nuovi punti di sosta attrezzati <input type="checkbox"/> 50%: il progetto realizza nuovi punti di sosta attrezzati <input checked="" type="checkbox"/> 25%: il progetto accresce la lunghezza o migliora la fruibilità della rete sentieristica <input type="checkbox"/> 0%: il progetto non prevede gli interventi valorizzati ai punti precedenti	10
Totale punti attribuiti			60
Punteggio medio conseguito dai progetti ammessi a finanziamento			62,5
Soglia di idoneità			18,75
<input checked="" type="checkbox"/> Il Progetto è idoneo avendo conseguito una valutazione non inferiore al 30% della media dei punteggi attribuiti ovvero, nel caso di unico progetto candidato, non inferiore a punti 15. <input type="checkbox"/> Il Progetto non è idoneo avendo conseguito una valutazione inferiore al 30% della media dei punteggi attribuiti ovvero, nel caso di unico progetto candidato, inferiore a punti 15.			

I Componenti il Nucleo di valutazione		
Ente di appartenenza	Componenti titolari / supplenti	Firma
Il Responsabile dell'ufficio "Politiche ittiche comunitarie"	D.ssa Carla DI LEMME	
Capitaneria di Porto di Pescara.	STV. Antonio TERRONE	
	Cp. I^ CI. Paolo SALCE	
A.R.T.A. Abruzzo	Dott. Giuseppe FERRANDINO	
	Dott. Nicola RONZITTI	
I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise "G. CAPORALE"	Dott. Nicola FERRI	
	Dott. Alessandro PAVONE	

A.S.L. di Pescara Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario	Dott. Vincenzo OLIVIERI	
	Dott. Eugenio BALLONE	
Ordine dei Commercialisti di Pescara	Dott. Vincenzo VECCHIOLI	
	Dott. Marco GASPARRONI	
Ordine degli Ingegneri di Pescara	Dott. Maurizio VICARETTI	
	Dott. Sergio LOPEZ	
I.P.S.I.A. " Dino e Ugo DI MARZIO " di Pescara	Prof. Maurizio SCIARRA	
	Prof.ssa Rossella TRAPANI	
	Prof. Gianluca CIOFANI	
	Prof. Alessandro DEL ROSSO	
I.T.N. " Leone ACCIAIUOLI " di Ortona (CH)	Prof. Lelio DEL RE	
	Prof. Raffaele DI PASQUALE	
GAC "Costa blu"	Dott. V. STAFFILANO	
	D.ssa D. D'ANDREA	
Il Presidente	Dott. Antonio DI PAOLO	
Il Verbalizzante	Geom. P.I. Cosimo INGROSSO	

Pescara, li 14/02/2014





Allegato F) alla Determinazione N. 32/05 del 17/02/2014

Chek list graduazione e valorizzazione delle istanze

Asse 4 – Misura 4.1 –GAC “Costa blu” – Interventi a regia regionale –Tabella 2 –Azione 3.1.1			
Richiedente		Comune di Martinsicuro	
Codice progetto		09/SZ/13	
localizzazione del progetto		Comune di Martinsicuro	
Il Nucleo, vista la griglia di valutazione, Allegato D.2 del Bando, e tenuto conto delle considerazioni esposte a premessa della medesima, attribuisce al progetto i seguenti punteggi:			
Criteri di selezione	Peso (punteggio massimo attribuibile)	Valorizzazione dei criteri di selezione	Punti attribuiti
1) Istanza provvista di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	5	<input type="checkbox"/> 100%: il progetto è provvisto fin dalla presentazione dell'istanza di tutte le autorizzazioni/licenze/nulla osta necessari <input checked="" type="checkbox"/> 0%: il progetto non è provvisto fin dalla presentazione dell'istanza di tutte le autorizzazioni/licenze/nulla osta necessari	0
2) Progetto che preveda l'integrazione tra le attività di pesca, ittiturismo e pescaturismo con la valorizzazione delle risorse naturalistiche e culturali presenti nell'areale del GAC Costa Blu	50	<input type="checkbox"/> 100%: il progetto realizza una rete organica e coerente che integra la conoscibilità delle attività di pescaturismo e/o ittiturismo con la promozione e valorizzazione delle risorse naturalistiche e paesaggistiche del territorio GAC <input checked="" type="checkbox"/> 50%: il progetto realizza modalità non occasionali di integrazione tra le attività di pescaturismo e/o ittiturismo e quelle di divulgazione della conoscibilità delle risorse ambientali del territorio GAC <input type="checkbox"/> 0%: il progetto prevede modalità meramente occasionali e/o eventuali o indirette di integrazione tra le attività di pescaturismo e/o ittiturismo e quelle di divulgazione della conoscibilità delle risorse ambientali del territorio GAC	25
3) Progetto corredato da certificazione di qualità del prodotto, del processo o ambientale	5	<input type="checkbox"/> 100%: il progetto è corredato sia da certificazioni di qualità del prodotto che da certificazioni di qualità ambientale già in possesso del richiedente <input type="checkbox"/> 50%: il progetto è corredato o da certificazioni di qualità del prodotto, o da certificazioni di qualità ambientale già in possesso del richiedente	

Man
ek
Volin

1
[Handwritten marks]

A.S.L. di Pescara Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario	Dott. Vincenzo OLIVIERI	
	Dott. Eugenio BALLONE	
Ordine dei Commercialisti di Pescara	Dott. Vincenzo VECCHIOLI	
	Dott. Marco GASPARRONI	
Ordine degli Ingegneri di Pescara	Dott. Maurizio VICARETTI	
	Dott. Sergio LOPEZ	
I.P.S.I.A. " Dino e Ugo DI MARZIO " di Pescara	Prof. Maurizio SCIARRA	
	Prof.ssa Rossella TRAPANI	
	Prof. Gianluca CIOFANI	
	Prof. Alessandro DEL ROSSO	
I.T.N. " Leone ACCIAIUOLI " di Ortona (CH)	Prof. Lelio DEL RE	
	Prof. Raffaele DI PASQUALE	
GAC "Costa blu"	Dott. V. STAFFILANO	
	D.ssa D. D'ANDREA	
Il Presidente	Dott. Antonio DI PAOLO	
Il Verbalizzante	Geom. P.I. Cosimo INGROSSO	

Pescara, li 14/02/2014

Allegato F) alla Determinazione N. 32/05 del 17.02.2014




Chek list graduazione e valorizzazione delle istanze
Misura 4.1-GAC "Costa blu" - Tabella 1-Azione 1.1.1

Richiedente		Proietto Federico	
Codice progetto		10/SZ/13	
Localizzazione del progetto		Comune di Roseto, Via Costantino, n. 1	
Il Nucleo, vista la griglia di valutazione, Allegato D.1 del Bando, e tenuto conto delle considerazioni esposte a premessa della medesima, attribuisce al progetto i seguenti punteggi:			
Criteri di selezione	Peso (punteggio massimo attribuibile)	Valorizzazione dei criteri di selezione	Punti attribuiti
1) Progetti presentati dalle micro e piccole imprese	25	<input checked="" type="checkbox"/> 100%: L'impresa occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (Micro Impresa) <input type="checkbox"/> 50%: L'impresa occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (piccola impresa) <input type="checkbox"/> 0: L'impresa non rientra nelle categorie micro-piccola impresa	25
2) Istanza provvista ex ante di tutte le autorizzazioni e concessioni	5	<input type="checkbox"/> 100%: il progetto è provvisto fin dalla presentazione dell'istanza di tutte le autorizzazioni/licenze/nulla osta necessari <input checked="" type="checkbox"/> 0%: il progetto non è provvisto fin dalla presentazione dell'istanza di tutte le autorizzazioni/licenze/nulla osta necessari	0
3) Progetti presentati da imprese con titolarità femminile	10	<input type="checkbox"/> 100%: Il progetto risulta prodotto da un'impresa il cui rappresentate legale è una donna <input checked="" type="checkbox"/> 0: il progetto non risulta prodotto da un'impresa il cui rappresentate legale è una donna	0
4) Progetto presentato da giovane imprenditore ittico	10	<input type="checkbox"/> 100%: Il progetto risulta prodotto da un'impresa di pesca il cui rappresentate legale ha meno di 40 anni <input checked="" type="checkbox"/> 0: il progetto non risulta prodotto da un'impresa di pesca il cui rappresentate legale ha meno di 40 anni	0
5) Progetti che prevedano la realizzazione di nuovi impianti	10	<input type="checkbox"/> 100%: l'investimento è diretto a realizzare un nuovo impianto di trasformazione / commercializzazione <input checked="" type="checkbox"/> 0: l'investimento non è diretto a realizzare un nuovo impianto di trasformazione / commercializzazione	0
6) Progetti corredati da certificazione di qualità del processo o del prodotto	5	<input type="checkbox"/> 100%: il progetto è corredato da certificazioni di qualità del processo o del prodotto già in possesso del richiedente <input checked="" type="checkbox"/> 0%: il progetto non è corredato da certificazioni di qualità del processo o del prodotto già in possesso del richiedente	0
7) Progetti che prevedano l'integrazione di filiera delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione	5	<input type="checkbox"/> 100%: il progetto prevede l'integrazione di filiera delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico che affluisce alle strutture realizzate/ammodernate <input checked="" type="checkbox"/> 0%: il progetto non prevede l'integrazione di filiera delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione che affluisce alle strutture realizzate/ammodernate	0

8) Progetti che prevedano l'impiego di prodotto locale	25	<input type="checkbox"/> 100%: il progetto prevede l'impiego esclusivo di prodotti ittici connotati da indicazioni che ne assicurino la tracciabilità in relazione a produttori dell'area GAC <input checked="" type="checkbox"/> 0%: il progetto non prevede l'impiego esclusivo di prodotti ittici connotati da indicazioni che ne assicurino la tracciabilità in relazione a produttori dell'area GAC	0
9) Progetti che prevedano il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori	5	<input type="checkbox"/> 100%: l'investimento consente un rilevante miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori rispetto allo status quo ante <input type="checkbox"/> 50%: l'investimento consente un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori <input checked="" type="checkbox"/> 0%: l'investimento non prevede interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori	0
Totale punti attribuiti			25
Punteggio medio conseguito dai progetti ammessi a finanziamento			25
Soglia di idoneità			15
<input checked="" type="checkbox"/> Il Progetto è idoneo avendo conseguito una valutazione non inferiore al 30% della media dei punteggi attribuiti ovvero, nel caso di unico progetto candidato, non inferiore a punti 15. <input type="checkbox"/> Il Progetto non è idoneo avendo conseguito una valutazione inferiore al 30% della media dei punteggi attribuiti ovvero, nel caso di unico progetto candidato, inferiore a punti 15.			

I Componenti il Nucleo di valutazione		
Ente di appartenenza	Componenti titolari / supplenti	Firma
Il Responsabile dell'ufficio "Politiche ittiche comunitarie"	D.ssa Carla DI LEMME	
Capitaneria di Porto di Pescara.	STV. Antonio TERRONE	
	Cp. 1^ Cl. Paolo SALCE	
A.R.T.A. Abruzzo	Dott. Giuseppe FERRANDINO	
	Dott. Nicola RONZITTI	
I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise "G. CAPORALE"	Dott. Nicola FERRI	
	Dott. Alessandro PAVONE	
A.S.L. di Pescara Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario	Dott. Vincenzo OLIVIERI	
	Dott. Eugenio BALLONE	
Ordine dei Commercialisti di Pescara	Dott. Vincenzo VECCHIOLI	
	Dott. Marco GASPARRONI	

2

Ordine degli Ingegneri di Pescara	Dott. Maurizio VICARETTI	
	Dott. Sergio LOPEZ	
I.P.S.I.A. " Dino e Ugo DI MARZIO " di Pescara	Prof. Maurizio SCIARRA	
	Prof.ssa Rossella TRAPANI	
	Prof. Gianluca CIOFANI	
I.T.N. " Leone ACCIAIUOLI " di Ortona (CH)	Prof. Alessandro DEL ROSSO	
	Prof. Lelio DEL RE	
GAC "Costa blu"	Prof. Raffaele DI PASQUALE	
	Dott. V. STAFFILANO	
D.ssa D. D'ANDREA		
Il Presidente	Dott. Antonio DI PAOLO	
Il Verbalizzante	Geom. P.I. Cosimo INGROSSO	

Pescara, lì 14/02/2014

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER
L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 12.02.2014, n. DH36/64
**P.S.R. 2007/2013 - Asse 4 (Approccio
Leader) - sottomisura 4.1.1. Sostegno alla
competitività Azione A - BANCA DELLA
TERRA Concessione contributo in conto
capitale in favore del GAL "ABRUZZO
ITALICO ALTO SANGRO con sede in via
Valle Arcione n° 2 67027 Raiano (Aq) .",
domanda di aiuto n. 94751941306.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione Direttoriale DH/104 del 26/06/2012 veniva approvato il piano finanziario relativo ai GAL che prevedeva una spesa complessiva pari ad € 21.467.159,00;
- con DGR n. 537 del 09/08/2012 veniva approvato per l'Area Leader " L'AQUILA 2" il PSL agli atti della Direzione Politiche Agricole presentato dal GAL ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO con sede in via Valle Arcione n° 2 67027 Raiano (Aq) per l'importo complessivo di € 3.296575,53
- che sulla base del PSL approvato con la suddetta DGR 537 del 09/08/2012 le risorse richieste per la sottomisura 4.1.1. Sostegno alla competitività risultano complessivamente di € 529.945,32 e per l'azione A - BANCA DELLA TERRA l'importo di € 30.000,00;

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento è stato sottoscritto dal legale rappresentante del GAL ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO con sede in via Valle Arcione n° 2 67027 Raiano (Aq) ;

VISTA la nota prot. 4/12 del 10/02/2013, acquisita dalla Direzione Agricoltura in data 12/02/2013 prot. n. RA 40448, con la quale il legale rappresentante del GAL " ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO con sede in via Valle Arcione n° 2 67027 Raiano (Aq) " ha inoltrato la domanda di aiuto per la sottomisura 4.1.1. Sostegno alla competitività Azione A - BANCA DELLA TERRA per un importo di € 42.857,15 allegando i sotto elencati documenti:

- copia della domanda trasmessa al Sian per via telematica, debitamente sottoscritta (ai sensi del DPR 445/2000) dal legale rappresentante;
- indice di documenti trasmessi;
- copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del GAL;
- progetto esecutivo.

VISTO il Manuale delle procedure Leader approvato con Determinazione DH n.70 del 23 aprile 2012;

VISTA la nota Prot.n. RA 186437 del 22/07/2013 con la quale sono stati richiesti informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 alla Prefettura di L'AQUILA ;

CONSIDERATO che la Prefettura di L'AQUILA , ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.lgs. n. 159/2001, con nota n° 32478 del 05/09/2013, ha comunicato che gli accertamenti disposti al fine del rilascio delle informazioni antimafia ai sensi degli artt. 84, 90 e 91 del D.lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii., rivestono carattere di complessità;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, può adottare iniziative ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs n. 159/2011 e pertanto procedere alla concessione del contributo richiesto;

VISTA la nota n. RA 42115 del 12/02/2014 con la quale viene comunicato al GAL ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO con sede in via Valle Arcione n° 2 67027 Raiano (Aq) che la concessione del contributo in conto capitale, relativa alla domanda indicata in oggetto, è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs n. 159/2011, non essendo ancora pervenuta l'informativa antimafia da parte della Prefettura di L'AQUILA, prevista ai sensi degli artt. 84, 90 e 91 del D.Lgs n. 159/2011 per le richieste di pagamento per importi complessivi uguali o superiori a € 150.000,00

RITENUTO, al fine di rispettare la tempistica del PSR, di avvalersi della procedura prevista dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs n. 159/2011;

DATO ATTO che, l'impresa Gal ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO con sede in via Valle Arcione n° 2 67027 Raiano (Aq) CUA

01580910667 risulta regolare con i versamenti all'INPS e all'INAIL (DURC emesso dall'INPS il 05/11/2013);

VISTA l'istruttoria positiva di ricevibilità e ammissibilità, a firma dei tecnici incaricati, della domanda di aiuto n.94751941306 presentata dal Gal "ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO con sede in via Valle Arcione n° 2 67027 Raiano (Aq) " per un importo ammissibile di € 30.000,00;

VISTA la Scheda di Fine Istruttoria sul portale SIAN per la sottomisura 4.1.1. Sostegno alla competitività Azione A - BANCA DELLA TERRA con la quale si propone, in favore del GAL "ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO con sede in via Valle Arcione n° 2 67027 Raiano (Aq) ", la concessione del contributo in conto capitale per un importo di € 30.000,00 pari al 70 % dell'importo ammissibile di € 42.857,15;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la concessione del contributo in conto capitale di € 30.000,00;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

VISTO l'art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **di approvare** l'istruttoria con gli importi concessi in favore del GAL ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO con sede in via Valle Arcione n° 2 67027 Raiano (Aq) ;
- **di concedere** al GAL "ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO con sede in via Valle Arcione n° 2 67027 Raiano (Aq) ", relativamente alla sottomisura 4.1.1. Sostegno alla competitività Azione A - BANCA DELLA TERRA il contributo in conto capitale di € 30.000,00;
- **di assoggettare** la concessione a clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 2 del D. Lgs n. 159/2011.

Pertanto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla concessione della somma, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 84, 90 e 91 del D. Lgs n. 159/2011 si procederà a revocare la concessione;

- **di notificare** al beneficiario il presente provvedimento unitamente al verbale istruttorio tramite pec, che dovranno essere restituiti debitamente sottoscritti per accettazione;
- **di dare atto** che il beneficiario è tenuto a conoscere ed osservare tutte le disposizioni contenute nel Manuale delle procedure Leader approvato con Determinazione DH n.70 del 23 aprile 2012 nonché le disposizioni del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo, dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale e di AGEA;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;
- **di pubblicare** la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 06 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria formata da n. 01facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 12.02.2014, n. DH36/65
P.S.R. 2007/2013 - Asse 4 (Approccio Leader) - sottomisura 4.1.3. Sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell'economia rurale Azione 7 - Specifica Leader - Progetto 3 "Organizzazione e partecipazione ad eventi promozionali - Anno 2013 - 2014 - 2015. Concessione contributo in conto capitale in favore del GAL "Società Consortile Leader Teramano

srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678 .", domanda di aiuto n. 94751940274.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determina Direttoriale n. DH/104 del 26.06.2012 è stato:
- Approvato il nuovo piano finanziario a disposizione dei Gal, in coerenza con il PSR vigente, per un importo complessivo pari a €. 21.467.159,00 di spesa pubblica, di cui per il PSL del GAL "Società Consortile Leader Teramano srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678 " € 4.215.792,76 di spesa complessiva;
- Chiesto a ciascun Gal di presentare un nuovo PSL coerente le indicazioni dell'AdG nella ripartizione di dettaglio delle singole misure per non condizionare e limitare i piani degli altri consorzi;
- con DGR 670 del 15 ottobre 2012 con la quale è stato approvato il PSL presentato dal Gal "Società Consortile Leader Teramano srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678 " per una spesa pubblica complessiva di € 4.215.792,76, per la misura 4.1.3 per un importo complessivo pari a € 631.312,07 e in particolare per la misura 4.1.3-7.3 per un importo di € 250.000,00;
- con DH203/2013 del 05/09/2013 è stato approvato il nuovo PSL presentato dal Gal "Società Consortile Leader Teramano srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678 " per una spesa pubblica complessiva di € 4.215.792,76 e in particolare per la misura 4.1.3 risultano complessivamente di € 723.140,12 e così ripartite:
 - Azione 7/1 - € 231.312,07
 - Azione 7/2 - € 195.914,05
 - Azione 7/3 - € 295.914,00

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento è stato sottoscritto dal legale rappresentante del GAL Società Consortile Leader Teramano srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678;

VISTA la nota prot. 38 del 15/02/2013, acquisita dalla Direzione Agricoltura in data 19/02/2013 prot. n. RA 48200, con la quale il legale rappresentante del GAL "Società Consortile Leader Teramano srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678 " ha inoltrato la domanda di aiuto per la sottomisura 4.1.3. Sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell'economia rurale Azione 7 - Specifica Leader - Progetto 3 "Organizzazione e partecipazione ad eventi promozionali - Anno 2013 - 2014 - 2015 per un importo di € 230.999,00 allegando i sotto elencati documenti:

- copia della domanda trasmessa al Sian per via telematica, debitamente sottoscritta (ai sensi del DPR 445/2000) dal legale rappresentante;
- indice di documenti trasmessi;
- copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del GAL;
- progetto esecutivo.

VISTA l'istruttoria positiva, a firma dei tecnici incaricati, della domanda di aiuto n.94751940274 presentata dal Gal "Società Consortile Leader Teramano srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678 " per un importo ammissibile di € 228.532,85;

VISTO il Manuale delle procedure Leader approvato con Determinazione DH n.70 del 23 aprile 2012;

VISTA la nota Prot.n. RA 235587 del 25/09/2013 con la quale sono stati richiesti informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 alla Prefettura di TERAMO;

CONSIDERATO che la Prefettura di TERAMO , ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.lgs. n.

159/2001, con nota n° 3683 del 05/02/2014, ha comunicato che gli accertamenti disposti al fine del rilascio delle informazioni antimafia ai sensi degli artt. 84, 90 e 91 del D.lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii., rivestono carattere di complessità;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, può adottare iniziative ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs n. 159/2011 e pertanto procedere alla concessione del contributo richiesto;

VISTA la nota n. RA 41793 del 12/02/2014 con la quale viene comunicato al GAL Società Consortile Leader Teramano srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678 che la concessione del contributo in conto capitale, relativa alla domanda indicata in oggetto, è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs n. 159/2011, non essendo ancora pervenuta l'informativa antimafia da parte della Prefettura di TERAMO, prevista ai sensi degli artt. 84, 90 e 91 del D.Lgs n. 159/2011 per le richieste di pagamento per importi complessivi uguali o superiori a € 150.000,00

RITENUTO, al fine di rispettare la tempistica del PSR, di avvalersi della procedura prevista dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs n. 159/2011;

DATO ATTO che, l'impresa Gal Società Consortile Leader Teramano srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678 risulta regolare ai fini del DURC;

VISTA la Scheda di Fine Istruttoria sul portale SIAN per la sottomisura 4.1.3. Sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell'economia rurale Azione 7 - Specifica Leader - Progetto 3 "Organizzazione e partecipazione ad eventi promozionali - Anno 2013 - 2014 - 2015. con la quale si propone, in favore del GAL "Società Consortile Leader Teramano srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678 ", la

concessione del contributo in conto capitale per un importo di € 228.532,85 pari al 100 % dell'importo ammissibile di € 228.532,85;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la concessione del contributo in conto capitale di € 228.532,85;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

VISTO l'art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **di approvare** l'istruttoria con gli importi concessi in favore del GAL Società Consortile Leader Teramano srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678 ;
- **di concedere** al GAL "Società Consortile Leader Teramano srl con sede legale in c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo P.Iva 01491620678 ", relativamente alla sottomisura 4.1.3. Sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell'economia rurale Azione 7 - Specifica Leader - Progetto 3 "Organizzazione e partecipazione ad eventi promozionali - Anno 2013 - 2014 - 2015. il contributo in conto capitale di € 228.532,85;
- **di assoggettare** la concessione a clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 2 del D. Lgs n. 159/2011. Pertanto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla concessione della somma, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 84, 90 e 91 del D. Lgs n. 159/2011 si procederà a revocare la concessione;
- **di notificare** al beneficiario il presente provvedimento unitamente al verbale istruttorio tramite pec, che dovranno essere

restituiti debitamente sottoscritti per accettazione;

- **di dare atto** che il beneficiario è tenuto a conoscere ed osservare tutte le disposizioni contenute nel Manuale delle procedure Leader approvato con Determinazione DH n.70 del 23 aprile 2012 nonché le disposizioni del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo, dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale e di AGEA;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;
- **di pubblicare** la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 06 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria formata da n. 01facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 03.02.2014, n. DI8/11
Cava di ghiaia in località "La Presina" del Comune di Santa Maria Imbaro (Provincia di Chieti) Ditta: SMI SRL. (Partita Iva 00091960690) - Autorizzazione ampliamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate; La ditta SMI SRL. (Partita Iva 00091960690), nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Andrea Bafile n.14 - Comune di Vasto(CH), è autorizzata all'ampliamento della cava di ghiaia sita in località "La Presina" del Comune di Santa Maria Imbaro(CH) individuata in Catasto Terreni al foglio di

mappa 7 particelle nn. 22-23-24-26-27-28-29-30-34-38p-39-75-79-80-81-82-83-94-95-98-137-138-139-261-265-313-314-315 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 9(nove) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'aggiornamento della documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art.4 del D.L.vo. n.624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio entro novanta giorni dalla predetta data. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 411.800,00 (quattrocentoundicimilaottocento/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n.OF301731 emessa in data 25.11.2013 dalla Società Finworld spa. di Roma, la quale potrà essere svincolata, entro il termine di validità della stessa fissato in data 30.11.2022, solo a seguito di una liberatoria rilasciata dal Servizio Risorse del Territorio. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, si intende adottato, a termini dell'art.29 della L.R. n.54/1983 e successive modifiche ed integrazioni, l'intervento di ripristino ambientale dell'area sottoposta ad attività estrattiva secondo le previsioni progettuali assunte nel presente provvedimento.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata una planimetria su base catastale, opportunamente riferita ad almeno tre capisaldi topografici individuati sul posto, contenente l'indicazione dei termini di delimitazione disposti ai vertici dell'intera area di cava con le rispettive monografie;
- L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
- Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all'interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale;
- Il passaggio estrattivo al lotto successivo può avvenire solo previa attestazione, da parte del Direttore dei lavori, sull'avvenuto ripristino del lotto precedente;
- Deve essere salvaguardato, sempre e comunque, un franco di metri 2,00 rispetto alla quota della falda acquifera;
- Il ritombamento dello scavo deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dalla normativa ambientale vigente;
- Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere regolarmente redatta, da parte della Direzione dei Lavori, una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori da presentare contestualmente all'Ufficio Attività Estrattive e al Corpo Forestale dello Stato. In caso contrario i lavori sono sospesi;
- La durata del presente provvedimento è soggetta al rinnovo quinquennale della rispettiva autorizzazione paesaggistica, così come stabilito dall'art.146 comma 4) del D.Lgs. n.42/2004 e successive modifiche ed integrazioni. In caso contrario i lavori sono sospesi.

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 40.433 e complessivamente di mc. 363.900 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

- a) al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;
- b) all'Amministrazione Comunale di Santa Maria Imbaro (CH);
- c) alla Società Finworld spa. di Roma.

Art. 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE 05.02.2014, n. DI8/13

**Cava di inerti in località "Santa Pelagia" -
Comuni di Ofena (AQ) e Capestrano (AQ).
Ditta Di Carlo Mario srl con sede in
Capestrano (AQ) - Autorizzazione
coltivazione e ripristino di una cava
esistente.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta Inerti Di Carlo Mario s.r.l. con sede legale in via Degli Api, 3 Capestrano (AQ), è autorizzata alla coltivazione e ripristino di una cava esistente di inerti sita in località "Santa Pelagia" nei Comuni di Capestrano (AQ) e Ofena (AQ), individuata in catasto al foglio di mappa n.7 particelle nn. 695 e 40 del Comune censuario di Capestrano (AQ) e foglio di mappa n. 40 particella n.1 del Comune Censuario di Ofena (AQ), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida fino al termine fissato per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento mentre la denuncia di inizio lavori, completa di idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del Dec. L.vo N°624/96, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo entro 90 giorni dalla

data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di proroga. La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al predetto Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini suddetti.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), è stato costituito con polizza fidejussoria n. PT0606798 stipulata in data 07.11.2013 con la Compagnia Atradius Credit Insurance N.V. via Crescenzo, 12 00195 Roma (Agenzia 150 Agenzia di Pescara) e successiva appendice a testo libero della suddetta polizza fidejussoria del 03.12.2013;

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge, in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

1. L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
2. l'avanzamento dell'attività estrattiva deve avvenire con contestuale ripristino ambientale, con inizio dei lavori dalla strada vicinale Caldarelli proseguendo verso il Comune di Capestrano (AQ), secondo quanto indicato nella tavola "U" e "programma dell'avanzamento dell'attività estrattiva" del 06.07.2009, allegati alla presente Determinazione, debitamente timbrati e vistati;
3. la realizzazione finale dei fronti di scavo deve essere eseguita con il materiale in posto;
4. deve essere mantenuta inalterata l'attuale distanza dal ciglio superiore dello scavo esistente e dalla strada vicinale Caldarelli;

5. Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scoperta del cappellaccio esistente, deve essere integralmente accumulato all'interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per il ripristino finale
6. L'area deve essere ripristinata mediante il ritombamento totale dello scavo realizzato;
7. Deve essere evitato, in ogni momento dell'attività di recupero ambientale, l'impaludamento dell'area sottoposta ad attività estrattiva;
8. i materiali utilizzati per il ripristino ambientale dovranno essere preliminarmente autorizzati e muniti delle necessarie analisi di compatibilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sull'utilizzo di terre e rocce da scavo
9. la ditta qualora non abbia ottenuto, da questo Servizio, il certificato di collaudo finale entro il termine stabilito dalla presente Determinazione, deve confermare almeno un mese prima della scadenza, la validità temporale della polizza fideiussoria fino all'accertamento finale di avvenuto ripristino. In mancanza è attivata la procedura di escussione dell'importo assicurato presso la Compagnia Atradius Credit Insurance N.V. Roma.

Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 13.060 e complessivamente di mc. 65.300 per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge e trasmessa per quanto di competenza:

1. al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato dell'Aquila;
2. al Comune di Ofena (AQ);
3. al Comune di Capestrano (AQ);
4. alla Compagnia Atradius Credit Insurance N.V. via Crescenzo, 12 00195 Roma;

Articolo 12

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge N°1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
*SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E DEMANIO
MARITTIMO*

DETERMINAZIONE 27.02.2014, n. DI12/09

**Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese
- Ordinanza Balneare 2014 -**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito della Regione Abruzzo, che garantiscano l'uniformità dell'uso del demanio marittimo lungo tutta la costa regionale, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;

VISTO il D.P.R. 470 in data 08.06.1982 e successive modifiche, recante disposizioni relative alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 15/02/2006

relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la Direttiva 76/160/CE;

VISTO il D.Lgs. n. 116 del 30/05/2008 – Attuazione della Direttiva 2006/7/CE ;

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la Legge 05.02.1992 n.104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 04.12.1993 n.494 recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

VISTE le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione- Direzione Generale Demanio Marittimo e dei Porti nn.10, 12, 22 serie 1, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995.

VISTO il D.P.R. 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTA la Legge Regionale 17.12.1997, n. 141 e successive integrazioni e modifiche, recante norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n° 59, nonché la L.R. 23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo;

VISTA la L.R. 04.08.2009 n.10/2009: Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, 135 recante "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del

titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;

VISTO l'atto di intesa, in data 16.01.2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 51 del 03.03.2003;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;

VISTE le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 30, 68, 81,1161,1164,1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt.27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Deliberazione n.33 del 23.12.2003 con la quale la Giunta Regionale ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con decorrenza 31.01.2004;

VISTO il Piano Demaniale Marittimo regionale (P.D.M.) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29.07.2004;

VISTI il: Decreto Ministeriale 30.03.2010, "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e la L.R. 22.12.2010, n. 59, art. 37 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE".

PRESO ATTO che annualmente la Giunta Regionale in ossequio delle predette normative approva le risultanze dei campionamenti analitici dell'anno precedente (2012) e dispone gli adempimenti per l'anno di riferimento (2013) riferiti alle **acque di balneazione**; classificando le stesse acque in classi di qualità ed individuando nelle acque marino-costiere

quelle non adibite a balneazione e/o quelle vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitarie;

RITENUTO pertanto che le disposizioni inerenti le acque di balneazione che verranno deliberate dalla Giunta Regionale e che saranno oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri costituiscono obbligo per le imprese balneari, per quanto di loro competenza, in particolare in relazione agli obblighi derivanti dagli adempimenti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico(cittadini-utenti)rispetto alla qualità delle stesse acque di balneazione;

SENTITI i Comuni costieri, la Direzione Marittima, La Capitaneria di Porto di Ortona e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime;

DETERMINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Al fine della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sulle spiagge del litorale abruzzese, la stagione balneare 2014 è così compresa tra il **8 marzo** e il **26 ottobre**, con le seguenti specifiche:
 - a. le attività commerciali possono essere effettuate durante tutto l'anno secondo le previsioni dei piani commerciali e modalità delle licenze di Pubblico Esercizio rilasciate dai Comuni territorialmente competenti in ossequio all'art. 34 quater del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, in Legge 17/12/2012 n. 221;
 - b. dal **1 marzo** possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere, che devono necessariamente essere concluse entro il **31 maggio**; oltre tale termine, per cause collegate ad

avverse condizioni meteo, sono necessarie autorizzazioni specifiche da parte dei Comuni territorialmente competenti; le strutture mobili ed attrezzature balneari devono essere rimosse entro il **15 novembre**;

- c. dal **8 marzo** al **26 ottobre** agli stabilimenti è consentita l'apertura al pubblico per l'elioterapia, e dal **1 giugno** al **7 settembre** per la balneazione (attività di talassoterapia con servizi di balneazione); fasce orarie e relative prescrizioni per l'allestimento del servizio di salvataggio saranno regolamentate con provvedimenti dalle Capitanerie di Porto competenti;
- d. i concessionari, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, devono comunque garantire la propria attività almeno dal **1 luglio** al **31 agosto**;
- e. durante il periodo invernale, nelle aree in concessione per stabilimenti balneari aperti per la prestazione di servizi (attività commerciali) , gli spazi destinati a giochi potranno essere mantenuti ed utilizzati.

ART. 2 NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti.

ART. 3

- #### PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE
1. **Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese**

E' VIETATO PER TUTTO L'ANNO:

- a) campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
- b) adibire ad uso alloggio e/o cucina le cabine, i magazzini ed i ripostigli e, comunque, usare e/o detenere all'interno degli stessi luci a gas, bombole, serbatoi di carburante ed ogni altro oggetto che, in relazione al particolare stato dei luoghi, possano costituire

- motivo di pericolo per la pubblica incolumità;
- c) abbandonare rifiuti ovvero immondizie (in mare o sulle spiagge), sia pure contenuti in buste, se non negli appositi contenitori;
- d) realizzare opere, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizio per l'utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte dei portatori di handicap;
- e) realizzare qualsiasi opera e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell'Autorità competente;
- f) l'occupazione (accesso, transito, sosta, fermata) del demanio marittimo con:
- automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, con eccezione dei mezzi di soccorso, mezzi di servizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali, dei mezzi per la pulizia e la sistemazione delle spiagge (cfr. art.3 punto 1. lettera g) e di quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni (dalle ore 18,30 alle 9,30);
 - attrezzature di ogni genere (compresi surf, windsurf e kite surf, moto d'acqua e/o altre attrezzature, che dovranno essere posizionati esclusivamente nelle apposite rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti, attrezzi o strumenti da pesca);
 - è consentita la sola sosta di motociclette/ciclomotori e solo in aree in concessione, purché sia individuata in idonee zone, attrezzate con camminamenti in lastre, retrostanti lo stabilimento ed attigue al confine ovest della concessione stessa;
 - è consentito l'ingresso e sosta sul demanio marittimo di mezzi meccanici, limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, in occasione di manifestazioni pubbliche, mediante preventiva autorizzazione

- rilasciata dal comune territorialmente competente;
- g) la effettuazione di lavori di livellamento delle spiagge delle aree in concessione, fatta eccezione per casi particolari, afferenti l'attività istituzionale dei Comuni e per pubblica incolumità, al di fuori del periodo previsto nel precedente art. 1, punto 1. lettera b); le operazioni di livellamento delle spiagge per l'allestimento e preparazione delle aree in concessione, nel periodo consentito, finalizzate alla eliminazione di avvallamenti e regolarizzazione della superficie, senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell'arenile in concessione, potranno essere eseguite mediante comunicazione preventiva ai Comuni/Autorità Marittime competenti. Nelle aree interessate da interventi di ripascimento/protezione della costa le operazioni sopra descritte dovranno essere preventivamente autorizzate dai Comuni territorialmente competenti. Durante il periodo dell'elioterapia, con servizi di balneazione, allo scopo di evitare pericolo od intralcio ai bagnanti, è vietato effettuare le operazioni di pulizia ordinaria (giornaliera) delle aree in concessione con mezzi meccanici (pulizia/setacciatura) dalle ore 09.30 alle ore 18.30, fatta eccezione per gli stabilimenti che non effettuano servizio di elioterapia e che, ad ogni buon conto, agiscono obbligatoriamente in regime di sicurezza. Durante la stagione balneare è consentita l'attività di cantiere per ristrutturazioni e/o costruzione di stabilimenti balneari, purché in area delimitata ed interdetta ai non addetti ai lavori. Durante la stagione balneare è consentito l'accesso nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore 5,00, con mezzi motorizzati a due o a quattro ruote per la vigilanza delle spiagge. Ogni mezzo utilizzato deve essere munito di autorizzazione comunale, da richiedere prima dall'inizio del periodo di servizio. Le relative autorizzazioni devono essere trasmesse dal Comune all'Autorità Marittima locale. Nelle operazioni di livellamento ed allestimento delle aree in concessione e

delle spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la schiusa delle uova di una specie di uccello dal nome di "Charadrius alexandrinus" comunemente conosciuto come "Fratino".

All'interno delle aree protette, parchi e riserve, è vietato danneggiare la vegetazione spontanea; le operazioni di pulizia delle spiagge dovranno essere effettuate secondo il regolamento e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree; gli stessi organismi di gestione potranno porre in essere ogni utile accorgimento per la salvaguardia delle stesse con delimitazioni e segnalazioni delle aree retrostanti le spiagge libere, con la installazione di paletti in legno e funi di marineria, nonché passerelle in legno volte ad orientare ed agevolare la fruizione delle spiagge per la tutela delle predette aree di importanza naturalistica.

- h) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- i) accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;
- j) Tirare a secco barche o natanti in genere, salvo che nelle aree a ciò destinate.
- k) organizzare sulle spiagge libere giochi, manifestazioni sportive, ricreative e feste senza esplicita autorizzazione da parte degli organi competenti;

2. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese

E' VIETATO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE:

- a) occupare con qualsiasi impianto, od attrezzatura non finalizzata al salvataggio, la fascia di 5 metri dalla battigia e dello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio (idoneo corridoio per l'uscita dell'imbarcazione da soccorso), che deve essere lasciata in ogni caso sgombra, per assicurare il più rapido soccorso ai bagnanti;

- b) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto, senza il consenso del concessionario;
- c) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- d) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti (giochi con pallone, tamburello, racchettoni, etc.), fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all'interno di spazi, appositamente attrezzati come meglio sotto specificato. Parimenti è fatta salva la possibilità di organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, sempre che non vengano installate strutture non previste dal titolo concessorio, seppur provvisorie e ferme restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti da normative specifiche riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto a munirsi autonomamente, anche nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico;
- e) esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie (facchinaggio-nolo attrezzature etc.) sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc., al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del Comune;
- f) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nelle fasce orarie, stabilite con regolamenti comunali, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte dai Piani Comunali Acustici vigenti o da altre competenti Autorità eccettuati, ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti;
- g) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di manifesti e lancio degli stessi a mezzo velivoli;
- h) tirare a secco barche o natanti in genere, salvo che nelle aree a ciò destinate;
- i) lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura;
- j) organizzare sulle spiagge libere giochi, manifestazioni sportive, ricreative e feste

senza esplicita autorizzazione da parte degli organi competenti;

- k) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla balneazione;
- l) realizzare opere di difesa della costa, ripascimenti e dragaggi portuali dal 1 giugno al 7 settembre.
- m) Le spiagge libere possono essere attrezzate con percorsi per persone diversamente abili, servizi igienici chimici e supporti per ombrelloni da parte dei Comuni in deroga a quanto previsto nella precedente lettera i).

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

1. Nelle aree in concessione, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 5:
 - a) i concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile e della fascia di libero transito fino al battente del mare. I materiali di risulta dovranno essere depositati/smaltiti nel rispetto della Circolare n. 1/2011 "Direttive Regionali per la gestione dei rifiuti accumulatisi in spiagge marittime" della Direzione Protezione Civile-Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e con le modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti. Le operazioni di pulizia giornaliera (pulizia/setacciatura) delle aree in concessione con mezzi meccanici sono vietate dalle ore 09.30 alle ore 18.30.
 - b) il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; dovrà, inoltre, essere garantito un corridoio di libero transito, perpendicolare alla battigia, e a carico di entrambe le concessioni confinanti per ml. 2,5 ciascuna;
 - c) le zone concesse possono essere delimitate esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - 1.- durante il periodo invernale nell'ambito della concessione possono

essere individuate aree specifiche per un massimo di mq. 120 ove ricoverare e custodire beni ed attrezzature che costituiscono patrimonio della ditta concessionaria; le predette aree dovranno, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità di passanti / avventori / frequentatori della spiaggia, essere delimitate con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore ai mt. 2,00 e ubicate lato mare a ridosso di manufatti esistenti (strutture balneari/manufatti privati) al fine di non compromettere ulteriormente la vista mare; nelle concessioni con profondità inferiore ai mt. 30 le predette aree possono essere individuate ai lati del complesso balneare (al di fuori del cono d'ombra esistente); sono fatte salve le più restrittive prescrizioni comunali;

1 bis. - al fine di prevenire atti vandalici e furti, è consentita, solo nel periodo invernale, l'installazione di sistemi di protezione non impattanti lungo il perimetro dei manufatti, inclusi portici, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti, mediante utilizzazione di rete metallica, pannelli rigidi, grigliati fissati alle strutture esistenti in armonia con l'aspetto architettonico del complesso e/o ambiente circostante (colorazione), previa comunicazione al Comune competente per territorio in deroga di quanto previsto nel precedente art. 3 punto 1. lett. e);

1 ter. - è consentita l'installazione, esclusivamente nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore 5,00, di delimitazioni con rete di protezione tipo da pesca per arginare il fenomeno del randagismo e per motivi di salvaguardia della salute pubblica. Le delimitazioni dovranno essere rimosse entro le ore 6,00 del mattino seguente;

2.- le reti di protezione delle aree adibite a gioco e di cui all'art. 4 comma 1 - lett. "l", qualora le stesse siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere rimosse;

3.- sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi

definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, recinzioni per aree a cantiere oggetto di permesso a costruire, obbligatori a termine di legge;

4.- le recinzioni esistenti approvate e le delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono, comunque, garantire la libertà di accesso all'arenile da parte di terzi. A tal fine ogni concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque uno ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall'Amministrazione Comunale;

5.-TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza; il concessionario deve, preventivamente, comunicare al Comune competente per territorio, l'installazione di dette delimitazioni; l'Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione;

- d) fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell'art.23 L.5/02/1992 n.104, al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili i concessionari possono predisporre idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei soggetti diversamente abili; tali percorsi possono permanere per tutto l'anno. I concessionari hanno la facoltà di riservare se richiesto e comunque a pagamento almeno un ombrellone o palma nella prima fila a soggetti diversamente abili;
- e) all'interno delle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani" con un diametro massimo di mt. 6, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale e che abbiano una superficie d'ombra pari al massimo di quanto concesso per gli ombrelloni "hawaiani". Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinate ad "ombreggio" si

fa riferimento all'art. 12 comma 15 del Piano Demaniale Marittimo Regionale;

- f) gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio, l'autorizzazione delle competenti autorità;
- g) ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia;
- h) i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento rifiuti riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
- i) qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone;
- j) i servizi per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione;
- k) è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- l) i concessionari, cui è riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-basket etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nocimento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco; le aree attrezzate per giochi bimbi (altalene, girelli, gonfiabili) sono escluse dall'obbligo di installazione delle protezioni di cui sopra e, laddove ritenuto, potranno essere delimitate con staccionate in plastica/legno dell'altezza

di mt. 1,50 nel rispetto delle norme di sicurezza degli utenti; i predetti spazi per giochi potranno essere mantenuti anche durante il periodo invernale ad integrazione di attività commerciali in esercizio (somministrazione + prestazione dei servizi minimi);

- m) i concessionari, previa autorizzazione, possono installare nello specchio acqueo antistante la propria concessione, entro il limite di trecento metri dalla battigia e in una profondità minima d'acqua di metri due, una sola piattaforma galleggiante esclusivamente prendisole della grandezza massima di mq. 30 (trenta). La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati e potrà essere utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione - dalle ore 9.30 alle 18.30. E' vietato utilizzare la piattaforma per tuffi;
- n) i concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acquagym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività che devono essere aperte a tutti gratuitamente. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora é fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
- o) i concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua per le attività consentite nei precedenti punti "m" e "n". I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.

ART. 5

DISPOSIZIONI PER IL LIBERO ACCESSO ALLE SPIAGGE

1. Nelle aree in concessione per scopi turistici ricreativi, ai sensi della normativa vigente:

a) durante la stagione estiva dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche ai fini della balneazione;

b) durante l'arco dell'intero anno dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della spiaggia.

2. Nel periodo compreso fra le ore 23,00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), se non con il consenso del concessionario, fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 1, lett. a del presente articolo.

ART. 6

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE IN MARE

1. Lo specchio acqueo antistante il litorale, entro 300 metri dalla costa, previa autorizzazione da parte dei Comuni interessati, può essere utilizzato per le seguenti attività turistico ricreative, esclusivamente dai titolari di concessione demaniale e nel rispetto dell'uso prevalente ai fini della libera fruizione dello stesso:

a) installazione di parchi giochi acquatici, nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari o del fronte a mare delle spiagge libere (distacco minimo dalla battigia al fine di consentire il libero transito dei bagnanti);

b) pontili prendisole nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari (distacco minimo dalla battigia al fine di consentire il libero transito dei bagnanti);

c) posizionamento di gavitelli nel limite massimo di 4 unità per l'ormeggio di pattini, mosconi e pedalò;

d) manifestazioni varie;

2. Lo specchio acqueo antistante il litorale, oltre 300 metri dalla costa, previa autorizzazione dello scrivente Servizio Regionale, può essere utilizzato per attività turistico ricreative, nel rispetto della sicurezza della navigazione e degli interessi di carattere nazionale per le seguenti attività:

a) regate a mare, manifestazione varie di interesse storico, culturale, sportivo, previa intesa con le Capitanerie di Porto per gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e difesa dello Stato.

Le iniziative sopra descritte potranno essere autorizzate previa corresponsione del relativo canone concessorio.

ART. 7 DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Nell'ambito della costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, sono individuate con apposita ordinanza sindacale, qualora non previste dall'eventuale piano spiaggia vigente; sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate alla locale Autorità Marittima.

2. Prescrizioni per l'accesso e conduzione degli animali in spiaggia:

a) **è vietato durante tutto l'anno** condurre animali se non diversamente stabilito dai comuni costieri, eccezion fatta per i cani-guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua in attività, condotti da personale parimenti abilitato. Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, dovranno essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa ed i loro conduttori/accompagnatori dovranno avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia;

b) **durante la stagione balneare** i Comuni, nelle aree destinate a spiaggia libera, possono individuare, con apposita Ordinanza, previa autorizzazione delle autorità competenti sotto il profilo igienico sanitario, zone dove è consentito l'accesso con animali d'affezione (cani e gatti), che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate con l'indicazione dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare. Le aree libere

destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente. Il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire l'accesso, nell'ambito del proprio stabilimento balneare, di animali d'affezione di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all'ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l'aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell'animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell'area occupata ivi compreso l'asporto di materiali inquinanti. Resta inteso che i padroni degli animali sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall'art. 2052 del Codice Civile. I Concessionari hanno anche la facoltà, nell'ambito del proprio stabilimento e previa autorizzazione del Comune competente per territorio e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate, con l'indicazione dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso per l'accoglienza di animali d'affezione, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare. Le aree destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente;

c) **Nel periodo compreso tra il 26 ottobre ed il 8 marzo** è consentito condurre esclusivamente animali d'affezione (cani e gatti), se non diversamente stabilito dai comuni costieri;

d) **Nel periodo compreso tra il 26 ottobre ed il 8 marzo** è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli previa autorizzazione del comune territorialmente competente.

3. La pulizia e lo smaltimento dei rifiuti delle spiagge libere, aree per rimessaggio di natanti (libere e private) dovrà essere effettuato nel rispetto della Circolare n.

- 1/2011 richiamata nel precedente articolo 4 punto 1. lett. a).
4. La pulizia degli arenili dal materiale spiaggiato e/o eliminazione di buche ed avvallamenti provocate da eccezionali eventi meteorologici/mareggiate possono essere effettuate durante l'arco dell'intero anno mediante autorizzazione specifica da parte dei Comuni territorialmente competenti. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto della Circolare n. 1/2011 richiamata nel precedente articolo 4 punto 1. lett. a).

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile per tutta la durata della stagione estiva.
2. Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e i Corpi di Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
3. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento,

anche in violazione a norme inerenti vincoli ambientali naturalistici, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164 comma 1 e 2 (art. 5 punto 2 L. 8/07/2003, n. 172), 1174, 1231 del Codice della Navigazione e dal D. L.vo n. 171 del 18/07/2005 "Codice della nautica da diporto" e dal D.M. 29/07/2008 n. 146 ovvero dall'art. 650 del Codice Penale. L'Organo competente a ricevere il rapporto per infrazioni all'Ordinanza Balneare, ai sensi della L. 689/1981 è la Regione Abruzzo, Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Politiche Turistiche e Demanio Marittimo.

4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Ordinanza e/o le disposizioni del P.D.M. Regionale e le norme dei Piani Spiaggia Comunali, prevale la norma più restrittiva fatta eccezione per le norme di salvaguardia espressamente richiamate nei precedenti articoli.
5. La presente Ordinanza resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

**IL DIRIGENTE SERVIZIO
Dott. Giancarlo Zappacosta**

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE

**Comuni di Scoppito, L'Aquila, Pizzoli, Barete e Cagnano Amiterno - Ditta SNAMRETEGAS s.p.a. -
Metanodotto potenziamento allacciamento - AVVISO**



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE

AVVISO

(ai sensi dell'art. 20 co. 7 lett. a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)

di avvenuta emissione del provvedimento, da parte del Comitato Regionale di Coordinamento per la Valutazione di Impatto Ambientale, di rinvio a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (art. da 21 a 28 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) per la seguente pratica:

PRATICA PROT. N° 201304885 del 10/10/2013
DITTA: SNAMRETEGAS s.p.a.
OGGETTO: Metanodotto potenziamento allacciamento SACCI
LOCALIZZAZIONE: Comuni di Scoppito, L'Aquila, Pizzoli, Barete e Cagnano Amiterno
PROCEDIMENTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.- D.Lgs. 152/06, all. IV, punto 2, lettera d

GIUDIZIO N° 2361 del 11/02/2014

DI RINVIO A PROCEDURA V.I.A. PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI: In quanto è necessario approfondire con maggior dettaglio le alternative al tracciato proposto.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(arch. Patrizia Pisano)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
SETTORE GENIO CIVILE - SICUREZZA - ESPROPRI

Domanda in data 19/05/2003 della ditta "Casaccia Domenico", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Avezzano per Mod. 0,06 (l/s 6) ad uso irriguo.



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Casaccia Domenico, in data 19/05/2003, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 6 ad uso irriguo in Comune di Avezzano.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio



PROVINCIA DI TERAMO

Estratto Decreto Definitivo di Esproprio

PROVINCIA DI TERAMO

ESTRATTO DECRETO EFINITIVO DI ESPROPRIO

Per ogni effetto di legge si rende noto che per la realizzazione dei lavori di “Rifacimento del ponte ANAS sulla SS. 16 in località Porto D’Ascoli e Martinsicuro” nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del tratto terminale del fiume Tronto”;

OMISSIS

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Con Decreto Rep. n. 27303 del 24/12/2013 ha pronunciato in favore della Provincia di Teramo l’espropriazione dei seguenti immobili siti in territorio del Comune di San Benedetto del Tronto (AP):

DITTA).....

RUGGIERI LUIGI, nato a San Benedetto Del Tronto (AP) il 24/12/1949 residente a Cerignola (FG) in Via Trinitapoli, 7 – Cf. RGG LGU 49T24 H769N - proprietà per 1/2;

RUGGIERI NAZZARENO, nato a Monteprandone (AP) il 26/04/1944 e residente a Serracapriola (FG) in C/da Masseria Spinelli – cf. RGG NZR 44D26 F591Q- proprietà per ½;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di San Benedetto Del Tronto al foglio 33 particella 440 (ex 301/b) di mq.189 – foglio 33 particella 442 (ex 67/b) di mq. 302; Indennità definitiva di esproprio pari ad Euro 47.882,00.

OMISSIS

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(Dott. Leo Di Liberatore)

PROVINCIA DI TERAMO

Estratto Decreto Definitivo di Esproprio

PROVINCIA DI TERAMO

ESTRATTO DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO

Per ogni effetto di legge si rende noto che per la realizzazione dei lavori di “Rifacimento del ponte ANAS sulla SS. 16 in località Porto D’Ascoli e Martinsicuro” nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del tratto terminale del fiume Tronto”;

OMISSIS

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Con Decreto Rep. n. 27304 del 24/12/2013 ha pronunciato in favore della Provincia di Teramo l’espropriazione dei seguenti immobili siti in territorio del Comune di Martinsicuro (TE):

DITTA 1).....

- EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L. con sede in Martinsicuro, via Po’, n. 1 – P.Iva 01617940679 rappresentata in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal Sig. Roberto Piergallini nato a Martinsicuro (Te) il 24/08/1963 ed ivi residente in via Po’, n. 1 – Cf. PRGRRRT63M24E989Y - proprietario;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Martinsicuro al foglio 5 particella 742 (ex 704/a), di mq 4.477 – foglio 5 particella 475 di mq. 140 – al foglio 5 particella 151 di mq 670; Indennità definitiva di esproprio pari ad Euro 400.000,00.

DITTA 2)

GIANFRANCO MAULONI, nato a Colonnella (Te) il 18/10/1944 e residente in via XX Settembre, n. 83 – 63039 San Benedetto del Tronto (AP), C.F. MLNGFR44R18C901T – proprietario;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Martinsicuro al foglio 5
particella 741 di mq 60; Indennità definitiva di esproprio pari ad Euro **4.000,00**.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(Dott. Leo Di Liberatore)

COMUNE DI ATELETA

Estratto di decreto di esproprio prot. n. 658 del 17.02.2014 (art. 23, c. 5 del D.P.R. 327/2001) per pubblica utilità concernente: "Completamento rete idrica e fognante. Revisione e sistemazione tratti di rete idrica -Interventi di sistemazione scarichi delle fognature delle frazioni" - Ditta Ranallo Rosa.

COMUNE DI ATELETA (AQ)

Estratto di decreto di esproprio prot. n. 658 del 17.02.2014 (art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001) per pubblica utilità concernente: "Completamento rete idrica e fognante. Revisione e sistemazione tratti di rete idrica -Interventi di sistemazione scarichi delle fognature delle frazioni" - Ditta Ranallo Rosa.

Per ogni effetto di legge si rende noto che il responsabile del Servizio con decreto prot. n. 658 del 17.02.2014 ha pronunciato a favore del Comune di Ateleta (AQ), l'espropriazione del terreno sito nel Comune di Ateleta (AQ) in loc. Pater Noster, in Catasto foglio n. 26, part.IIa n. 1017 di mq 236 in Ditta Ranallo Rosa, nata a Ateleta (AQ) il 14.01.1922 per la realizzazione dei lavori di Completamento rete idrica e fognante. Revisione e sistemazione tratti di rete idrica -Interventi di sistemazione scarichi delle fognature delle frazioni.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese possono proporre opposizione nei modi e nei termini di legge.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Pancrazio Gozzer


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Pancrazio Gozzer

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Procedura di verifica di assoggettabilità.

	AVVISO AL PUBBLICO	
	Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i.	
	PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ	
	Si avvisa che è stato trasmesso alla REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della	
	Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,	
	Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e	
	Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da	
	Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:	
	OGGETTO: Anagrafe regionale dei siti contaminati. Discarica Comunale di Celenza	
	sul Trigno sita in località "Difesa" - Codice VS220005. Progetto di Bonifica e messa	
	in sicurezza permanente.	
	PROPONENTE: Amministrazione Comunale di Celenza sul Trigno - 66050- Corso	
	Umberto I n°23, tel. 0873 958131, fax 0873 958702, tecnico@celenzasultrigno.com ,	
	pec: comune@pec.celenzasultrigno.com	
	NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme	
	in materia ambientale". Categoria di appartenenza dell'opera: D.Lgs. n. 152 del	
	03/04/2006 e s.m.i. - Parte II - Allegato IV "Progetti sottoposti alla verifica di	
	assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di	
	Bolzano" - numero 7 lettera u "discariche di rifiuti urbani non pericolosi con	
	capacità complessiva inferiore ai 100.000 m ³ ".	
	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Comune di Celenza sul Trigno (CH) -	
	Località Difesa - Foglio 13 particelle nn. 27, 48, 49.	
	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: l'intervento si rende necessario a seguito del	
	superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione della matrice	
	1	

	ambientale acque sotterranee. Al fine di ripristinare i normali valori di tale matrice si	
	rendono necessari alcuni interventi finalizzati all'eliminazione dell'interazione delle	
	acque di precipitazione meteorica e sotterranee con il cumulo di rifiuti solidi urbani.	
	La messa in sicurezza permanente sarà realizzata con un sistema di copertura	
	(capping) e da barriere verticali poste lungo il perimetro dell'area contaminata. Sul	
	perimetro del sito verrà realizzato un diaframma plastico per il confinamento	
	verticale del terreno. Si provvederà a disporre, lungo il perimetro del sito, canalette	
	in conglomerato cementizio per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche;	
	l'intera area sarà protetta da una recinzione costituita da una rete metallica intestata	
	in un cordolo di calcestruzzo debolmente armato.	
	UFFICIO REGIONALE COMPETENTE	
	Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,	
	Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio	
	Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione	
	impatto ambientale.	
	Gli atti sono consultabili sul sito dell'Ufficio Regionale competente all'indirizzo :	
	http://ambiente.regione.abruzzo.it/ e presso la sede del Comune interessato	
	dall'intervento.	
	Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul <i>BURA</i> decorrono i 45 (quarantacinque),	
	giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di	
	interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri	
	sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web.	
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	Ing. Antonietta Costantini	

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Avviso

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)
SETTORE III- AREA URBANISTICA

Realizzazione di un complesso sportivo destinato agli sport motoristici in località San Mauro. Approvazione Progetto Preliminare e connessa adozione variante puntuale al Piano Regolatore Generale con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi del DPR 327/2001 e avviso di deposito del Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16-02-2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTE le disposizioni legislative;

RENDE NOTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16-02-2014, esecutiva, è stato approvato il Progetto Preliminare per la "Realizzazione di un complesso sportivo destinato agli sport motoristici in località San Mauro", adottata la variante al PRG vigente ed a quello adottato e, per l'effetto, dichiarata l'avvenuta apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 comma 2 e 19 comma 2 del DPR 327/2001 e preso atto del Rapporto Ambientale;
- copia di detta deliberazione unitamente al progetto, restano depositati presso l'Area Urbanistica Comunale a libera visione del pubblico per giorni 45 (quarantacinque) consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Durante detto periodo, chiunque può prendere visione e può presentare osservazioni in relazione alla variante puntuale al PRG;

- ai sensi per gli effetti del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4 del 16-01-2008, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e le Relazioni Specialistiche sono depositati, a libera visione del pubblico per giorni 60 (sessanta) consecutivi decorrenti dalla data odierna, presso l'Area Urbanistica Comunale, presso gli Uffici della Task-Force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo in L'Aquila, Via Salaria Antica Est nr. 27, e del Settore Urbanistica della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2, oltre che sui siti web della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo e del Comune di Montorio al V. .

Durante detto periodo, chiunque può prendere visione e può presentare osservazioni in relazione al Rapporto Ambientale.

Le osservazioni presentate, anche sottoforma di istanza, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

DISPONE CHE

Il presente avviso sia pubblicato sul B.U.R.A., all'Albo On-Line e sul sito web del Comune, nonché pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e mediante manifesti murali.

Montorio al V. 05.03.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Geom. Ennio Cingoli

COMUNE DI MORINO

Graduatoria alloggi ERP

LA COMMISSIONE ALLOGGI POPOLARI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI AVEZZANO - NELLA RIUNIONE N° 113 16/12/2013 - VISTO IL BANDO DI CONCORSO 2012 PUBBLICATO DAL COMUNE DI MORINO - HA APPROVATO LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA - PREVIO SORTEGGIO TRA I CONCORRENTI A PARITA' DI PUNTEGGIO EX ART. 9 L.R. 96/96- EFFETTUATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE IN FORMA PUBBLICA

N°	Nominativo	L.R. 96/96 art. 8 a) Condizioni soggettive						L.R. 96/96 art. 8 b) Condizioni oggettive					TOT.	
		a-1	a-2	a-3	a-4	a-5	a-6	b-1.1	b-1.2	b-2.1	b-3	b-4		
1	MARAZZI LUCIANO	2	1			2						4		9
2	DE BLASIS IOLANDA	2		3										5
3	GIULIANI VITTORIO	2	1			2								5
4	DI BATTISTA SERENA	2	2											4

ESCLUSI POICHE' DIFETTANO DEL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 2 L.R.96/96 LETTERA f. CONTI ANDREA - CONTI GIANLUCA.

Commissione Circondariale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presso il Comune di Avezzano (L. R. 96/96 art. 9)

Presidente della Commissione
(dott. Mario Pinelli)

LL/II

COMUNE DI MORINO

Modifiche allo Statuto Comunale approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25.06.2013

Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

AVVISO - Modifiche allo Statuto Comunale approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25.06.2013 (art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000).

Notizie inerenti le modifiche apportate allo statuto originario

ART. 4 BIS – ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA ALL'ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE (Del. C.C. 116/2010)

ART. 4 TER – LA FASCIA TRICOLORE (Del. C.C. 116/2010)

ART. 9 – CONSIGLIO COMUNALE – comma 1 (Mod. Del. C.C. 42/2010)

ART.10 – SESSIONI E CONVOCAZIONI comma 4 (Mod. del. C.C. 42/2010)

ART. 15 bis – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mod. Del. C.C. 42/2010)

ART.24 – COMPOSIZIONE comma 1 (Mod. Del. C.C. 28/2012)

ART.32 BIS - COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE (Mod. Del. C.C. 28/2012)

ART.56 – COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE DEL COMUNE IN SOCIETA' DI CAPITALI (Mod. Del. C.C. 53/2013)

ART.73 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE (Mod. Del. C.C. n. 42/2010)



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

ART.4 bis esposizione delle bandiere all'esterno del palazzo municipale

All'esterno del Palazzo Municipale sono quotidianamente esposte la bandiera nazionale e quella europea.

In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.

Con provvedimento motivato può essere autorizzata l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o Associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, indicandone le relative modalità.

Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi, figure, scritte lettere di alcun tipo.

ART.4 ter la fascia tricolore

Distintivo del Sindaco è la Fascia Tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

La Fascia Tricolore può essere indossata dal Sindaco, dall'Assessore o dal Consigliere

ART. 9 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

Il Consiglio Comunale attribuisce, su proposta del Sindaco, la Presidenza del Consiglio ad un consigliere comunale da eleggere nella prima seduta di insediamento, oppure nella prima seduta utile in relazione alla data di presentazione della proposta del Sindaco.

In sede di prima attuazione l'elezione del Presidente del Consiglio viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto; In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente del Consiglio, la presidenza del Consiglio è attribuita al Consigliere Anziano.

ART. 10 - Sessioni e convocazione

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata, ove nominato, dal presidente del consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

ART. 15 BIS Il presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale, con votazione segreta ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, oltre il Sindaco.

2. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dal Consiglio stesso con apposito provvedimento motivato e con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati, oltre il Sindaco.

3. Le eventuali dimissioni dalla carica di Presidente sono efficaci e definitive dal momento in cui sono presentate al Consiglio Comunale riunito in seduta o consegnate per iscritto personalmente al protocollo comunale, oppure da persona munita di delega autenticata.

4. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco fino alla elezione del Presidente del Consiglio.



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

5. Sino all'elezione, le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Sindaco, dopo l'elezione del presidente del Consiglio Comunale, in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono svolte dal Consigliere anziano.

6. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte da chi svolge le funzioni di Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

7. Il Presidente del Consiglio provvede inoltre alla direzione dei lavori del Consiglio con le modalità previste dal regolamento, alla tutela delle prerogative dei Consiglieri e alla garanzia dell'esercizio effettivo delle loro funzioni.

ART. 24 – Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco e da due assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

ART.32 Bis - Comitati di quartiere e di frazione

1. Il Comune di Morino riconosce i quartieri e le frazioni quali entità civiche e territoriali attraverso le quali si promuove e si concretizza la funzione fondamentale della partecipazione democratica. Inoltre stimola l'aggregazione spontanea e l'autonoma attivazione propositiva rivolta alla soluzione dei problemi della popolazione rappresentata.

2. Riconosce inoltre alle stesse entità la capacità ed il ruolo di organizzare attività ricreative di cultura popolare e di folklore che caratterizzano e qualificano la vita relazionale nei quartieri e nelle frazioni stesse.

3. L'istituzione, le elezioni, le attribuzioni ed il funzionamento dei comitati saranno disciplinati da apposito regolamento.

ART. 56 - “Costituzione e partecipazione del Comune in società di capitali”

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali esclusivamente per la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e la produzione di servizi di interesse generale;

2. Al fine di razionalizzare i costi ed attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria il comune può costituire o partecipare ad un'unica società con capitali interamente pubblici e vincolo di incedibilità a privati, nella forma della holding, attraverso la quale costituire o partecipare a società di scopo con le finalità di cui al comma 1;

3. La società holding è espressione diretta del Comune nel rapporto con le partecipate e loro soci;

4. Il Comune esercita la direzione e il controllo delle società partecipate secondo un regolamento approvato dal Consiglio comunale;

5. Il Comune può conferire alla società holding la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di cui è proprietario;

6. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

7. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

8. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

9. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

10. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato dal Consiglio comunale



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

ART. 73 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente del Consiglio



COMUNE DI MORINO
(Provincia di AQ)
VIA XXIV MAGGIO
Telefono 0863978133 – Fax 0863970027
www.comune.morino.aq.it
email: info@comune.morino.aq.it
PEC: comune.morino.aq@pec.comune.aq.it

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

C.C. N. 06 DEL 26.01.2000

C.C. N. 30 DEL 06.04.2000

INTEGRATO E RETTIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 24 DEL 11.06.2005

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 42 DEL 03.06.2010

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. 116 DEL 27.12.2010

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. 28 DEL 07.07.2012

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. 53 DEL 21.12.2013

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – AUTONOMIA STATUTARIA

ART. 2 – FINALITA'

ART. 3 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE

ART. 4 – STEMMMA E GONFALONE

ART. 4 BIS – ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA ALL'ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE (Del. c.c. 116/2010)

ART. 4 TER – LA FASCIA TRICOLORE (Del. c.c. 116/2010)

ART. 5 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 7 – ORGANI

ART. 8 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 9 – CONSIGLIO COMUNALE (mod. Del. C.C. 24/2005 – Mod. Del. C.C. 42/2010)

ART.10 – SESSIONI E CONVOCAZIONI (Mod. del. C.C. 42/2010)

ART.11 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

ART.12 – COMMISSIONI

ART.13 – CONSIGLIERI

ART.14 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART.15 – GRUPPI CONSILIARI

ART. 15 bis – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mod. Del. C.C. 42/2010)

ART.16 – SINDACO

ART.17 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

ART.18 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

ART.19 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

ART.20 – VICE SINDACO

ART.21 – MOZIONI DI SFIDUCIA

ART.22 – DIMISSIONI DEL SINDACO

ART.23 – GIUNTA COMUNALE

ART.24 – COMPOSIZIONE (Mod. Del. C.C. 28/2012)

ART.25 – NOMINA

ART.26 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART.27 – COMPETENZE

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART.28 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO II – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART.29 – ASSOCIAZIONISMO

ART.30 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

ART.31 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

ART.32 – VOLONTARIAT

ART.32 BIS - COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE (Mod. Del. C.C. 28/2012)

CAPO III – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART.33 – CONSULTAZIONI

ART.34 – PETIZIONI

ART.35 – PROPOSTE

ART.36 – REFERENDUM

ART.37 – ACCESSO AGLI ATTI

ART.38 – DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART.39 – ISTANZE

CAPO IV – DIFENSORE CIVICO

ART.40 – NOMINA

ART.41 – DECADENZA

ART.42 – FUNZIONI

ART.43 – FACOLTA' E PREROGATIVE

ART.44 – RELAZIONE ANNUALE

ART.45 – INDENNITA' DI FUNZIONE

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART.50 – OBIETTIVI DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART.51 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART.52 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART.53 – AZIENDE SPECIALI

ART.54 – STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

ART.55 – ISTITUZIONI

ART.56 – COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE DEL COMUNE IN SOCIETA' DI CAPITALI (Mod. Del. c.c. 53/2013)

ART.57 – CONVENZIONI

ART.58 – CONSORZI

ART.59 – ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I – UFFICI

ART.60 – PRINCIPI STRUTTURALI

ART.61 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART.62 – REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART.63 – DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

CAPO II – PERSONALE DIRETTIVO

ART.64 – DIRETTORE GENERALE

ART.65 – COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

ART.66 – FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

ART.67 – RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART.68 – FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART.69 – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ART.70 – COLLABORAZIONI ESTERNE

ART.71 – UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

CAPO III – IL SEGRETARIO COMUNALE

ART.72 – SEGRETARIO COMUNALE

ART.73 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE (Mod. Del. C.C. n. 42/2010)

ART.74 – VICE SEGRETARIO COMUNALE

CAPO IV – LA RESPONSABILITA'

ART.75 – RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

ART.76 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

ART.77 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

CAPO V – FINANZA E CONTABILITA'

ART.78 – ORDINAMENTO

ART.79 – ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

ART.80 – AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

ART.81 – BILANCIO COMUNALE

ART.82 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART.83 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART.84 – REVISORE DEI CONTI

ART.85 – TESORERIA

ART.86 – CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART.87 – INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

ART.88 – DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA

ART.89 – PARERI OBBLIGATORI

ART.90 – ENTRATA IN VIGORE

IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DECORSI TRENTA GIORNI DALLA SUA AFFISSIONE ALL'ABO PRETORIO DELL'ENTE.

TITOLO I**Principi generali****ART. 1 - Autonomia statutaria**

1. Il Comune di Morino è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Morino nei rapporti con lo stato, con la regione Abruzzo, con la provincia dell'Aquila e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Morino ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a. rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b. promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale
 - c. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d. tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato non aventi scopo di lucro e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e. superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

- g. promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, purchè sussista un pubblico interesse, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

ART. 3 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 53,45 kmq, confina con i comuni di S.Vincenzo Valle Roveto, Civitella Roveto e Civita D'Antino, Guarmino, Alatri, Veroli, Vico del Lazio.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via XXIV MAGGIO.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Morino non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 4 - Stemma, gonfalone e sede comunale

1. Il Comune di Morino ha un proprio gonfalone e un proprio stemma .
2. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. La sede del Comune è fissata nella frazione di Morino.

ART.4 bis esposizione delle bandiere all'esterno del palazzo municipale

All'esterno del Palazzo Municipale sono quotidianamente esposte la bandiera nazionale e quella europea.

In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.

Con provvedimento motivato può essere autorizzata l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o Associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, indicandone le relative modalità.

Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca,

possono applicarsi, figure, scritte lettere di alcun tipo.

ART.4 ter la fascia tricolore

Distintivo del Sindaco è la Fascia Tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

La Fascia Tricolore può essere indossata dal Sindaco, dall' Assessore o dal Consigliere

ART. 5 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi da tenersi nella sede comunale.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi da tenersi nella sede comunale ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3 Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

ART. 6 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia dell'Aquila, con la regione Abruzzo e la comunità montana.

3. Il Comune promuove la nomina di una consulta della frazione di Rendinara.

4. Il regolamento prevederà il numero dei membri, i criteri di nomina e di convocazione, gli affari di competenza e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I - Organi e loro attribuzioni

ART. 7 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

3. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune, svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

ART. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria, la documentazione, il deposito degli atti e la formazione delle proposte di deliberazione di G.C. e di C.C. spetta ai responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal vicesegretario.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal consigliere anziano per il Consiglio, dal sindaco o assessore anziano per la giunta, dal componente più anziano d'età, tra i presenti, per gli altri organi .

5. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate secondo il dettato dell'art.47 della L.142/90.

ART. 9 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

Il Consiglio Comunale attribuisce, su proposta del Sindaco, la Presidenza del Consiglio ad un consigliere comunale da eleggere nella prima seduta di insediamento, oppure nella prima seduta utile in relazione alla data di presentazione della proposta del Sindaco.

In sede di prima attuazione l'elezione del Presidente del Consiglio viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto;

In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente del Consiglio, la presidenza del Consiglio è attribuita al Consigliere Anziano.

2.L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3.Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla

legge e dallo statuto e svolge le proprie

attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico – amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di ripartizione e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 10 - Sessioni e convocazione

1.L'attività del Consiglio Comunale si svolge in adunanze ordinarie, straordinarie e straordinarie urgenti.

2.Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3.Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata, ove nominato, dal presidente del consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5.La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

6.L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7.L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia

partecipazione dei cittadini.

8.La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta sia nel caso di sessioni ordinarie che nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9.Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10.La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11.In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.

ART. 11 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

1. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 giugno di ogni anno . È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

2. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 12 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.

Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza, assicurando comunque la rappresentanza della minoranza. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e

di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

ART. 13 – Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sessioni ordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco o, ove nominato, il presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco o, ove nominato, al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Almeno un quinto dei consiglieri può richiedere la convocazione del Consiglio presentando formale proposta di delibera o di mozione da iscriverne all'ordine del giorno. Qualora nella richiesta sia indicato soltanto l'oggetto della discussione, il sindaco invita i proponenti a depositare nella segreteria comunale articolata proposta di deliberazione e il termine di 20 giorni per la convocazione del Consiglio decorre dalla data di deposito della proposta completa. Le proposte che comportano oneri finanziari debbono prevedere la copertura di bilancio ed il sindaco deve curare che siano sottoposte al Consiglio con il

corredo dei pareri di legge. Una proposta respinta dal Consiglio non può essere riproposta entro lo stesso anno finanziario.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, oppure, ove nominato, dal presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.15 del presente statuto.

5. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 15 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. È istituita, presso il Comune di Morino la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art.13, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art.31, comma 7 ter, della legge n. 142/90, e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

3. Ai consiglieri comunali è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

4. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno quattro consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco presso la sede comunale.

5. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sono inviate, su

richiesta, ai capigruppo consiliari, mentre gli allegati delle deliberazioni possono essere visionati presso l'ufficio competente.

ART. 15 BIS IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale, con votazione segreta ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, oltre il Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dal Consiglio stesso con apposito provvedimento motivato e con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati, oltre il Sindaco.
3. Le eventuali dimissioni dalla carica di Presidente sono efficaci e definitive dal momento in cui sono presentate al Consiglio Comunale riunito in seduta o consegnate per iscritto personalmente al protocollo comunale, oppure da persona munita di delega autenticata.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
5. Sino all'elezione, le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Sindaco, dopo l'elezione del presidente del Consiglio Comunale, in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono svolte dal Consigliere anziano.
6. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte da chi svolge le funzioni di Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
7. Il Presidente del Consiglio provvede inoltre alla direzione dei lavori del Consiglio con le modalità previste dal regolamento, alla tutela delle prerogative dei Consiglieri e alla garanzia dell'esercizio effettivo delle loro funzioni.

ART. 16 – Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, ove dettati, e, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 17 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori. ("o consiglieri" abrogata vedi deliberazione C.C. n. 30 del 06.04.2000). Nel rilascio delle deleghe e nel loro esercizio è da tenere presente il principio per cui spettano agli assessori i poteri di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi.
2. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate ai capigruppo consiliari nonché al Prefetto
3. Oggetto della delega può essere anche la sovrintendenza dei servizi di competenza statale attribuita al sindaco quale Ufficiale di governo
4. L'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al 2° comma dell' art.38 della legge fondamentale, nonché le funzioni di Polizia Giudiziaria, pubblica sicurezza e circolazione stradale, non sono delegabili, competono al sindaco, o, in sua mancanza, a chi lo sostituisce legalmente.
5. E' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge n. 142/90, e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) adotta le ordinanze previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, con provvedimento motivato, e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale ;

- a. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
- b. Nomina in caso di necessità uno o più messi notificatori.
- c. Firma gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale. Si fa riferimento, ad esempio, alle ordinanze adottate dal Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale al di fuori delle materie attribuite dalla legge 191/98, art. 2, comma 12, ai responsabili dei servizi; nonché alle ordinanze di carattere ordinario e contingibile ed urgente adottate dal Sindaco quale ufficiale di governo; (vedi deliberazione C.C. 30/2000)
- d. Rappresenta in giudizio il Comune sia esso attore o convenuto
- e. Vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale

ART. 18 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 19 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri; salvo il caso in cui sia stato nominato il presidente del Consiglio Comunale;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

- c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 20 – Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco e del sindaco, esercitano le sole funzioni amministrative del sindaco, permesse dalla legge, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età. ABROGATO (vedi deliberazione C.C. n.30/2000)

ART. 21 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 22 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 23 - Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
7. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti dal Consiglio

ART. 24 – Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco e da due assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 25 – Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge
5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 26 - Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti e sono segrete; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 27 - Competenze

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non

siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato; (la scelta di affidare alla Giunta Comunale la nomina dei membri delle commissioni di concorso è stata effettuata in sede di autodeterminazione regolamentare in quanto non viola il principio di separazione dei poteri ed avviene comunque su proposta del responsabile del servizio interessato - Vedi deliberazione C.C. n. 30 del 06.04.2000-)

f) propone al Consiglio Comunale i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone da approvare con apposito regolamento consiliare;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h) esprime parere per la nomina e la revoca del direttore generale o per il conferimento delle relative funzioni al segretario comunale;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

f. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

g. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

o) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

p) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;

q) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

r) approva il PEG nel caso in cui il regolamento di contabilità includa l'utilizzo dello stesso.

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini**CAPO I - Partecipazione e decentramento****ART. 28 - Partecipazione popolare**

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II - Associazionismo e volontariato**ART. 29 - Associazionismo**

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 30 - Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

ART. 31 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 32 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART.32 Bis - Comitati di quartiere e di frazione

1. Il Comune di Morino riconosce i quartieri e le frazioni quali entità civiche e territoriali attraverso le quali si promuove e si concretizza la funzione fondamentale della partecipazione democratica. Inoltre stimola l'aggregazione spontanea e l'autonoma attivazione propositiva rivolta alla soluzione dei problemi della popolazione rappresentata.

2. Riconosce inoltre alle stesse entità la capacità ed il ruolo di organizzare attività ricreative di cultura popolare e di folklore che caratterizzano e qualificano la vita relazionale nei quartieri e nelle frazioni stesse.

3. L'istituzione, le elezioni, le attribuzioni ed il funzionamento dei comitati saranno disciplinati da apposito regolamento.

CAPO III - Modalità di partecipazione

ART. 33 - Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 34 - Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati.
4. L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento, previa illustrazione della petizione da parte del primo firmatario.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

ART. 35 - Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 300 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 36 - Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 300 può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre

escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento

delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione

referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 37 - Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali.

2. Sono sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

5. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario responsabile che ha in deposito l'atto, devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 38 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a dare opportuna divulgazione.

ART. 39 – Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
3. La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dal ricevimento della stessa dal sindaco o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

CAPO IV - Difensore civico**ART. 40 – Nomina**

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di L'Aquila, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispose apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici e delle Comunità Montane;
- c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

ART. 41 - Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
2. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
3. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

ART. 42 - Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
4. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38 della Legge 15 maggio 1997 n.127 secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39, dell'ultima legge citata.

ART. 43 - Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente a adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

ART. 44 - Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

ART. 45 - Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

CAPO V - Procedimento amministrativo**ART. 46 - Diritto di intervento nei procedimenti**

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato a adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 47 - Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato

l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 48 - Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve dare comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento,

entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art.38 dello statuto.

ART. 49 - Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il

contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

Attività amministrativa

ART. 50 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 51 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 52 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 53 - Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 54 - Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperli.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 55 - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 56 - "Costituzione e partecipazione del Comune in società di capitali"

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali esclusivamente per la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e la produzione di servizi di interesse generale;
2. Al fine di razionalizzare i costi ed attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria il comune può costituire o partecipare ad un'unica società con capitali interamente pubblici e vincolo di incedibilità a privati, nella forma della holding, attraverso la quale costituire o partecipare a società di scopo con le finalità di cui al comma 1;
3. La società holding è espressione diretta del Comune nel rapporto con le partecipate e loro soci;
4. Il Comune esercita la direzione e il controllo delle società partecipate secondo un regolamento approvato dal Consiglio comunale;
5. Il Comune può conferire alla società holding la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di cui è proprietario;
6. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
7. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere

agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

8. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

9. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

10. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato dal Consiglio comunale

ART. 57 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 58 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.41, 2° comma del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 59 - Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia,

dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione

formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n.142, modificato dall'art.17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

Uffici e personale

CAPO I - Uffici

ART. 60 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 61 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, ove nominato e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 62 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 63 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali,

svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal

Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II - Personale direttivo

ART. 64 - Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

ART. 65 - Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

ART. 66 - Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predisponde la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi

preposto:

- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi; ABROGATA (vedi deliberazione C.C. n. 30/2000)
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi; ABROGATA (vedi deliberazione C.C. n. 30/2000)
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

ART. 67 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione del personale.
3. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla giunta comunale. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla giunta comunale.
4. Le modalità di pubblicazione delle determinazioni dei responsabili sono contenute nell'apposito regolamento comunale degli uffici e dei servizi.

ART. 68 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi provvedimenti;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi

compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) sono responsabili del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3.I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4.Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. Essi provvedono altresì a:

- indizione aste pubbliche, licitazioni private, appalto concorso e trattativa privata per lavori pubblici, forniture e servizi;
- elenco ditte da invitare;
- approvazione verbali di gara d'appalto e schemi di contratto;
- approvazione stati finali e certificati di regolare esecuzione;
- tutte le funzioni attribuite dal regolamento o dal sindaco.

ART. 69 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dall'art.5, comma 5 bis, della legge 142/90 e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 70 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 71 - Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art.45 del DLGS n.504/92.

CAPO III - Il Segretario Comunale**ART. 72 - Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

8. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica al sindaco e agli

uffici.

ART. 73 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente del Consiglio.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.29/93 e della Legge 662/96, art. 1 commi 56 3 63; (vedi deliberazione C.C. n. 30/2000)
2. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Il Segretario Comunale può rogare i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.
5. In mancanza del direttore generale e limitatamente al personale apicale, provvede alla contestazione degli addebiti nell'ipotesi di violazione dei doveri di ufficio comportanti la comminazione delle sanzioni disciplinari del richiamo verbale e della censura e la conseguente eventuale comminazione delle predette sanzioni

ART. 74 - Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea prevista per il Segretario Comunale; (vedi deliberazione C.C. n. 30/2000)
2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV - La responsabilità

ART. 75 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni patrimoniali derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne

denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 76 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 77 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V - Finanza e contabilità

ART. 78 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 79 - Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura

patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 80 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.)

RIFORMULATO NEL SEGUENTE MODO vedi deliberazione C.C. n. 30/2000 -

" il responsabile dell'ufficio tecnico, incaricato della gestione dei beni demaniali e patrimoniali, provvede alla compilazione dell'inventario degli stessi beni da rivedersi annualmente. E' responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, nonché della conservazione dei titoli, degli atti e delle scritture relative al patrimonio;

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dall'organo competente.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 81 - Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 82 - Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART. 83 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 84 - Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 85 - Tesoreria

1. Per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese il Comune si avvale del servizio di tesoreria in conformità alle leggi vigenti.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 86 - Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI

Disposizioni diverse

ART. 87 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 88 - Delega di funzioni alla comunità montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

ART. 89 - Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art.17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

ART. 90 - Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

COMUNE DI PIETRANICO

Avviso

COMUNE DI PIETRANICO (Provincia di Pescara)
65020 Via Adua, 1 - Tel. 0858884795 - Fax 0858883391
C.F. : 81000110684 - P.I.V.A. : 00221280688

AVVISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N° 21 del 29.11.2013, esecutiva, avente ad oggetto: "Realizzazione capannone ad uso artigianale previa demolizione di alcuni manufatti esistenti in variante al vigente strumento urbanistico edilizio, ai sensi dell'art. 5, del D.P.R. N° 447/98 nel testo in vigore. Pratica SUAP N° 138/2011. Modifica deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale N° 3 del 06.05.2013."

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale sono depositati, a libera visione del pubblico, durante le ore d'ufficio, gli atti relativi alla variazione del vigente strumento urbanistico comunale, per la "Realizzazione capannone ad uso artigianale previa demolizione di alcuni manufatti esistenti", da parte della Ditta "Edilpietra di Di Nicola Riccardo", con sede a Pietranico in Via Vasca, sul terreno catastalmente individuato al foglio di mappa N° 7, particelle NN° 349, 350, 351, 1068, 360, 782, 784, 783, 1067, 336 e 907 che, pertanto, viene destinato a zona produttiva, ai sensi del comma 2, dell'art. 5, del D.P.R. N° 447 del 20.10.1998 nel testo in vigore, approvati con l'anzidetto atto deliberativo.

Pietranico, li 10 FEB. 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il Sindaco

Del Biondo Francesco



COMUNE DI SAN SALVO

Avviso

COMUNE DI SAN SALVO
Prov. di Chieti
Centralino 0873/3401 – Fax 0873/547712

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.43 della Legge Regionale 03/03/1999 n.11, nel testo in vigore;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 dell'11/10/2013 è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale relativa alla "Riclassificazione area in C/da Stazione di proprietà del Consorzio di Bonifica destra Trigno".

San Salvo, 10 FEB. 2014

IL RESP. DEL SERVIZIO URBANISTICA
(Geom. Remo Colanzi)



F.LLI TRAINI Srl

Procedura di verifica di assoggettabilità

F.LLI TRAINI Srl
Via De Gasperi n. 7
64015 NERETO

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

RINNOVO e MODIFICA ATTIVITA' DI RECUPERO (tip 7.1 e 7.2 – R13/R5) RIFIUTI NON PERICOLOSI. Richiesta di prosecuzione e modifica iscrizione in procedura semplificata – RIP n. 243/TE ai sensi dell'art 216 del D. Lgs 152/06 – DM 5/2/98

PROPONENTE

F.LLI TRAINI Srl – sede legale in Via de Gasperi n. 7 a Nereto tel/fax 0861.856459 mail: fratellitraini@live.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs 152/06 art. 32. attività ricadente al puto 7 lettera z.b allegato IV.

“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152”

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Impianto ubicato in Loc. Vibrata a Nereto.

Catasto: foglio n. 7, particelle n. 1228, n. 1086, n. 1297, n. 1299, n. 1301, n. 1303, n. 1306, n. 1308

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione (tip 7.1) e rifiuti da lavorazione materiali lapidei (tip 7.2) per la produzione di materia prima seconda per l'edilizia.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web .

F.LLI TRAINI Srl
Via de Gasperi 7
64015 Nereto

AVVISI DI RETTIFICA

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA
EMIGRAZIONE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE PROGRAMMI COFINANZIATI – UFFICIO SVILUPPO LOCALE

Reg. (CE) n. 1698/05 – PSR 2007/2013-Asse 4 (Approccio Leader). GAL Terre Pescaresi -Bandi di evidenza pubblica per l'attuazione della misura 4.1.2 az. 2 e misura 4.1.3 az.3 del PSL. – Avvisi di rettifica -.

Bando Misura 4.1 – Sottomisura 4.1.2 – Azione 2
PSL del GAL Terre Pescaresi – PSR Regione Abruzzo 2007 – 2013

**AVVISO DI RETTIFICA 1**

Bando di evidenza pubblica per la selezione delle operazioni da cofinanziare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Asse IV Leader 2007/2013, a valere sulla Sottomisura 4.1.2 - Azione 2 "Sostegno agli investimenti non produttivi – terreni forestali" prevista dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) del GAL Terre Pescaresi

Il GAL TERRE PESCARESI, con sede a Manoppello (PE) via A. Costa n° 4, in data 20/02/2014, rilevato il mancato inserimento dei Comuni tra i beneficiari del bando, ha rettificato l'articolo 5 del Bando 4.1.2 - Azione 2 – "Sostegno agli investimenti non produttivi – terreni forestali", prevista dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.), nel seguente modo:

- Articolo 5 - "Soggetti Beneficiari", dopo la parola Province viene aggiunta la parola "Comuni".

Manoppello, 21.02.2014

IL PRESIDENTE DEL GAL
Gianluca Buccella

Bando Misura 4.1 – Sottomisura 4.1.3 – Azione 3
PSL del GAL Terre Pescaresi – PSR Regione Abruzzo 2007 – 2013



AVVISO DI RETTIFICA 1

Bando di evidenza pubblica per la selezione delle operazioni da cofinanziare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Asse IV Leader 2007/2013, a valere sulla Sottomisura 4.1.3 - Azione 3 – “Incentivazione di attività turistiche” prevista dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) del GAL Terre Pescaresi

Il GAL TERRE PESCARESI, con sede a Manoppello (PE) via A. Costa n° 4, in data 20/02/2014, rilevato il mancato inserimento della terza tipologia d'azione nel bando, ha rettificato l'articolo 3 e 4 del Bando 4.1.3 - Azione 3 – “Incentivazione di attività turistiche”, prevista dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.), nel seguente modo:

- Articolo 3 - “Soggetti Beneficiari”, al secondo trattino vengono eliminate le parole “**(Linea di azione a)**”;
- Articolo 4 - “Tipologia di azione previste”, al primo comma, seconda riga, la parola due viene sostituita con la parola “**tre**”;
- Articolo 4 - “Tipologia di azione previste”, la linea di azione B “Supporto alla promozione e alla commercializzazione di pacchetti e servizi turistici inerenti il turismo rurale attraverso i nuovi strumenti della ICT”, diventa linea di azione “**C**”;
- Articolo 4 - “Tipologia di azione previste”, viene inserita la terza linea di azione “**B Infrastrutture ricreative che permettono l'accesso ad aree naturali, con servizi di piccola ricettività:**
- **interventi di recupero di manufatti di proprietà pubblica e privata, da destinare ad attività di supporto alla fruizione ed alla piccola ricettività**”.

Manoppello, 21.02.2014

IL PRESIDENTE DEL GAL
Gianluca Buccella

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA
EMIGRAZIONE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE PROGRAMMI COFINANZIATI – UFFICIO SVILUPPO LOCALE

Reg. (CE) n. 1698/05 – PSR 2007/2013-Asse 4 (Approccio Leader). GAL Maiella Verde-Bandi di evidenza pubblica per l'attuazione della misura 4.1.3 az. 313 del PSL. – Avviso di rettifica -.

G.A.L. MAIELLA VERDE



AVVISO DI RETTIFICA

Relativo al Bando di evidenza pubblica per la selezione delle operazioni da cofinanziare nell'ambito dell'attuazione con approccio Leader della misura 3.1.3 del Programma di Sviluppo Rurale Asse IV Leader 2007/2013 a valere sulla:

- Sottomisura 4.1.3 – A sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell'economia rurale – Azione 3 “Incentivazione di attività turistiche”.

_____ ° _____

In relazione al bando in epigrafe il Presidente del GAL Maiella Verde comunica che sono apportate le seguenti modifiche:

- allegato 1, elenco comuni e relative macro aree di appartenenza: al n. 20 della tabella, in luogo di Comune di Vasto, inserito per mero errore di trascrizione, si sostituisce con Comune di VACRI;
- bando, articolo 3, punto 3.2 – “Requisiti di ammissibilità”, al rigo 12, che recita come segue:
 - di investimento b) di cui all'articolo 4;
 - inserito per mero errore materiale, si intende sostituito dal seguente:
 - di investimento 2) di cui all'articolo 4;

Casoli, 25.02.2014

IL PRESIDENTE DEL GAL
Tiziano Antonio Teti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tiziano A. Teti', written over a light blue horizontal line.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it